



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 583
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 8 giugno 2016

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria *Pag.* 3

Commissioni permanenti

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria (1^a pomeridiana) *Pag.* 16

Plenaria (2^a pomeridiana) » 22

Plenaria (notturna) » 29

10^a - Industria, commercio, turismo:

Plenaria (pomeridiana) » 94

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie (Movimento per le Autonomie): AL-A (MpA); Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 8 giugno 2016

Plenaria

101ª Seduta

Presidenza del Presidente

STEFANO

La seduta inizia alle ore 18,10.

VERIFICA DEI POTERI

Verifica delle elezioni della Regione Liguria: posizione del senatore Augusto Minzolini

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 23 marzo e proseguito nelle sedute del 26 aprile, del 18 e del 25 maggio 2016.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*), intervenendo in discussione generale, evidenzia come la vicenda giudiziaria che ha investito il senatore Minzolini dimostra ancora una volta l'irragionevolezza del decreto legislativo n. 235 del 2012, il quale, nonostante sia comunemente denominato come «legge Severino», rappresenta in realtà un atto normativo che non è stato votato dal Parlamento, ma che, nell'esercizio della delega legislativa, è andato al di là dei principi e dei criteri direttivi fissati dallo stesso Parlamento al Governo con legge n. 190 del 2012.

In particolare, nella fattispecie all'esame della Giunta emerge in primo luogo una palese violazione delle norme interne e sovranazionali sul diritto alla difesa e ad un giudice imparziale, data la presenza nel collegio di appello che ha condannato il senatore Minzolini di un magistrato che ha militato per molti anni in una forza politica avversa a quella di appartenenza dello stesso senatore Minzolini. Un ulteriore aspetto che configura un *vulnus* serio è costituito dal contrasto di giudicati: il giudice del lavoro ha infatti ritenuto del tutto legittimo l'utilizzo della carta di credito aziendale da parte del senatore Minzolini che è risultato in linea con

quanto accordato ad altri giornalisti; al contrario, il giudice penale di secondo grado – ribaltando la sentenza di assoluzione pronunciata in primo grado – ha condannato il senatore Minzolini ad una pena superiore a due anni, attivando così i meccanismi previsti dal decreto legislativo n. 235 del 2012 in materia di incandidabilità sopravvenuta, senza peraltro tener conto della sussistenza delle circostanze attenuanti, alla luce della restituzione delle somme impiegate con la carta di credito aziendale.

Emerge altresì una grave violazione del principio di irretroattività poiché i fatti ascritti al senatore Minzolini risalgono al 2009, cioè ben prima della entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 235, avvenuta solo nel gennaio 2013. Infatti, la decadenza cui potrebbe andare incontro il senatore Minzolini – con la conseguente revoca del mandato parlamentare attribuito allo stesso senatore per scelta del popolo sovrano – si configura a tutti gli effetti come una sanzione penale per la quale non può applicarsi quel principio di irretroattività, sancito dall'articolo 25 della Costituzione.

Dopo aver evidenziato che nel caso in oggetto non è stato pienamente rispettato neppure il diritto di essere assistito da un difensore in ogni fase e grado del giudizio – principio che proprio la Giunta ha disatteso non accogliendo la richiesta del senatore Minzolini di essere audito, assistito dal proprio difensore di fiducia – richiama l'attenzione sulla necessità del pieno rispetto dell'articolo 66 della Costituzione, disposizione che peraltro non è stata oggetto di modifica da parte del disegno di legge recante la riforma costituzionale, oggetto del referendum confermativo previsto nei prossimi mesi. Spetta solo alla Camera di appartenenza – nella fattispecie, prima alla Giunta, poi all'Assemblea – la decisione sulla verifica dei poteri e sulla validità delle elezioni, senza alcuna interferenza od automatismo dettato da organi esterni di natura giurisdizionale che restano soggetti alla legge.

Alla luce di tali argomentazioni ritiene pertanto che debbano essere accolte le richieste avanzate dal senatore Minzolini circa la sospensione del presente procedimento con rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione Europea da parte della Giunta per sottoporre le questioni che concernono le gravi violazioni delle norme e dei principi, in precedenza richiamati. Inoltre, a suo avviso, l'elezione del senatore Minzolini non può essere contestata perché egli, al momento dell'elezione, possedeva tutti i requisiti per poter essere eletto, requisiti che non possono essere in alcun modo revocati per effetto di una norma ingiustamente retroattiva.

Il senatore PAGLIARI (*PD*), pur non nascondendo una certa sofferenza umana e personale in ordine alla vicenda processuale del senatore Minzolini che presenta oggettivamente alcuni aspetti controversi, osserva che il decreto legislativo n. 235 del 2012 – che ha forza e validità di legge – prevede che, quando ad un parlamentare sia inflitta una sentenza definitiva di condanna per determinate tipologie di reato, e per una pena superiore a due anni, si concretizzano i presupposti per una revoca del mandato parlamentare. Pertanto, reputa che siano solo questi presupposti di

legge a dover essere oggetto di valutazione da parte della Giunta, indipendentemente dagli aspetti più direttamente legati al merito processuale. Peraltro, come già ha avuto modo di evidenziare nel precedente caso di incandidabilità sopravvenuta che all'inizio di questa legislatura è stato vagliato dalla Giunta, la decadenza non configura una sanzione e, pertanto, non si ricade nel principio di irretroattività.

Non essendovi ulteriori senatori che intendono intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e cede la parola alla relatrice per la replica.

La relatrice, senatrice LO MORO (PD), conferma la propria proposta conclusiva, esposta nella seduta del 18 maggio 2016 avente ad oggetto l'accertamento dell'incandidabilità sopravvenuta del senatore Minzolini e quindi la sussistenza di una causa di decadenza. A suo giudizio, non sono emersi elementi di sostanziale novità durante la discussione generale, pur nel pieno rispetto delle legittime analisi e valutazioni che sono state prospettate da parte dei senatori intervenuti.

In primo luogo, anche tenendo conto delle precedenti determinazioni che la Giunta ha adottato all'inizio di questa legislatura ed alle quali non può che rimettersi, non può essere accolta la tesi che configura la Giunta come organo giurisdizionale, ai fini dell'eventuale sottoposizione di questioni interpretative alla Corte di giustizia europea o del compimento di ogni altro atto di competenza degli organi giurisdizionali.

In secondo luogo, molti elementi posti dal senatore Minzolini sono ultronei perché affacciano la tesi di un *fumus persecutionis* a suo carico, figura che non solo è di dubbia rilevanza in sede di verifica dei poteri, ma che la Giunta non può minimamente valutare, entrando nel merito del processo. Infatti, come evidenziato in precedenza, la Giunta è chiamata unicamente ad una ricognizione seria e scrupolosa della sussistenza dei presupposti previsti dal decreto legislativo n. 235 del 2012 per l'applicazione dell'istituto dell'incandidabilità sopravvenuta e della conseguente decadenza dal mandato parlamentare.

Con riferimento a quanto rilevato nella precedente seduta dal senatore Caliendo circa l'indirizzo giurisprudenziale, sancito da una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sulla necessità di una rinnovazione dibattimentale da parte del giudice di appello che, in riforma della sentenza di primo grado, pronunci una sentenza di condanna, tiene a precisare che la citata sentenza della Corte di Cassazione, peraltro ancora non depositata, secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla stessa Suprema Corte, ha stabilito che la sentenza del giudice di appello che, in riforma di quella di proscioglimento di primo grado, affermi la responsabilità dell'imputato sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa, ritenuta decisiva, senza avere proceduto alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, è affetta da vizio di motivazione deducibile dal ricorrente a norma dell'articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale, in quanto la condanna contrasta, in tal caso,

con la regola di giudizio «al di là di ogni ragionevole dubbio» di cui all'articolo 533, comma 1 del codice di procedura penale. A tale riguardo osserva che, a prescindere dal carattere decisivo della prova dichiarativa nel caso di specie, non ci si trova di fronte al contesto delineato dall'indirizzo giurisprudenziale richiamato poiché, per quanto riguarda il senatore Minzolini, con la pronuncia della sentenza della Corte di Cassazione si è esaurito il giudicato.

Per quanto concerne poi il ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo presentato dal senatore Minzolini esso ripropone le tematiche ed i rilievi già emersi in discussione generale; in ogni caso ricorda che quando anche tale ricorso fosse accolto esso si limiterebbe a condannare lo Stato italiano, senza alcuna alterazione del giudicato. Pertanto, in conformità al precedente caso di incandidabilità sopravvenuta esaminato dalla Giunta, non sono state ravvisate le condizioni per una sospensione dell'esame in attesa dell'esito del citato ricorso.

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, Ppl, M, Id, Apl, E-E, MPL)*), prendendo la parola in via incidentale, si chiede se il Senato sia ancora pienamente libero e legittimato a poter assumere una determinazione in senso contrario alla decadenza di un parlamentare che, a questo punto, rappresenterebbe un mero automatismo.

Il PRESIDENTE ricorda che la Giunta e l'Assemblea del Senato sono sempre sovrani nelle proprie determinazioni, fermo restando, che in qualità di legislatori, i parlamentari, qualora lo ritengano necessario ed opportuno, possono modificare il quadro normativo che disciplina l'istituto dell'incandidabilità sopravvenuta.

Si procede quindi alle dichiarazioni di voto.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) osserva preliminarmente che la Giunta e l'Aula del Senato non sono obbligati *ex lege* a sanzionare automaticamente la decadenza di un parlamentare perché sono organi costituzionali, dotati di autonomia e come tali liberi di decidere, secondo coscienza, in merito all'applicazione di quanto previsto dalla cosiddetta legge Severino.

Nel merito, nella vicenda che riguarda il senatore Minzolini, sussiste il dubbio che egli abbia subito un pregiudizio politico, data la presenza nel collegio di appello che lo ha condannato di un magistrato che in passato ha fatto parte di una forza politica, avversaria rispetto a quella cui appartiene il senatore Minzolini.

Per tali ragioni, dichiara il proprio voto contrario sulla proposta della relatrice.

Il senatore AUGELLO (*CoR*) preannuncia, anche a nome del gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario sulla proposta formulata dalla relatrice, sottolineando che nel caso di specie sussiste il ragionevole dubbio che il processo di appello sia stato svolto da un giudice non pie-

namente rispondente ai canoni di terzietà, con tutti i conseguenti profili critici sul piano della trasparenza e serenità di giudizio, che hanno determinato un ricorso del senatore Minzolini alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Anche alla luce di tale ulteriore sviluppo procedimentale nella predetta sede istituzionale europea, è necessario che la Giunta sospenda temporaneamente il proprio procedimento in attesa della decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Il senatore CRIMI (*M5S*) preannuncia, anche a nome del gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sulla proposta presentata dalla relatrice, evidenziando che alla stregua della cosiddetta «legge Severino» la Giunta non può estendere in alcun modo il proprio sindacato istruttorio alla sentenza di condanna passata in giudicato, dovendosi al contrario limitare a prendere atto della stessa e, sulla base di tale presupposto, a procedere conseguentemente alla contestazione dell'elezione del senatore Minzolini, al fine di dichiararne la decadenza per incandidabilità sopravvenuta.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*), nell'annunciare il voto contrario sulla proposta della relatrice, ribadisce che, in virtù di quanto disposto dall'articolo 66 della Costituzione, non sussiste alcun automatismo che vincoli le decisioni della Giunta e del Senato che devono essere assunte in piena autonomia e tenendo conto del fatto che, nel caso in questione, si sono evidenziate profonde violazioni delle norme e dei principi di diritto, previsti sia in ambito nazionale che sovranazionale.

Nel confermare, pertanto, i rilievi e le valutazioni che ha già avuto modo di segnalare nel corso della discussione generale, fa presente alla relatrice che la Giunta è titolata a pronunciarsi anche alla luce del recente indirizzo giurisprudenziale deciso dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione circa l'esigenza che il giudice di appello proceda alla rinnovazione dibattimentale con l'escussione diretta dei testimoni quando, rovesciando la sentenza assolutoria di primo grado, condanni, come nel caso che riguarda il senatore Minzolini, l'imputato.

Il senatore Mario FERRARA (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*), dopo aver richiamato l'attenzione su alcune diversità che, a suo avviso, differenziano la fattispecie di incandidabilità sopravvenuta che riguarda il senatore Minzolini da quella che investì Silvio Berlusconi, soprattutto con riferimento alla determinazione della pena accessoria, manifesta la propria contrarietà rispetto alla proposta della relatrice poiché sono emersi profili che dovrebbero indurre la Giunta ad una riflessione più attenta. In tal senso, sarebbe quanto mai opportuno che l'esame venga sospeso in attesa degli esiti di alcune ordinanze di remissione alla Corte costituzionale, chiamata proprio a pronunciarsi su taluni aspetti rilevanti del decreto legislativo n. 235 del 2012, riguardanti, tra gli altri, l'applicazione del principio di irretroattività e la configurazione di un eccesso di delega rispetto ai principi e criteri direttivi posti dal Parlamento al Governo.

Nel richiamare alcuni precedenti in tema di convalida delle elezioni, reputa che debba essere affermata con forza la piena sovranità ed autonomia della Giunta nell'assunzione delle proprie determinazioni.

Previa verifica del numero legale, la Giunta approva, a maggioranza, la proposta avanzata dalla relatrice circa l'accertamento dell'incandidabilità sopravvenuta del senatore Minzolini, ai sensi degli articoli 1, 3 e 13 del decreto legislativo n. 235 del 2012, e, quindi, la sussistenza di una causa di decadenza, deliberando conseguentemente la contestazione della sua elezione.

Il PRESIDENTE avverte quindi che, a seguito dell'accoglimento della proposta avanzata dalla relatrice, deve intendersi quindi dichiarata contestata l'elezione del senatore Minzolini, con riferimento agli articoli 1, 3 e 13 del decreto legislativo n. 235 del 2012.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato per lo svolgimento del procedimento di contestazione, di cui agli articoli 14 e seguenti del Regolamento per la verifica dei poteri. A tale riguardo, come previsto dal citato articolo 14, fisserà, d'intesa con il Presidente del Senato, il giorno e l'ora per la seduta pubblica, che normalmente sarà unica e non potrà essere differita, tranne in caso di forza maggiore.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Stefano Esposito, in relazione ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 4 maggio 2016 e proseguito nella seduta del 18 maggio 2016.

Il relatore Mario FERRARA (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*), in sede di illustrazione della propria proposta conclusiva, rileva che la prerogativa dell'insindacabilità è finalizzata a tutelare il diritto di critica politica del parlamentare, strumentale all'esercizio del proprio mandato e pertanto salvaguardata esclusivamente in tale circoscritto ambito funzionale. Al di fuori di tale perimetro funzionale la prerogativa dell'insindacabilità non può trovare alcuna applicazione; a mero titolo esemplificativo, il relatore cita il caso in cui un parlamentare offenda un vicino di casa per una lite condominiale, evidentemente in un ambito non ricollegabile affatto all'esercizio del mandato parlamentare e assoggettato quindi alla disciplina penalistica comune.

La Corte costituzionale, proprio al fine di evitare un utilizzo improprio di tale prerogativa, ha elaborato dei criteri per l'individuazione della stessa, che tuttavia sono risultati in taluni casi eccessivamente restrittivi,

atteso che il diritto di critica del parlamentare andrebbe garantito in tutte le situazioni nelle quali lo stesso si espliciti in un contesto politico, funzionalmente intrinseco alla carica di parlamentare.

Tutto ciò premesso, il relatore sul piano metodologico ritiene preferibile far riferimento, nella valutazione del caso di specie, anche ai criteri enucleati dalla Corte costituzionale, in modo tale da garantire in maniera più adeguata la concreta salvaguardia di tale prerogativa, prevenendo eventuali conflitti di attribuzione sollevati di fronte alla Consulta dall'autorità giudiziaria.

Il relatore si sofferma quindi sulla giurisprudenza costante della Consulta (vedi, tra tutte, le sentenze della Corte costituzionale n. 144 del 2015, n. 55 del 25 febbraio 2014, n. 305 del 20 novembre 2013 e n. 81 dell'8 febbraio 2011), la quale ritiene che le dichiarazioni rese *extra moenia* da un parlamentare siano coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, a condizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l'esercizio del mandato parlamentare, basato sui due seguenti requisiti: il primo consiste in una corrispondenza di contenuto tra opinioni espresse all'esterno e opinioni espresse nelle aule parlamentari, che tuttavia non deve necessariamente risolversi nella pedissequa e testuale riproduzione di enunciati di atti parlamentari, essendo a tal fine sufficiente una corrispondenza contenutistica di tipo sostanziale; il secondo requisito riguarda la sussistenza di un «legame temporale» fra l'attività parlamentare e la simmetrica attività esterna, in modo tale che quest'ultima assuma una sorta di ruolo divulgativo rispetto alla prima.

Tutto ciò premesso, si rileva che con l'interrogazione a risposta scritta n. 4-00059 al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicata il 10 aprile 2013, a firma tra gli altri anche del senatore Esposito, gli interroganti si soffermano sulle criticità relative al servizio di trasporto pubblico locale, con particolare riguardo al profilo dei riflessi negativi determinati dal taglio delle risorse ad esso destinate; essi vengono individuati nella caduta quantitativa e qualitativa dei servizi erogati, nella crisi finanziaria delle aziende che operano in tale settore, mettendo a rischio una parte del tessuto economico ed occupazionale del Paese, nonché nell'accrescimento degli aspetti negativi sul versante dell'inquinamento ambientale e dell'incidentalità stradale.

L'interrogazione a risposta orale n. 3-00361 ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, pubblicata il 12 settembre 2013 e svolta nella seduta n. 43 dell'8ª commissione del 5 dicembre 2013, a firma tra gli altri anche del senatore Esposito, riguarda la condizione del trasporto pubblico locale su gomma e del trasporto ferroviario regionale della regione Piemonte, sotto il profilo del progressivo depauperamento in termini sia quantitativi che qualitativi dei servizi; gli interroganti fanno peraltro riferimento alle difficoltà economiche degli enti locali soggetti di delega (Comuni e Province), che non consentono più agli stessi di far fronte agli obblighi finanziari verso le aziende di trasporto; tutto ciò viene imputato ai ritardi, da parte della regione Piemonte,

nel trasferimento delle risorse dovute e nella redazione del piano di rientro di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

Nell'interrogazione a risposta orale con carattere d'urgenza n. 3-00698 al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicata il 4 febbraio 2014, a firma anche del senatore Esposito, si rappresenta – sempre in relazione alla situazione del trasporto pubblico locale piemontese – l'ulteriore aggravamento della situazione del settore sopravvenuto a seguito della sentenza del TAR Piemonte che ha sancito l'illegittimità dei tagli al trasporto pubblico operati dalla stessa regione e dell'inadeguatezza del piano da quest'ultima predisposto.

Tutti i predetti atti di sindacato ispettivo, a firma del senatore Esposito (insieme ad altri cofirmatari) denotano un'attività parlamentare continua relativa alla tematica del trasporto pubblico locale, ma non sono da sole sufficienti a consentire la configurabilità della prerogativa dell'insindacabilità, atteso che la Corte costituzionale nella sentenza n. 144 del 2015 ha precisato che «il "contesto politico" o comunque l'inerenza a temi di rilievo generale, anche dibattuti in Parlamento, entro cui le dichiarazioni esterne si possano collocare, non vale in sé a connotarle come espressive della funzione, ove esse, non costituendo la sostanziale riproduzione delle specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell'esercizio delle proprie attribuzioni, siano non già il riflesso del particolare contributo che ciascun deputato e ciascun senatore apporta alla vita parlamentare mediante le proprie opinioni e i propri voti (come tale coperto dall'insindacabilità, a garanzia delle prerogative della Camera, e non di un privilegio personale conseguente alla mera qualità di parlamentare), bensì una ulteriore e diversa articolazione di siffatto contributo, elaborata ed offerta alla pubblica opinione nell'esercizio della libera manifestazione del pensiero assicurata a tutti dall'art. 21 Cost.» (come riportato testualmente nell'ambito della predetta sentenza).

Orbene, tutte le dichiarazioni *extra moenia* oggetto del procedimento civile in questione (già descritte analiticamente nell'ambito dell'esposizione introduttiva effettuata nella seduta del 4 maggio 2016) contengono critiche aspre ai dirigenti dell'Atac, che non coincidono integralmente – sia pure su un piano sostanziale e non quindi meramente testuale – con i contenuti dei predetti atti di sindacato ispettivo.

Va sottolineato tuttavia che il Presidente della Commissione lavori pubblici, comunicazioni, senatore Altero Matteoli, con missiva pervenuta al Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in data 26 maggio 2016, ha attestato che «il senatore Esposito ha richiesto l'indizione di riunioni [dell']Ufficio di presidenza dedicate all'audizione dei vertici di Roma Capitale, della Regione e dell'Atac sia per comprendere la situazione complessiva dell'azienda, sia per avere un *focus* puntuale sui gravi disagi della linea Roma-Lido e delle linee metropolitane della capitale», e ciò nelle seguenti riunioni dell'Ufficio di presidenza: 12 maggio 2015, riunione n. 75, nella quale si è svolta l'audizione informale di Siremar sul problema della sospensione dei collegamenti tra la Si-

culia e le isole minori; 12 maggio 2015, riunione n. 76, nella quale si è svolta l'audizione informale dell'amministratore delegato di NTV nell'ambito dell'esame dell'atto del governo n. 159 (attuazione direttiva 2012/34/UE spazio ferroviario europeo unico – rifusione); 13 maggio 2015, riunione n. 77, nella quale si è svolta l'audizione informale del Presidente della Rai nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1880 e connessi (riforma della Rai); 20 maggio 2015, riunione n. 82, nella quale si è svolta l'audizione informale dell'ordine dei giornalisti nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1880 e connessi (riforma della Rai); 20 maggio 2015, riunione n. 83, nella quale si sono svolte le audizioni informali dell'Usigrai, della Fnsi e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1880 e connessi (riforma della Rai); 3 giugno 2015, riunione n. 86, nella quale si è svolta l'audizione informale della società Arriva Italia Rail s.r.l. nell'ambito dell'esame dell'atto del governo n. 159 (attuazione direttiva 2012/34/UE spazio ferroviario europeo unico – rifusione).

Secondo quanto attestato dal Presidente Matteoli, nel corso di tali riunioni dell'Ufficio di Presidenza – del quale il senatore Esposito è membro, in virtù della carica di Vice Presidente della Commissione 8^a – riunioni aventi ad oggetto audizioni in ordine a varie tematiche (anche diverse dal trasporto), il suddetto senatore prendeva quindi la parola sistematicamente, in una sorta di intervento sull'ordine dei lavori, sollecitando lo svolgimento di audizioni dei vertici dell'Atac.

Il Presidente Matteoli ha infine precisato che «l'Ufficio di Presidenza ha accolto tale richiesta e sono tuttora in corso le audizioni relative alla situazione sia di Atac sia, in particolare, della linea Roma-Lido»

Va precisato che, in base al Regolamento del Senato, le riunioni dell'Ufficio di Presidenza non sono assoggettate ad alcun regime di pubblicità, non essendo prevista per le stesse la resocontazione sommaria, obbligatoria invece per le sedute in sede plenaria. Di conseguenza l'attestazione del Presidente Matteoli costituisce l'unico documento a disposizione del relatore, idoneo a certificare la natura ed i contenuti sommari delle dichiarazioni *intra moenia* espresse in quelle sedi dal senatore Esposito.

D'altra parte sarebbe irragionevole differenziare le dichiarazioni *intra moenia* effettuate in sedute assoggettate al regime di pubblicità del resoconto sommario (o in taluni casi anche stenografico) – pacificamente idonee a radicare la prerogativa dell'insindacabilità – dalle dichiarazioni effettuate in sedi per le quali non viene prevista alcuna forma di pubblicità (nemmeno il resoconto sommario), le quali tuttavia costituiscono forme di esercizio della funzione parlamentare e come tali – alla stregua di un approccio ermeneutico incentrato sulla *ratio legis* dell'insindacabilità *ex* articolo 68 della Costituzione – da tutelare, anche quando riprodotte *extra moenia*.

L'attestazione del Presidente Matteoli a tal proposito è chiara e circostanziata, sottolineando che il senatore Esposito «è reiteratamente intervenuto nel dibattito avente ad oggetto la situazione finanziaria e gestionale

dell'azienda pubblica di trasporto Atac». Ha precisato che in alcuni di questi interventi, lo stesso senatore «ha segnalato taluni dirigenti dell'azienda criticando in maniera anche aspra l'attività da loro svolta e le conseguenze negative sia sulla gestione dell'azienda sia sul servizio erogato ai cittadini».

È proprio la «critica aspra», avvenuta nel corso delle sopraccitate riunioni (e quindi *intra moenia*) ad essere stata riprodotta *extra moenia* dal senatore Esposito. Secondo gli attori del procedimento civile in questione, il senatore Esposito, divenuto assessore della Giunta di Roma Capitale nel luglio del 2015, sin dal suo insediamento ha espresso dissensi e perplessità circa la gestione dell'Atac e a fine luglio, in occasione della sospensione di un autista della società, sanzionato per aver pubblicato su *Internet* un video di denuncia sulle cause del malfunzionamento del servizio, ha dichiarato: «La responsabilità (dell'accaduto) è tutta in capo ai vertici»; In Atac si ha «un problema di dirigenti, soprattutto quelli che guadagnano fino a 200mila euro, e una sostanziale presenza negli uffici che è sovrastimata e priva di verifiche»; circostanze che hanno fatto della società in mano pubblica totalitaria «il simbolo del sistema clientelare romano» in cui «ci sono troppi soggetti che operano senza titolo», «continua a mancare la trasparenza» e ove «non c'è un gruppo di dirigenti che ha contezza dei problemi» (comunicati stampa del 30.7.2015, del 31.8.2015, del 17.9.2015 e del 7.1.2015 pubblicati nella rete condivisa «redazione@agenziabilità.roma.it»).

Successivamente, in un'intervista rilasciata il 16 ottobre 2015 ai microfoni di Radio Cusano Campus in merito allo «scandalo degli appalti» che ha coinvolto anche l'Atac, il senatore Esposito ha rimproverato alla dirigenza di fare «ostracismo alle indagini» e di «non gradire particolarmente di avere gli occhi addosso». Ciò in quanto – continua il senatore Esposito nell'ambito di altra trasmissione («Dentro i fatti – Approfondimento di Sky tg24») – «Ad ATAC c'è una situazione totalmente fuori controllo, con un gruppo dirigente che opera indipendentemente da tutto e da tutti e si occupa solo di se stesso».

Inoltre, nell'atto di citazione, sono indicate dichiarazioni concernenti direttamente gli attori. Le prime riguardano il capo del personale Atac, dottor Giuseppe Depaoli. Nell'articolo de «Il Corriere della sera» del 4 agosto 2015 dal titolo «Esuberi fantasma, interviene Esposito. Nel mirino il capo del personale Atac» nel quale il senatore Esposito, asserendo l'esistenza di irregolarità nelle assunzioni, ha sostenuto la piena responsabilità del dottor Depaoli, «reo» di essere «arrivato in azienda (senza bando pubblico...) nell'estate del 2013, uomo di fiducia dell'ex assessore Guido Improta» sul presupposto per cui «certe operazioni non si fanno senza l'avallo di chi gestisce il personale». Nell'intervista de «La Repubblica» del 18 ottobre 2015 intitolata «Manager strapagati e incompetenti hanno depredata l'Atac, ora vi faccio i nomi» si è affermato che l'Atac sarebbe un «*far west*» dove in questi anni «la politica ha scorrazzato liberamente» promuovendo «*manager* senza competenze che hanno qualcosa da nascondere» e prendono decisioni in un «clima costantemente avvelenato» di

«guerra permanente coi dipendenti». In particolare si legge nell'articolo: «Esposito punta il dito contro i vertici della municipalizzata», quelli che «quando hanno saputo delle (sue) dimissioni hanno brindato (...), quei 15-20 manager strapagati a 200-250 mila euro l'anno cui dissi, appena arrivato qui a luglio, 'io vi romperò i ...(omissis)'». «Posso immaginare» continua «che un brindisi l'abbia fatto Giuseppe Depaoli, direttore del personale che mal sopportava le mie iniziative per provare a mettere un po' di pace col personale, preferendo invece lavorare in un clima di scontro permanente» e ciò in quanto «fa comodo avere questo clima per nascondere i veri problemi e dire che è colpa dei lavoratori» e conclude su Depaoli affermando che «Lui è una delle peggiori espressioni dell'azienda dal punto di vista gestionale (...) Può una municipalizzata che versa in queste condizioni permettersi *manager* così?».

Altre dichiarazioni riguardano il dottor Pietro Spirito e l'ingegner Emilio Cera. I loro nomi compaiono nell'abito di un'intervista radiofonica rilasciata a Radio Cusano il 19 ottobre 2015 e riportata dai quotidiani «La Repubblica», «Il Tempo», «Il Messaggero» e «Leggo» dove il senatore Esposito ha affermato che: «Ci sono tre dirigenti che non fanno bene il loro lavoro e che non si capisce perché stanno ancora al loro posto (...). Uno si chiama Pietro Spirito, potentissimo dirigente. Pare che sia *part-time* a 100 mila euro l'anno, va in azienda un giorno a settimana, gli altri li passa a Bologna dove è presidente dell'Interporto. Questa è l'idea di come si sta in Atac. La domanda che mi faccio è perché deve mantenere il posto in Atac se è presidente Interporto? (...) la responsabilità della politica è quella di mantenerlo ancora al suo posto. C'è un altro signore che si chiama Cera. Dio ce ne scampi e liberi (...) Sono signori che viaggiano sui 200-220 mila euro l'anno. Invece di fare il loro lavoro si permettono di scrivere *post* su *Facebook* contro l'assessore. Se si agitano così tanto, vuol dire che ho colpito nel segno. È utile raccontarlo perché dà l'idea del come sono abituati. Probabilmente sono abituati a politici che li chiamavano per consigliargli le persone da assumere, da promuovere. Di sicuro loro sono lì senza aver fatto un concorso (...).

Ancora, nell'intervento del 21 ottobre 2015 a Radio Radio durante la trasmissione «Un giorno speciale» (riportato in parte dal quotidiano «Il Tempo») il senatore Esposito parla dei dirigenti Atac, affermando che: «pensano di essere i padroni dell'azienda», che «sono stati parte di un sistema di assunzioni e promozioni clientelari» e che «bisogna mandare a casa»: il primo è «il capo del personale (Depaoli) il quale "si è portato (nell'ufficio legale dell'azienda) gli avvocati di fiducia cui ha dato le cause esternamente" poi c'è "Spirito che sta a 100 mila euro all'anno per andare un giorno alla settimana a lavorare" e infine "l'ing. Cera, un altro fenomeno di quell'azienda"; "loro esistono perché sono parte del sistema della politica (...) Li sfido tutti pubblicamente"».

Infine ci sono le affermazioni all'Assemblea pubblica del 29 ottobre 2015 aperta a tutti i lavoratori dell'Atac e ripresa da Radio Radicale in cui il senatore Esposito, parlando di «un'azienda fuori controllo», ha fatto espresso riferimento al dottor Depaoli, accusandolo di essere «un capo

del personale che pensa di affrontare il problema mettendo un sindacato contro l'altro (...) o a far lavorare il suo avvocato di riferimento (...) inadeguato» e «che pensa di poter fare quello che vuole» e afferma che «vanno cacciati: Depaoli, Spirito e compagnia, mandati a casa, sono stati zero: un'azienda che consente a un dirigente (Spirito) di fare un altro lavoro e gli dà 100.000 euro per accompagnarlo alla pensione è un'azienda che non funziona, chi gli ha firmato quel contratto andrebbe cacciato e non importa che sia professore eccetera; a me importa la pratica».

Il concetto di «critica aspra», attestato dal Presidente Matteoli, ricomprende esaustivamente tutte le dichiarazioni *extra moenia* sopracitate; queste ultime, infatti, – come precedentemente evidenziato – non devono necessariamente risolversi nella pedissequa e testuale riproduzione di enunciati di atti o interventi parlamentari, essendo a tal fine sufficiente una corrispondenza contenutistica di tipo sostanziale.

In relazione all'idoneità dell'attestazione del Presidente Matteoli a certificare l'attività parlamentare del senatore Esposito, si rileva che anche nelle sedute plenarie di commissione non è previsto un resoconto stenografico (salvo che per talune attività, quali ad esempio l'esame in sede deliberante di disegni di legge), ma solo un resoconto sommario, che descrive appunto sommariamente e quindi sinteticamente il contenuto degli interventi. Non si può disconoscere che la lettera del Presidente Matteoli reca una sintesi, e quindi una «atipica» ricostruzione sommaria del contenuto degli interventi del senatore Esposito sui vertici Atac.

Peraltro, pur essendo nell'ordinamento parlamentare attribuita efficacia certificativa ai resoconti parlamentari, ciò non esclude la possibilità per il Presidente di una Commissione di attestare, a determinati e specifici fini, i contenuti di attività non assoggettate al regime di pubblicità e quindi per le quali non sia prevista alcuna resocontazione.

Il relatore, a conclusione del proprio intervento, rileva che alla luce della ricostruzione sommaria, effettuata dal Presidente Matteoli, la corrispondenza sostanziale tra dichiarazione *intra moenia* e dichiarazione *extra moenia* è nel caso di specie ravvisabile e conseguentemente può ritenersi sussistente il primo requisito necessario per la configurabilità del nesso funzionale.

Quanto al secondo requisito, ossia quello del legame temporale, si rileva che le dichiarazioni *extra moenia* in questione si susseguono nel periodo che va dal 30 luglio 2015 (data della prima dichiarazione) al 29 ottobre 2015 (data dell'ultima dichiarazione). Le riunioni dell'Ufficio di Presidenza nelle quali, secondo quanto attestato dal Presidente Matteoli, si sono svolti gli interventi sull'Atac del senatore Esposito partono dal 12 maggio 2015 (riunione n. 75, nella quale si è svolta l'audizione informale di Siremar sul problema della sospensione dei collegamenti tra la Sicilia e le isole minori). Il legame temporale è pertanto pienamente ravvisabile atteso che fin dalla prima dichiarazione *extra moenia* del 30 luglio 2015 il senatore Esposito divulgava i contenuti sostanziali di un'attività parlamentare posta in essere nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza svoltasi appena due mesi e mezzo prima, ossia il 12 maggio 2015.

Alla luce di tali elementi istruttori, forniti dal Presidente Matteoli, il relatore propone alla Giunta di considerare configurabile nel caso di specie la prerogativa dell'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Si apre il dibattito.

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) fa riferimento ai criteri per l'applicazione della prerogativa dell'insindacabilità, approvati in passato con deliberazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati, evidenziando che gli stessi debbano essere presi in considerazione in modo costante ed oggettivo, evitando di modificarne la concreta consistenza a seconda dei singoli casi, sulla base di mere valutazioni di convenienza politica.

L'oratore richiama l'istruttoria svolta dalla Giunta con riferimento al *Doc. IV-ter*, n. 6, relativo alle dichiarazioni da lui espresse in merito al caso della morte di Aldrovandi, sottolineando che in quella circostanza, pur risultando dai resoconti numerose dichiarazioni – da lui espresse nel corso di sedute dell'Assemblea – relative al fatto di cronaca in questione, la Giunta non riconobbe la sussistenza della prerogativa dell'insindacabilità, sulla base della circostanza che le predette dichiarazioni non erano state ritenute simmetricamente corrispondenti, sul piano contenutistico, alle dichiarazioni *extra moenia* oggetto della querela.

Nel caso di specie addirittura non è riscontrabile dai resoconti parlamentari alcuna dichiarazione espressa dal senatore Esposito sulla situazione dell'Atac ed è conseguentemente iniquo e paradossale se la Giunta riconoscesse l'insindacabilità delle opinioni espresse dal predetto senatore, con evidente disparità di trattamento rispetto al caso delle opinioni espresse relativamente al *Doc. IV-ter*, n. 6 sopra citato, riconducibili sul piano contenutistico ad interventi puntualmente risultanti dai resoconti dell'Assemblea.

L'oratore conclude il proprio intervento ribadendo la necessità che la Giunta operi sempre secondo criteri oggettivi, avulsi da qualsivoglia calcolo di convenienza politica, che non può trovare applicazione in tale contesto istituzionale, improntato ad equità, obiettività e trasparenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il senatore CRIMI (*M5S*) sottolinea la necessità di procedere quanto prima alla verifica dei poteri in relazione, in particolare, alla posizione del senatore Tosato, in carica a seguito di subentro.

La seduta termina alle ore 19,50.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 8 giugno 2016

Plenaria

371^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(2362) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che la discussione del disegno di legge in titolo in Assemblea è calendarizzata nella giornata di domani. In risposta a una sollecitazione della senatrice BOTTICI (M5S) osserva che la Commissione dispone di tempi sufficienti per completare in maniera approfondita il proprio esame del provvedimento, osservando che è presumibile un raccordo con i lavori dell'Assemblea ai fini di un esame in giornata.

Il sottosegretario BARETTA fornisce alcuni ragguagli in relazione alla società SGA, il cui capitale, precedentemente di proprietà del gruppo Intesa San Paolo era oggetto di un diritto di pegno a favore del Ministero dell'economia e delle finanze. Il capitale nominale della società ammonta a 600.000 euro, mentre il patrimonio netto è pari a 725 milioni. In forza

dell'articolo 7 del decreto-legge in esame sarà possibile coinvolgere la società in operazioni coerenti con la sua natura di intermediario finanziario.

Si passa quindi alla trattazione degli emendamenti all'articolo 9.

Ha la parola il sottosegretario BARETTA, il quale fa presente come la redazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 sia conseguente a un'approfondita valutazione compiuta dal Governo insieme con la Commissione europea, particolarmente riguardo alla definizione dei requisiti reddituali e patrimoniali richiesti ai fini dell'erogazione del rimborso forfetario, nonché al criterio della data entro la quale è stato concluso il contratto di acquisto dei titoli subordinati e l'entità percentuale dell'indennizzo. Questi ultimi criteri consentono una fruizione ampia delle misure di ristoro, perché, come chiarito dagli approfondimenti compiuti, i requisiti di reddito e di patrimonio sono reciprocamente indipendenti, ciascuno di essi è pertanto sufficiente a legittimare la domanda di indennizzo. Posto che il quadro normativo definito dall'articolo 9 non dovrebbe auspicabilmente essere alterato, dichiara la disponibilità a valutare interventi finalizzati a una migliore definizione dei requisiti relativi al reddito.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (*PD*) osserva che alcuni emendamenti all'articolo 9, presupponendo il carattere alternativo dei requisiti, al di là delle intenzioni dei proponenti, sono tali da comportare un restringimento della platea degli aventi diritto al rimborso forfetario. Sottolinea quindi l'opportunità di un'attenta ponderazione sulle proposte emendative in esame.

Ha quindi luogo un breve dibattito, con interventi dei senatori TOSATO (*LN-Aut*), CARRARO (*FI-PdL XVII*), Laura BOTTICI (*M5S*) e VACCIANO (*Misto*), nonché del presidente Mauro Maria MARINO (*PD*) e del sottosegretario BARETTA, in esito al quale si conviene di procedere all'accantonamento degli emendamenti ritenuti di maggiore rilevanza rispetto ai quali il Governo ha dimostrato la propria disponibilità a svolgere ulteriori approfondimenti.

Il senatore Gianluca ROSSI (*PD*) sottoscrive gli emendamenti 9.72, 9.128 e 9.141.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) aggiunge la propria firma all'emendamento 9.124.

Il senatore FORNARO (*PD*) sottoscrive l'emendamento 9.132.

È disposto l'accantonamento degli emendamenti 9.5, 9.58, 9.59, 9.60, 9.61, 9.63, 9.67, 9.68, 9.69, 9.70, 9.72, 9.73, 9.83, 9.103, 9.105, 9.108, 9.117, 9.121, 9.122, 9.123, 9.124, 9.125, 9.126, 9.127, 9.128, 9.129,

9.132, 9.135, 9.140, 9.141, 9.142, 9.143, 9.144, 9.145, 9.147, 9.153, 9.154 e 9.155.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (*PD*) e il sottosegretario BARETTA esprimono parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 9.1.

Viene quindi posta in votazione la proposta emendativa 9.2, che è respinta.

L'emendamento 9.3 decade per assenza del presentatore.

In esito a successive votazioni risultano respinti gli emendamenti 9.4, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24, 9.25, 9.26, 9.27, 9.28, 9.29, 9.30, 9.31, 9.32, 9.33, 9.34 e 9.35.

La senatrice MATTESINI (*PD*) ritira l'emendamento 9.36.

La Commissione respinge con votazioni distinte le proposte emendative 9.37 e 9.38.

La senatrice MATTESINI (*PD*) ritira l'emendamento 9.39.

Sono posti successivamente in votazione e respinti gli emendamenti 9.40, 9.41, 9.42, 9.43, 9.44 e 9.45.

La senatrice GUERRA (*PD*) ritira l'emendamento 9.46.

Con successive votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 9.47, 9.48, 9.49, 9.50 e 9.51.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) fa proprio l'emendamento 9.52, che, messo ai voti, è respinto.

Con successive votazioni risultano respinti gli emendamenti 9.53, 9.54, 9.55 e 9.56.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) ritira gli emendamenti 9.156 e 9.57.

Svolgono quindi interventi i senatori VACCIANO (*Misto*), SUSTA (*PD*) e CARRARO (*FI-PdL XVII*), riguardo alla necessità di una chiara definizione dei requisiti di redditi e di patrimonio, con particolare riferimento alla nozione di reddito complessivo.

Dopo che l'emendamento 9.62 è stato dichiarato decaduto per assenza delle proponenti, la Commissione respinge l'emendamento 9.64.

Dopo che l'emendamento 9.65 è stato dichiarato decaduto per assenza della proponente viene messo ai voti e respinto l'emendamento 9.66.

La Commissione respinge l'emendamento 9.71, mentre l'emendamento 9.74 è ritirato dalla senatrice MATTESINI (PD).

Con successive e distinte votazioni vengono respinti gli emendamenti 9.75, 9.76, 9.77, 9.78, 9.79, 9.80, 9.81, 9.82, 9.84 e 9.85.

L'emendamento 9.86 è dichiarato decaduto per assenza del presentatore.

In esito a successive votazioni risultano respinti gli emendamenti 9.87, 9.88, 9.89, 9.90, 9.91, 9.92, 9.93, 9.94, 9.95, 9.96, 9.97, 9.98, 9.99, 9.100, 9.101 e 9.102.

Dopo che l'emendamento 9.104, per assenza della proponente, è stato dichiarato decaduto, la Commissione respinge con successive votazioni gli emendamenti 9.106, 9.107, 9.109, 9.110, 9.111, 9.112, 9.113, 9.114, 9.115, 9.116, 9.118, 9.119, 9.120, 9.130, 9.131, 9.133, 9.134, 9.136, 9.137, 9.138 e 9.139.

Il senatore CARRARO (FI-PdL XVII) sottoscrive l'emendamento 9.146, che la Commissione respinge.

Il senatore Gianluca ROSSI (PD) ritira l'emendamento 9.148. Sottoscrive inoltre l'emendamento 9.149 e lo ritira.

Dopo che la Commissione ha respinto gli emendamenti 9.150 e 9.151 la senatrice BOTTICI (M5S) ritira l'emendamento 9.152.

Si passa quindi alla trattazione degli emendamenti aggiuntivi.

Il PRESIDENTE dichiara inammissibile per estraneità della materia l'emendamento 9.0.8, in qualità di relatore esprime parere contrario sugli altri emendamenti.

Il sottosegretario BARETTA esprime parere conforme.

L'emendamento 9.0.1 decade per assenza del presentatore.

In esito a successive e distinte votazioni risultano respinti gli emendamenti 9.0.2, 9.0.3, 9.0.4, 9.0.5, 9.0.6 e 9.0.7.

Il senatore TURANO (PD) ritira l'emendamento 9.0.9, mentre l'emendamento 9.0.10 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Si passa alla trattazione degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (*PD*) esprime parere contrario su tutte le proposte emendative.

Il parere del rappresentante del GOVERNO è conforme.

Con distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 e 10.5.

Il senatore MOSCARDELLI (*PD*) preannuncia il ritiro dell'emendamento 10.0.4.

Sui successivi emendamenti aggiuntivi interviene il PRESIDENTE, il quale dichiara inammissibili per estraneità della materia gli emendamenti 10.0.4, 10.0.7, 10.0.8, 10.0.9, 10.0.10, 10.0.11, 10.0.12, 10.0.13, 10.0.14, 10.0.15, 10.0.16 e 10.0.17.

Posti successivamente in votazione, sono respinti gli emendamenti 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.5 e 10.0.6.

La Commissione passa alla trattazione degli emendamenti all'articolo 11.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.10 e 11.11.

Il sottosegretario BARETTA si esprime conformemente.

È disposto l'accantonamento degli emendamenti 11.100, 11.5, 11.6 (testo 2), 11.7 e 11.8.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 e 11.9 che ritira.

È quindi posto in votazione l'emendamento 11.10, che la Commissione respinge.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) sottoscrive l'emendamento 11.11, che è posto ai voti e respinto.

Si passa alla trattazione dei successivi emendamenti aggiuntivi.

Il PRESIDENTE dichiara l'inammissibilità per estraneità della materia degli emendamenti 11.0.8 e 11.0.9.

Il parere del presidente relatore Mauro Maria MARINO (*PD*) e del sottosegretario BARETTA è contrario su tutti i restanti emendamenti.

Il senatore TURANO (*PD*) ritira l'emendamento 11.0.1.

Il senatore Gianluca ROSSI (*PD*) ritira l'emendamento 11.0.2.

Gli emendamenti 11.0.3, 11.0.4 e 11.0.5 sono dichiarati decaduti per assenza dei rispettivi presentatori.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) fa proprio e ritira l'emendamento 11.0.6.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 11.0.7.

Si passa alla trattazione degli emendamenti all'articolo 12.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 12.4, 12.6 e 12.7.

Il senatore Gianluca ROSSI (*PD*) sottoscrive l'emendamento 12.13.

È quindi disposto l'accantonamento degli emendamenti 12.7 e 12.13.

Il parere del presidente relatore Mauro Maria MARINO (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO è contrario sulle rimanenti proposte emendative,

Il senatore TURANO (*PD*) ritira l'emendamento 12.1.

Per assenza dei rispettivi firmatari decadono gli emendamenti 12.2 e 12.3.

L'emendamento 12.4, posto in votazione, è respinto.

Il senatore TURANO (*PD*) ritira l'emendamento 12.5.

La Commissione respinge l'emendamento 12.6.

Gli emendamenti 12.8 e 12.9 sono dichiarati decaduti per assenza dei rispettivi firmatari.

In esito a distinte votazioni risultano respinte le proposte emendative 12.10 e 12.11.

L'emendamento 12.12 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Si passa alla trattazione degli emendamenti aggiuntivi.

Il presidente Mauro Maria MARINO dichiara inammissibili per estraneità della materia gli emendamenti 12.0.1, 12.0.2, 12.0.3, 12.0.4, 12.0.11 e 12.0.12. Dichiara altresì improponibile l'emendamento 12.0.5, in quanto recante deleghe legislative.

Su proposta del presidente relatore Mauro Maria MARINO (PD) sono accantonati gli emendamenti 12.0.9, 12.0.10 e 12.0.13.

Il parere del presidente relatore Mauro Maria MARINO (PD) e del sottosegretario BARETTA è contrario sugli altri emendamenti.

Il senatore Gianluca ROSSI (PD) sottoscrive e ritira l'emendamento 12.0.6.

L'emendamento 12.0.7 è dichiarato decaduto per assenza dei firmatari.

Il senatore Gianluca ROSSI (PD) aggiunge la propria firma all'emendamento 12.0.8, che ritira.

Respinto il Tit.1.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 17,30 di oggi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

Plenaria

372^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 18,25.

IN SEDE REFERENTE

(2362) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella 1^a seduta pomeridiana.

Si procede all'esame di emendamenti accantonati nelle sedute precedenti.

Il presidente Mauro Maria MARINO fa presente che i subemendamenti precedentemente riferiti all'emendamento 1.51 (testo 2) sono automaticamente riferiti al testo 3 del medesimo emendamento (pubblicato in allegato al resoconto della seduta notturna).

Il relatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) modifica ulteriormente il testo, inserendo il numero 3-bis alla lettera a) e sostituendo il numero 1 della lettera c) del comma 9.

Il relatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) esprime parere contrario sui subemendamenti.

Il GOVERNO esprime un parere conforme e parere favorevole sull'emendamento 1.51 (testo 3), come riformulato.

La Commissione respinge quindi il subemendamento 1.51 testo 3/1 mentre viene dichiarato decaduto per assenza del proponente il subemendamento 1.51 testo 3/2.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 1.51 (testo 3 riformulato).

Sono quindi dichiarati assorbiti gli emendamenti 1.53,1.54 e 1.57.

In relazione all'articolo 2 il relatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) propone al senatore Turano di riformulare l'emendamento 2.45; il senatore TURANO (*PD*) presenta l'emendamento 2.45 (testo 2) .

Il relatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) invita quindi al ritiro i presentatori dell'emendamento 2.42, 2.44 e 2.45.

Tali emendamenti vengono quindi ritirati.

Il senatore TURANO (*PD*) specifica che la percentuale di rimborso è pari all'85 per cento.

L'emendamento 2.45 (testo 2), sottoscritto anche dai senatori CARRARO (*FI-PdL XVII*), RICCHIUTI (*PD*) e GUERRA (*PD*), posto ai voti viene approvato.

Interviene quindi il senatore VACCIANO (*Misto*) il quale, visto l'esito delle votazioni in relazione all'articolo 2, chiede al Governo di chiarire, anche in riferimento al comunicato stampa che la Presidenza del Consiglio ha emanato dopo l'approvazione del decreto-legge, se il patto marciano consente al debitore o meno di sdebitarsi in caso in cui il bene dato in garanzia sia di valore inferiore al debito. Si tratta infatti di una precisazione che ha trovato opportuna collocazione in un'analoga disposizione relativa ai mutui edilizi.

A giudizio della senatrice GUERRA (*PD*) l'eventuale specificazione degli effetti al patto marciano richiamati dal senatore Vacciano possono essere inseriti nelle clausole contrattuali e non richiedono una indicazione normativa.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) richiama il Governo a essere coerente rispetto alla disciplina dei mutui edilizi.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver ricordato le deliberazioni della Commissione già assunte in merito a specifici emendamenti che riguardavano la questione sollevata, fa presente che non è condivisibile l'associazione dei due istituti tra debitori privati cittadini e debitori impresa.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) non condivide a sua volta le osservazioni del relatore.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) ribadisce che il Governo aveva già dichiarato che il debito residuo è estinto anche con la cessione del bene dato in garanzia di valore inferiore al debito stesso.

Si passa agli accantonati riferiti all'articolo 4.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) propone al senatore Turano di riformulare l'emendamento 4.15 in un testo 2, tenuto anche conto delle proposte 4.16, 4.17 e 4.18. Esprime parere contrario sull'emendamento 4.70. Propone poi al senatore Molinari una riformulazione dell'emendamento 4.91, accettata dal senatore Molinari.

Su proposta del relatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) viene peraltro accantonato l'emendamento 4.15 (testo 2) e gli emendamenti ad esso correlati 4.16, 4.17 e 4.18.

Il relatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) invita i proponenti a ritirare l'emendamento 4.48.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in maniera conforme.

Il senatore TURANO (*PD*) ritira l'emendamento 4.48.

Il relatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) esprime parere favorevole sull'emendamento 4.61 a condizione che il senatore Fornaro lo riformuli sostituendo il termine di venti giorni con quello di quindici giorni.

Il senatore FORNARO (*PD*) accetta la riformulazione dell'emendamento 4.61 sul quale il GOVERNO esprime parere favorevole.

Posto ai voti l'emendamento 4.61, come riformulato, viene approvato.

Il relatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) motiva il parere contrario sull'emendamento 4.68 (testo 2).

Il sottosegretario BARETTA si esprime in maniera conforme.

La senatrice RICCHIUTI (*PD*) ritira l'emendamento, ma esprime perplessità per l'orientamento del relatore.

Il relatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) invita la senatrice Bottici a ritirare l'emendamento 4.70 mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti di identico contenuto da 4.71 a 4.74.

Il sottosegretario BARETTA ricorda che la questione è stata ampiamente valutata dal Governo, dovendosi contemperare sia le esigenze di una celere vendita dei beni che quella di conservarne il valore rispetto alle aste andate deserte.

Gli emendamenti in commento lasciano intatta la possibile riduzione fino alla metà del valore, ma prevedono un ulteriore tentativo di vendita.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) ritira l'emendamento 4.70.

La Commissione quindi accantona gli emendamenti 4.71, 4.72, 4.73 e 4.74.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) aggiunge la firma e ritira l'emendamento 4.75.

Il relatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) invita i presentatori a ritirare i subemendamenti 4.89 (testo 2/1) e 4.89 (testo 2/2).

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

I subemendamenti vengono quindi ritirati.

La Commissione quindi accoglie l'emendamento 4.89 (testo 2). Viene quindi dichiarato assorbito l'emendamento 4.90.

Dopo che il rappresentante del GOVERNO ha espresso parere favorevole, viene posto ai voti, è accolto l'emendamento 4.91 (testo 2).

Viene quindi assorbito l'emendamento 4.92.

Dopo che il rappresentante del GOVERNO e il relatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) hanno espresso parere favorevole, viene posto ai voti e approvato l'emendamento 4.94 (testo 2).

Il relatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) invita al ritiro sugli emendamenti 5.1 e 5.2.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in modo conforme.

Con separate votazioni la Commissione respinge quindi gli emendamenti 5.1 e 5.2.

Il PRESIDENTE dà conto della presentazione da parte dei relatori dell'emendamento 5.3 (testo 4), che, su richiesta del rappresentante del Governo, viene accantonato.

Il relatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) propone ai presentatori una riformulazione degli emendamenti 6.4 e 6.7 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto.

I citati emendamenti vengono momentaneamente accantonati.

In relazione all'articolo 8 il presidente relatore Mauro Maria MARINO (*PD*) motiva il parere contrario su tutti gli emendamenti, facendo peraltro riferimento alle possibili modifiche all'articolo 9 che riguardano le modalità di rimborso. Ritiene peraltro che i soggetti meritevoli di attenzione non possano che essere soggetti persone fisiche e non enti, ancorché senza scopo di lucro o *onlus*.

Il sottosegretario BARETTA condivide il parere contrario e fa presente in relazione all'emendamento 8.12, che la proposta di considerare rimborsabili i titoli assegnati e non acquisiti ai dipendenti non può essere

accolta trattandosi di una condizione che si verifica solo per i dirigenti delle banche poste in risoluzione.

Con separate votazioni vengono quindi respinti gli emendamenti 8.9, 8.16, 8.17, 8.20 e 8.21, mentre viene ritirato l'emendamento 8.12.

In relazione all'articolo 11 il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 11.100, rimarcando un errore formale, dovendosi inserire, dopo le parole «un canone» la dicitura, del resto già presente nel testo del decreto-legge, «annuo fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2029».

Il relatore Mauro Maria MARINO (PD) modifica l'emendamento che, posto ai voti, è approvato.

In relazione agli emendamenti accantonati all'articolo 11 il relatore Mauro Maria MARINO (PD) ritiene che l'emendamento 11.6 (testo 2) consenta di superare le obiezioni sollevate rispetto ai precedenti emendamenti e chiede quindi il ritiro degli emendamenti 11.6, 11.7 e 11.8.

Il senatore SUSTA (PD) e il senatore TURANO (PD) ritirano gli emendamenti 11.7 e 11.8.

Posti separatamente ai voti, vengono quindi approvati l'emendamento 11.6 (testo 2), sottoscritto anche dai senatori BONFRISCO (CoR) e TURANO (PD) e l'emendamento 11.100, nel testo riformulato.

Su richiesta del sottosegretario vengono ulteriormente accantonati gli emendamenti 12.7, 12.13 e 12.0.13.

La Commissione approva con separate votazioni con il parere favorevole del rappresentante del Governo e del relatore MARINO gli emendamenti 12.0.9 e 12.0.10.

Si passa quindi agli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 9.

Il PRESIDENTE relatore esprime parere favorevole sugli emendamenti 9.60, 9.61, 9.128, 9.140 e sull'emendamento 8.22, che assume la numerazione di 9.157, motivando tale orientamento con la volontà dei relatori di tener conto delle istanze volte a rendere più semplice la richiesta di rimborso e più precisa rispetto al requisito reddituale. Invita pertanto i presentatori a ritirare i rimanenti emendamenti accantonati altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario BARETTA motiva il parere conforme a quello avanzato dal relatore, ribadendo che il Governo ha preso in considerazione

modifiche che non mettessero in discussione gli accordi conclusi in sede europea per la definizione del rimborso. D'altro canto ribadisce che il rimborso automatico rappresenta un elemento di novità.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 9.5, il senatore SUSTA (PD) ritira l'emendamento 9.58 e il senatore Gianluca ROSSI (PD) ritira l'emendamento 9.59.

Con separate votazioni la Commissione accoglie quindi gli emendamenti 9.60 e 9.61, sottoscritto quest'ultimo anche dalle senatrici MATTESINI (PD) e BERTUZZI (PD).

Vengono quindi ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 9.63, 9.67, 9.68, 9.70, 9.72 e 9.73.

La Commissione respinge poi l'emendamento 9.69.

I presentatori ritirano l'emendamento 9.83.

La Commissione respinge poi gli emendamenti 9.103, 9.105, 9.108, 9.117, 9.122 e 9.126.

Vengono quindi ritirati gli emendamenti 9.121, 9.123, 9.124, 9.125 e 9.127.

La Commissione accoglie quindi gli emendamenti, di identico contenuto, 9.128 di cui aggiungono la firma i senatori Gianluca ROSSI (PD) e MATTESINI (PD) e 9.129.

La Commissione respinge poi l'emendamento 9.135 ed approva gli emendamenti 9.140, 9.141 e 9.142 di identico contenuto.

Vengono quindi ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 9.143 e 9.144.

La Commissione accoglie quindi l'emendamento 9.157 (già 8.22) con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO.

L'emendamento 9.153 viene ritirato.

L'emendamento 9.154 viene accantonato.

L'emendamento 9.155 viene ritirato e trasformato in un ordine del giorno (G/2362/24/6), che il GOVERNO accoglie.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20.

Plenaria**373^a Seduta (notturna)**

Presidenza del Presidente

Mauro Maria MARINO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 20,55.

IN SEDE REFERENTE

(2362) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella 2^a seduta pomeridiana.

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che si procederà alla votazione degli emendamenti precedentemente accantonati. Pone innanzitutto in votazione l'emendamento 4.15 (testo 2), dal quale deve intendersi espunto l'inciso «determinato secondo quanto previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali», mentre deve intendersi reinserito il riferimento alle più recenti operazioni di rifinanziamento principali della Banca centrale europea. Motiva le modifiche proposte con l'esigenza di adeguamento al parere della 5^a Commissione.

In risposta a una sollecitazione della senatrice BONFRISCO (*CoR*) il relatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiarisce che il testo in esame, su cui esprime parere favorevole, è finalizzato ad agevolare la distribuzione in favore di creditori, nello spirito delle altre proposte emendative riguardanti la medesima materia.

Il sottosegretario BARETTA si esprime favorevolmente sull'emendamento 4.15 (testo 2), come riformulato.

L'emendamento 4.15 (testo 2), nel testo riformulato, a cui aggiungono la firma la senatrice BONFRISCO (*CoR*) e i senatori Gianluca ROSSI (*PD*) e MOLINARI (*Misto*), è quindi posto in votazione, risul-

tando accolto. È pertanto preclusa la votazione degli emendamenti 4.16, 4.17 e 4.18.

In relazione all'emendamento 5.3 (testo 4) il relatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa presente che al primo capoverso sono soppresse le parole «svolgimento delle prove scritte» e al comma 5 le parole «ottavo mese» sono sostituite con le altre «dodicesimo mese».

Viene posto in votazione l'emendamento 5.3 (testo 4), come da ultimo riformulato, che, con il parere favorevole del GOVERNO, è accolto.

Sono posti congiuntamente in votazione, con il parere favorevole del relatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e del sottosegretario BARETTA, gli emendamenti 4.71, 4.72, 4.73 e 4.74, che sono approvati.

Il PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento 6.7 (testo 2), avvertendo che il testo della proposta deve intendersi modificato in senso analogo a quanto stabilito sull'emendamento 4.15 (testo 2), espungendo l'inciso «determinato secondo quanto previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali», mentre deve intendersi reinserito il riferimento alle più recenti operazioni di finanziamento principali della Banca centrale europea.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) esprime parere favorevole sull'emendamento 6.7 (testo 2), come riformulato.

Il parere del sottosegretario BARETTA è conforme.

La Commissione accoglie l'emendamento 6.7 (testo 2), come riformulato.

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che si passerà alla votazione dell'emendamento 9.154.

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) rileva che in presenza di un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione della Commissione bilancio si pone per il Governo la necessità di chiarire la questione dell'eventuale imposizione fiscale sugli indennizzi.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (*PD*) ritiene che l'emendamento potrebbe essere utilmente trasformato in un ordine del giorno teso a sollecitare l'auspicato chiarimento.

Il sottosegretario BARETTA conviene circa l'opportunità dello strumento dell'ordine del giorno.

Nel pronunciarsi a favore della trasformazione in ordine del giorno, il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) osserva che una votazione sull'emendamento 9.154 che avesse esito negativo rischierebbe di tradursi in un argomento a favore della possibilità di tassare gli indennizzi ai risparmiatori, in piena contraddizione con le intenzioni della Commissione.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (*PD*) condivide le osservazioni del senatore Carraro.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) obietta che le determinazioni del Governo conseguenti all'ordine del giorno potrebbero non essere sufficientemente rapide rispetto all'eventuale azione dell'amministrazione finanziaria.

Il presidente Mauro Maria MARINO rileva che l'operato della Commissione risulterebbe maggiormente efficace se all'eventuale trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento in esame seguisse la presentazione di un'interrogazione finalizzata a ottenere dal Governo una risposta definitiva.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) accetta di trasformare l'emendamento 9.154 in ordine del giorno (*G/2362/25/6*), che il rappresentante del GOVERNO accoglie.

Sull'emendamento 12.7 interviene il sottosegretario BARETTA, rilevando la serietà e l'importanza dell'oggetto della proposta. Propone pertanto la trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (*PD*) condivide la posizione del rappresentante del Governo.

La senatrice BONFRISCO (*CoR*) ritiene che l'emendamento 12.7 sia utile a correggere l'impostazione del decreto-legge n. 59, che trascura l'impatto sociale delle ristrutturazioni in atto del settore bancario, che comportano gravi incertezze sulle prospettive del personale. Specifica quindi che la trasformazione in ordine del giorno sarebbe utile a condizione di recare l'impegno preciso del Governo ad approntare le opportune soluzioni normative nel prosieguo dell'*iter* di conversione del decreto-legge in esame.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (*PD*) osserva che la materia è meritevole di approfondimento, non essendo tuttavia possibile determinare il prosieguo dell'*iter* presso l'altro ramo del Parlamento.

Il sottosegretario BARETTA considera non praticabile la soluzione proposta dalla senatrice Bonfrisco, mentre l'ordine del giorno costitui-

rebbe uno strumento utile in quanto finalizzato ad avviare un confronto specifico sui problemi del personale del settore creditizio.

La senatrice BONFRISCO (*CoR*) insiste quindi per la votazione dell'emendamento 12.7.

Messo ai voti, l'emendamento 12.7 risulta respinto.

Gli emendamenti 12.13 e 12.0.13 sono dichiarati decaduti per assenza dei rispettivi proponenti.

Viene messa ai voti la proposta di coordinamento n. 1, che la Commissione approva.

Si passa quindi alla trattazione degli ordini del giorno precedentemente presentati.

Il sottosegretario BARETTA esprime perplessità sul complesso degli ordini del giorno presentati, i quali comportano la riapertura del dibattito su temi già esaminati compiutamente in sede di trattazione degli emendamenti, anche contraddicendo gli esiti già acquisiti. Viceversa gli ordini del giorno derivanti da emendamenti trasformati, sono accolti. In particolare, è accolto anche l'ordine del giorno G/2362/23/6.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (*PD*) ritiene condivisibile la posizione del rappresentante del Governo.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) osserva che già nel corso del dibattito gli ordini del giorno sono stati riconosciuti strumenti utili a integrare quanto definito sul piano strettamente normativo, come nel caso della vigilanza finalizzata a impedire che la concessione del credito sia subordinata all'accettazione delle clausole di trasferimento di cui al nuovo articolo 48-*bis* del Testo unico bancario, oggetto dell'ordine del giorno G/2362/3/6.

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) rileva un atteggiamento di chiusura del Governo nei confronti degli ordini del giorno, che di fatto consiste nell'elusione dell'auspicata valutazione di merito.

Il presidente Mauro Maria MARINO (*PD*) rammenta che in occasione dell'esame del precedente decreto-legge in materia bancaria la ristrettezza dei tempi disponibili aveva reso la presentazione di ordini del giorno l'unico strumento utile a un serio confronto con il Governo. L'approfondito esame degli emendamenti compiuto ai fini della conversione del decreto-legge n. 59 si è rivelato utile a un dialogo esaustivo con il Governo stesso sulle questioni poste come più urgenti e rilevanti sulla base delle sensibilità della Commissione.

Il sottosegretario BARETTA rileva che l'esame del provvedimento in titolo è consistito in un confronto approfondito, il quale si è concretato in esiti ben definiti. Avverte peraltro di non avere intenzione di sottrarsi a un ulteriore confronto, purché non contraddittorio rispetto a quanto acquisito.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) segnala la rilevanza degli ordini del giorno G/2362/3/6 e G/2362/9/6.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) segnala al Governo l'ordine del giorno G/2362/5/6.

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) richiama l'attenzione sull'ordine del giorno G/2362/9/6.

Il sottosegretario BARETTA suggerisce di riformulare l'ordine del giorno G/2362/3/6, espungendo nella parte dispositiva il verbo «vigilare».

La riformulazione proposta è accolta dal senatore VACCIANO (*Misto*).

L'ordine del giorno G/2362/3/6 (testo 2) è accolto dal sottosegretario BARETTA, il quale si sofferma quindi sull'ordine del giorno G/2362/9/6, suggerendo di modificarlo affinché l'impegno del Governo consista nella valutazione dell'opportunità di adottare provvedimenti volti a evitare ingiustificate richieste di adeguamento delle garanzie sui finanziamenti in essere a fronte della costituzione di nuovi pegni.

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) accetta di riformulare l'ordine del giorno nel senso proposto.

Il sottosegretario BARETTA accoglie quindi l'ordine del giorno G/2362/9/6 (testo 2).

In esito a distinte e successive votazioni tutti i rimanenti ordini del giorno risultano respinti.

La Commissione conferisce infine mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, autorizzandoli ad apportare le modifiche di coordinamento e formali che risultassero necessarie.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che le sedute già convocate alle ore 8,30 e 14,30 di domani non avranno luogo.

La seduta termina alle ore 21,50.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2362**

(al testo del decreto-legge)

G/2362/1/6

STEFANI, TOSATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

premesso che:

con l'articolo 2 viene introdotto nel nostro ordinamento giuridico il cosiddetto «patto marciano», ossia un accordo tra cliente e il soggetto finanziatore relativo alla prestazione di garanzia a fronte di un finanziamento. Nello specifico la norma prevede che il contratto di finanziamento possa essere garantito dal trasferimento, in favore del creditore, della proprietà di un immobile o di un altro diritto immobiliare dell'imprenditore. Tale trasferimento si intende sospensivamente condizionato all'inadempimento del debitore;

appare inverosimile prevedere una norma che consenta alle banche di intendere quale inadempimento (dell'imprenditore) la non corrispondenza di poche rate, anche non consecutive, per far sorgere, nei sei mesi successivi, il diritto della banca ad escutere la garanzia;

impegna il Governo:

ad adottare con urgenza ogni provvedimento utile, anche normativo, che consenta di allungare le tempistiche di mancato pagamento che danno luogo ad inadempimento passando dalle attuali rate a non meno di otto rate o comunque superiori.

G/2362/2/6

STEFANI, TOSATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

premessi che:

Con l'articolo 2 viene introdotto nel nostro ordinamento giuridico il cosiddetto «patto marciano», ossia un accordo tra cliente e il soggetto finanziatore relativo alla prestazione di garanzia a fronte di un finanziamento. Nello specifico la norma prevede che il contratto di finanziamento possa essere garantito dal trasferimento, in favore del creditore, della proprietà di un immobile o di un altro diritto immobiliare dell'imprenditore. Tale trasferimento si intende sospensivamente condizionato all'inadempimento del debitore.

Parrebbe che per finanziamenti in essere, e qualora le parti decidano di sostituire il bene originariamente dato in garanzia, vi sia la necessità di stipulare un «nuovo» atto notarile che preveda la modifica delle condizioni contrattuali, e che il debitore debba fornire una garanzia su di un immobile di pari valore, ma se ciò non accadesse, la banca potrebbe richiedere condizioni economico-finanziarie peggiorative;

impegna il Governo:

ad adottare con urgenza ogni provvedimento utile, anche normativo, che consenta di escludere il rischio di condizioni contrattuali peggiorative per l'imprenditore che, per i finanziamenti in essere, sostituisca l'abitazione principale originariamente concessa in garanzia con altri immobili, nonché garantendo la vigilanza sull'applicazione della norma, così evitando un ingiustificato spopolamento dei beni dell'imprenditore.

G/2362/3/6 (testo 2)

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge in esame in 6a Commissione Finanze Atto Senato n. 2362 concernente «Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione» all'articolo 2, comma 1, reca la disciplina del finanziamento alle

imprese garantito dal trasferimento di proprietà immobiliari o altri diritti reali immobiliari sospensivamente condizionato;

in particolare in caso di inadempimento al pagamento, il creditore può attivare la procedura per rivalersi sul diritto immobiliare posto a garanzia, notificando la volontà al debitore o al titolare del diritto reale immobiliare, di avvalersi degli effetti del patto di trasferimento, chiedendo al presidente del tribunale del luogo dove si trova l'immobile la nomina di un perito per la stima del diritto immobiliare reale oggetto del patto. Il trasferimento può avvenire anche quando il diritto reale immobiliare è sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione;

a tal fine nel Testo unico bancario (TUB, decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) è stato introdotto il nuovo articolo 48-*bis*, che al comma 1 prevede che il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca – o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico – può essere garantito dal trasferimento della proprietà di un immobile, o di un altro diritto immobiliare, dell'imprenditore o di un terzo, in favore del creditore o di una società controllata o collegata che sia autorizzata ad acquistare, detenere, gestire e trasferire diritti reali immobiliari. Tale trasferimento si verifica in caso di inadempimento del debitore;

considerato che:

mercoledì 9 marzo 2016 le Commissioni Finanze della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica hanno espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni allo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17 /UE (cd. Mortgage Credit Directive), in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali (A.G. 256);

in particolare, lo schema di decreto legislativo introducendo un nuovo articolo 120-*quinqüiesdecies* nel Testo unico bancario, ha previsto che le parti del contratto di credito possono convenire espressamente, al momento della conclusione del contratto o successivamente che, in caso di inadempimento del consumatore, la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l'estinzione del debito, fermo restando il diritto del consumatore all'eccedenza;

in sede di espressione del parere parlamentare sullo schema di decreto, è emersa la necessità di specificare meglio la portata della norma in questione, al fine di assicurarne la piena applicabilità, garantendo un adeguato bilanciamento tra gli interessi delle parti;

pertanto le Commissioni Finanze di Camera e Senato hanno approvato alcune condizioni, impegnando il Governo, in particolare, a specificare che il finanziatore non può condizionare l'erogazione del mutuo all'inserimento nel contratto di credito della clausola;

impegna il Governo affinché, nei contratti di finanziamento, la parte finanziatrice non condizioni la concessione del credito all'inserimento ne-

gli stessi delle clausole di trasferimento previste dal nuovo articolo 48-*bis* del TUB.

G/2362/3/6

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in esame in 6a Commissione Finanze Atto Senato n. 2362 concernente «Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione» all'articolo 2, comma 1, reca la disciplina del finanziamento alle imprese garantito dal trasferimento di proprietà immobiliari o altri diritti reali immobiliari sospensivamente condizionato;

in particolare in caso di inadempimento al pagamento, il creditore può attivare la procedura per rivalersi sul diritto immobiliare posto a garanzia, notificando la volontà al debitore o al titolare del diritto reale immobiliare, di avvalersi degli effetti del patto di trasferimento, chiedendo al presidente del tribunale del luogo dove si trova l'immobile la nomina di un perito per la stima del diritto immobiliare reale oggetto del patto. Il trasferimento può avvenire anche quando il diritto reale immobiliare è sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione;

a tal fine nel Testo unico bancario (TUB, decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) è stato introdotto il nuovo articolo 48-*bis*, che al comma 1 prevede che il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca – o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico – può essere garantito dal trasferimento della proprietà di un immobile, o di un altro diritto immobiliare, dell'imprenditore o di un terzo, in favore del creditore o di una società controllata o collegata che sia autorizzata ad acquistare, detenere, gestire e trasferire diritti reali immobiliari. Tale trasferimento si verifica in caso di inadempimento del debitore;

considerato che:

mercoledì 9 marzo 2016 le Commissioni Finanze della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica hanno espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni allo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17 /UE (cd. Mortgage Credit Directive), in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali (A.G. 256);

in particolare, lo schema di decreto legislativo introducendo un nuovo articolo 120-*quinqüesdecies* nel Testo unico bancario, ha previsto

che le parti del contratto di credito possono convenire espressamente, al momento della conclusione del contratto o successivamente che, in caso di inadempimento del consumatore, la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l'estinzione del debito, fermo restando il diritto del consumatore all'eccedenza;

in sede di espressione del parere parlamentare sullo schema di decreto, è emersa la necessità di specificare meglio la portata della norma in questione, al fine di assicurarne la piena applicabilità, garantendo un adeguato bilanciamento tra gli interessi delle parti;

pertanto le Commissioni Finanze di Camera e Senato hanno approvato alcune condizioni, impegnando il Governo, in particolare, a specificare che il finanziatore non può condizionare l'erogazione del mutuo all'inserimento nel contratto di credito della clausola;

impegna il Governo:

a vigilare affinché, nei contratti di finanziamento, la parte finanziatrice non condizioni la concessione del credito all'inserimento negli stessi delle clausole di trasferimento previste dal nuovo articolo 48-*bis* del TUB.

G/2362/4/6

BOTTICI, BLUNDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge, Atto Senato n. 2362, recante «Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione»,

premessi che:

l'articolo 7 del decreto-legge in esame dispone, al comma 1, l'acquisizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.A., la società costituita in occasione del salvataggio del Banco di Napoli nel 1997 allo scopo di recuperare i crediti in sofferenza. A fronte del trasferimento delle azioni della Società e riconosciuto un corrispettivo non superiore a 600.000 euro, pari al loro valore nominale. Il comma 2 prevede che successivamente all'acquisizione la Società potrà estendere la sua operatività, acquistando e gestendo crediti e altre attività finanziarie anche da soggetti diversi dal Banco di Napoli;

la Relazione tecnica allegata al decreto-legge in esame riferisce che la disposizione in esame prevede che le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.A., siano interamente trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze, a

fronte di un corrispettivo non superiore ad euro 600.000 pari al valore nominale delle azioni trasferite.

Alla copertura dell'onere, pari a 600.000 euro per l'anno 2016, si provvede ai sensi dell'articolo 13;

considerato altresì che la norma prevede l'acquisizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, da Banca Intesa San Paolo S.p.A., dell'intero capitale di una entità societaria – e considerate le norme civilistiche vigenti in tema di responsabilità «illimitata» per le obbligazioni societarie, nel caso in cui si tratti di capitale detenuto da un unico proprietario;

impegna il Governo:

a fornire ogni elemento informativo utile in merito ai dati contabili e di bilancio che siano idonei a certificare il grado di equilibrio economico-finanziario e patrimoniale del medesimo soggetto e l'esposizione debitoria verso terzi, nonché, anche indicazioni «quantitative» in merito ai risultati raggiunti nell'ambito di operatività svolta sinora in tema di recupero e gestione dei crediti rispetto alla massa «attiva» originariamente intestata al disciolto Banco di Napoli S.p.A.

G/2362/5/6

CATALFO, BOTTICI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2362 di conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione;

premesso che:

l'articolo 12 del decreto-legge in esame introduce una deroga, per gli anni 2016 e 2017, con riferimento al personale del credito, alla disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali. La deroga concerne i requisiti di anzianità anagrafica e/o contributiva per l'accesso all'assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo;

l'ultimo comma del citato articolo, stabilisce che dall'attuazione delle disposizioni previste non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

considerato che:

al riguardo, il Servizio del bilancio del Senato fa presente che il preventivo 2016 del Fondo cosiddetto ABI (istituito presso l'INPS ed autonomo) prevede un disavanzo d'esercizio complessivo pari a 15,375

milioni di euro e un avanzo patrimoniale, ovviamente in riduzione per pari importo, che dovrebbe scendere a complessivi 44 milioni di euro a fine 2016;

Per quanta riguarda i contributi e i trattamenti correlati all'assegno straordinario:

– quanto ai contributi straordinari il rendiconto 2014 riporta 549,550 milioni di euro e il preventivo 2016 indica 467,315 milioni di euro

– quanto agli oneri assegni straordinari il rendiconto 2014 riporta 559,279 milioni di euro e il preventivo 2016 indica 465,836 milioni di euro

in relazione alla normativa di principio riguardante la materia, emerge, almeno teoricamente, il problema tipicamente correlato a forme di contribuzione obbligatoria, rappresentato dalla loro deducibilità fiscale, con conseguenti effetti di contrazione del gettito fiscale;

in merito a tali effetti, già prospettati dal Servizio già in relazione alla cosiddetta legge Fornero (92/2012), la nota tecnica integrativa depositata dal Governo in occasione dell'esame parlamentare precisò che, se da un lato i contributi di finanziamento sono deducibili fiscalmente, dall'altro le prestazioni erogate a carico dei Fondi risultano comunque imponibili. Inoltre, e con riferimento al complessivo provvedimento, la nota tecnica sottolineò che non erano stati computati gli effetti di maggiori entrate fiscali derivanti dal miglioramento delle prestazioni di ammortizzatori sociali. Sulla base di tali premesse, la nota tecnica confermò che l'operare della deducibilità fiscale dei contributi di finanziamento dei fondi bilaterali risultava essere coerente con gli equilibri finanziari valutati in sede di relazione tecnica;

in linea teorica va ribadito che gli effetti indiretti possono essere considerati nella valutazione finanziaria di un provvedimento se automatici, cioè destinati ad operare a prescindere da qualsiasi ulteriore circostanza oltre a quelle che si scontano nell'analisi. Risponde pertanto a tale criterio la necessita di considerare gli effetti fiscali indotti automaticamente dalla contribuzione (i.e. la sua deducibilità fiscale) mentre scontare anche le prestazioni – ovviamente assoggettate ad imposta presuppone *in primis* che tali prestazioni siano erogate (il che non è automatico) e che il derivante gettito fiscale corrisponda alla perdita scaturente dalla deducibilità dei contributi, in valore assoluto e in termini di allineamento temporale. In linea generale in materia contributiva, è prassi considerare gli effetti fiscali automatici di deducibilità dei contributi, senza procedere ulteriormente analizzando gli effetti fiscali ulteriori scaturenti da un aumento dei trattamenti.

In pratica, nel caso in esame, i dati di consuntivo relativi al 2014 e quelli del preventivo 2016 suggeriscono con decisione che di fatto l'intero ammontare dei contributi viene destinato al pagamento dei trattamenti di sostegno al reddito, con ciò attivando quel meccanismo finanziario di

compensazione degli oneri determinati dalla deducibilità fiscale dei contributi descritto dalla nota tecnica;

impegna il Governo:

a fornire chiarimenti in merito al fatto che un aumento dei contributi *de quibus* si traduca *ex post* in maggiori prestazioni complessive, in quanto non necessariamente conseguenti alla mera possibilità di estendere temporalmente tali trattamenti;

a prevedere lo stanziamento di opportune risorse in caso di eventuali scostamenti di bilancio in relazione all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legge in esame.

G/2362/6/6

BLUNDO, BOTTICI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge, Atto Senato n. 2362, recante «Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione»;

premessi che:

il Capo II del decreto reca una serie di misure in favore degli investitori delle 4 banche oggetto della procedura di risoluzione nel novembre scorso (Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, Banca delle Marche, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio di Chieti) che hanno investito in obbligazioni delle banche stesse. In sostanza, per quanto riguarda i rimborsi gli obbligazionisti delle 4 Banche in risoluzione - Marche, Banca Etruria, CariChieti, CariFerrara - essi sono automatici fino all'80 per cento e, per chi non rientra in quei parametri, è previsto il ricorso all'arbitrato;

considerato che:

la gravissima crisi economica che stiamo attraversando è iniziata come crisi finanziaria nel 2007 negli Stati Uniti. È ormai generalmente riconosciuto che una delle cause della crisi finanziaria statunitense che ha poi contagiato, con effetti diversi, tutto il globo è stata la sovrapposizione tra banche d'affari e banche commerciali che ha dato origine al fenomeno della cosiddetta «banca universale» una banca, cioè, che esercita accanto alle tradizionali attività di credito alla clientela anche attività di investimento speculativo sui mercati finanziari (*trading*);

nell'ottobre 2012, su mandato della Commissione europea, un gruppo di esperti presieduto dal governatore della Banca centrale finlandese, Erkki Liikanen, incaricato di elaborare un rapporto sulle misure ne-

cessarie per ridurre le conseguenze del fallimento delle grandi banche, ha presentato un documento (cosiddetto Liikanen Report) contenente una serie di proposte di modifica strutturale del sistema bancario europeo tra le quali vi era anche la separazione delle attività di *trading* dalle altre attività bancarie. Tali attività, secondo la proposta Liikanen, dovrebbero essere svolte da entità legalmente e finanziariamente indipendenti, all'interno del medesimo gruppo bancario;

considerato che il Rapporto Liikanen ha dato origine alla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, COM (2014) 43, che ad oggi risulta non essere ancora attuata;

considerato, altresì, che in entrambi i rami del Parlamento giacciono numerose proposte di legge trasversali a tutti gli schieramenti politici, che chiedono la separazione delle attività bancarie onde evitare che le crisi finanziarie originate da decisioni speculative possano produrre effetti di contagio all'economia reale con ripercussioni esiziali nei confronti dei risparmi delle famiglie e delle imprese impegna il Governo ad adottare tutte le necessarie misure normative volte a perseguire la separazione finanziaria e giuridica tra banche commerciali e banche d'affari.

G/2362/7/6

CAPPELETTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2362, disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione;

premessi che:

Gli articoli 8 e s.s. del capo II, recante misure in favore degli investitori in banche, prevedono la possibilità che, in presenza di determinati presupposti di ordine patrimoniale e reddituale, gli investitori che abbiano acquistato gli strumenti finanziari entro la data del 12 giugno 2014 e che li detenevano alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione, possono conseguire un indennizzo forfetario a carico del Fondo di solidarietà nella misura dell'80 per cento del corrispettivo di acquisto degli strumenti finanziari al netto degli importi esclusi, senza necessità di esperire l'apposita procedura arbitrale prevista dalla legge di stabilità 2016;

la disciplina risulta essere applicabile solo nei confronti degli investitori nelle banche elencate all'articolo 8 del disegno di legge in esame: Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., Banca delle Marche S.p.A., Banca popolare dell'Etruria e del Lazio S.p.A., Cassa di risparmio di Chieti S.p.A.

considerato che:

sono migliaia gli investitori della Banca Popolare di Vicenza e della Veneto Banca vittime delle decisioni dei Consigli d'amministrazione in merito al valore gonfiato delle azioni (le azioni valutate con il bilancio 2014 a 62 euro si sono svalutate fino a 6 euro e oggi, con l'aumento di capitale in corso valgono solo 10 centesimi) all'obbligo di diventare soci in cambio di prestiti, mutui, affidamenti, all'impossibilità di uscire dalla trappola qualora gli azionisti volessero vendere quelle azioni (in quanta azioni non quotate in un mercato regolamentato), con l'aggravante che alcuni di loro si sono ritrovati in cambio azioni, come accaduto agli obbligazionisti della BpVi che si sono visti rimborsare anticipatamente in azioni il prestito obbligazionario, decisione presa dalla banca per evitare in *extremis* la bocciatura da parte della BCE;

negli scandali finanziari riguardanti le banche popolari venete risultano coinvolti complessivamente per la Banca Popolare di Vicenza circa 100 mila risparmiatori sparsi in tutto il Paese e circa 18 mila Enti, Aziende o persone giuridiche, e per Veneto Banca oltre 80 mila soci;

i soci hanno subito perdite per oltre 6 miliardi di euro per la sola Banca popolare di Vicenza, e di oltre 5 miliardi di euro per Veneto Banca;

l'attività posta in essere dalla Banca d'Italia e da Consob, nella veste di autorità vigilanti sulla corretta operatività degli intermediari finanziari italiani e di tutela degli investitori, non ha evitato il verificarsi di tale situazione, che non danneggia solo gli investitori ma l'immagine dell'intero sistema finanziario italiano;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare idonee misure volte al ristoro e al risarcimento dei danni patiti dai risparmiatori della Banca Popolare di Vicenza e della Veneto Banca, la cui situazione va adeguatamente considerata alla luce di quanto esposto in premessa.

G/2362/8/6

BLUNDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge, Atto Senato n. 2362, recante la «Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione»,

premessi che:

nel titolo II il decreto si occupa delle misure in favore degli investitori in banche in liquidazione (articolo 9) prevedendo rimborsi ai clienti delle 4 banche oggetto della procedura di risoluzione nel novembre scorso

(Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, Banca delle Marche, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio di Chieti) che hanno investito in obbligazioni delle banche stesse. Previsto dunque un rimborso forfettaggio a favore di coloro che hanno acquistato obbligazioni entro la data del 12 giugno 2014, fino all'80 per cento, senza arbitrato, a condizione che ricorrano due condizioni:

- un reddito lordo molto basso, sotto 35mila euro,
- un patrimonio mobiliare sotto 100 mila euro.

in sostanza, per quanta riguarda i rimborsi gli obbligazionisti delle 4 Banche in risoluzione – Marche, Banca Etruria, CariChieti, CariFerrara – essi sono automatici fino all'80 per cento e, per chi non rientra in quei parametri, è previsto il ricorso all'arbitrato.

considerato altresì che:

per quanto riguarda il risarcimento dei risparmiatori truffati, esistono situazioni peculiari e particolari che meritano una particolare attenzione, come coloro che hanno realizzato lavori di ricostruzione nel comune di Pizzoli in Abruzzo, finanziati dalla filiale della Banca Etruria. Solo nel comune di Pizzoli, sono andati persi dieci milioni di euro in azioni e obbligazioni subordinate emesse dalla vecchia Banca Etruria;

Pizzoli è una cittadina in provincia dell'Aquila a 740 metri sopra il livello del mare e con poco più di quattromila abitanti, mille dei quali coinvolti nel *crack* finanziario riferito alle azioni e obbligazioni subordinate andate in fumo, risucchiate nel gorgo della «vecchia» banca Etruria. Un paesano su quattro. Un intero borgo rischia il fallimento perché ha creduto e «investito» in massa nei prodotti finanziari a rischio della (sua) Banca Etruria.

impegna il Governo:

in relazione al risarcimento dei risparmiatori di Banca Etruria, ad adottare ogni iniziativa necessaria a tutelare maggiormente le realtà locali come quella del comune di Pizzoli, impegnate nella ricostruzione post terremoto dell'Aquila;

ad adottare ogni iniziativa utile a porre adeguati vincoli al fine di fare in modo che la nuova Banca popolare dell'Etruria e del Lazio S.p.A., istituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 22 novembre 2015, n.183, emetta nuove obbligazioni dello stesso valore di quelle vanificatesi in precedenza, nonché, per risarcire i risparmiatori con strumenti potenzialmente più in salute dei loro diretti antenati, a fare in modo che oltre alla restituzione del loro valore originario, vengano pagate anche le cedole dando la possibilità a coloro che lo volessero, di liberarsene subito, oppure di venderle nel mercato secondario.

G/2362/9/6 (testo 2)

STEFANI, TOSATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

premessi che:

Il pegno non possessorio potrebbe costituire un utile strumento a disposizione delle imprese perché consente un impiego produttivo del bene, che facilita il perseguimento della continuità aziendale, ma desta perplessità nell'ipotesi in cui venga applicato anche ai finanziamenti in essere, perché rischia di amplificare la sproporzione contrattuale tra banca e impresa;

il timore che ci sia una indebita richiesta di adeguamento delle garanzie sui finanziamenti in essere, a fronte della costituzione di nuovi pegni;

occorre quindi, valutare l'opportunità di prevedere una stretta vigilanza sull'operatività delle banche in modo da minimizzare il rischio, garantendo la tutela dell'imprenditore che acconsenta all'apposizione del vincolo patrimoniale su un bene produttivo

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni provvedimento utile, anche normativo, che consenta di evitare ingiustificate richieste di adeguamento delle garanzie sui finanziamenti in essere a fronte della costituzione di nuovi pegni.

G/2362/9/6

STEFANI, TOSATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

premessi che:

Il pegno non possessorio potrebbe costituire un utile strumento a disposizione delle imprese perché consente un impiego produttivo del bene, che facilita il perseguimento della continuità aziendale, ma desta perplessità nell'ipotesi in cui venga applicato anche ai finanziamenti in es-

sere, perché rischia di amplificare la sproporzione contrattuale tra banca e impresa;

il timore che ci sia una indebita richiesta di adeguamento delle garanzie sui finanziamenti in essere, a fronte della costituzione di nuovi pegni;

occorre quindi, valutare l'opportunità di prevedere una stretta vigilanza sull'operatività delle banche in modo da minimizzare il rischio, garantendo la tutela dell'imprenditore che acconsenta all'apposizione del vincolo patrimoniale su un bene produttivo

impegna il Governo

ad adottare con urgenza ogni provvedimento utile, anche normativo, che consenta di evitare ingiustificate richieste di adeguamento delle garanzie sui finanziamenti in essere a fronte della costituzione di nuovi pegni.

G/2362/10/6

TOSATO, COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2362 di conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

premesso che:

al *mare magnum* delle commissioni pagate dai clienti agli istituti bancari si aggiungono gli adempimenti e gli oneri a cui si è sottoposti anche solo per aprire un conto corrente o i mille artifici che le banche riescono a scovare per gravare i clienti di ulteriori spese. Si pensi, ad esempio, alla disciplina degli sconfinamenti, per cui i clienti sono costretti a pagare, oltre il legittimo tasso di interesse, anche una commissione;

tra questi balzano sicuramente all'occhio le commissioni dovute per i servizi in *home banking* che, a ben vedere, non avrebbero alcuna ragione di esistere: le operazioni, infatti, essendo svolte in proprio dal cliente e attuate in pieno automatismo telematico dovrebbero essere esenti da qualsiasi costo;

le eventuali spese di gestione del sito dovrebbero infatti essere assorbite dai considerevoli «balzelli» che un sistema piegato al potere delle banche ha permesso di imporre, anche *preater legem*;

Considerato, inoltre che,

il disegno di legge in oggetto prevede norme intitolate a favore degli investitori delle banche in liquidazione ed altre misure finanziarie ed

esecutive volte, ad opinione del Governo, «a semplificare e a rendere più flessibile» il sistema delle garanzie dei crediti concessi agli imprenditori;

in realtà, tali disposizioni, costituiscono, ancora una volta, un *favor* alle banche, a sostegno dei poteri economici del Paese, in quanto accelerano oltremisura le procedure esecutive per lo spossessamento dei beni dati in garanzia e rende altresì difficoltoso e complicato, per gli investitori che hanno perso i propri risparmi nelle quattro Banche in liquidazione, accedere al rimborso (tra l'altro forfettario) a causa dei diversi limiti imposti, nonché dei difficili calcoli da effettuare e della mole di documentazione da allegare;

il Governo, quindi, resta incurante delle problematiche ricadenti sulle piccole e medie imprese, sui commercianti e i professionisti in generale, anche di fronte alle gravi difficoltà economiche che questi si sono trovati a dover affrontare;

se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di gestioni avventate e negligenti ricadano ingiustamente sui loro risparmi, facendo pagare a tanti i costi esosi del profitto di pochi privilegiati;

impegna il Governo:

a prevedere, nel corso dell'*iter* di approvazione del disegno di legge in oggetto, una revisione della disciplina in merito alle commissioni bancarie, al fine di imporre al sistema bancario una normativa più equa e garantista nei confronti dei clienti, assicurando la previsione del divieto di imporre commissioni per le operazioni svolte in proprio in *home banking*.

G/2362/11/6

TOSATO, COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2362 di conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

premesso che:

la pesante crisi economico-finanziaria che ha investito l'economia finanziaria nel 2007 per poi riversarsi gravemente sull'economia reale ha aperto la discussione sulla patrimonializzazione degli istituti di credito e sugli eccessivi livelli di rischio che questi ultimi assumono, facendo emergere il drammatico problema dell'abuso delle leve finanziarie e della qualità degli strumenti finanziari detenuti dalle banche stesse;

il problema della ricapitalizzazione delle banche si è così proposto anche in sede europea in cui, in seguito alla sopravvenuta necessità di interventi statali di salvataggio degli istituti di credito, si è proposta l'introduzione del principio del *bail-in*, ossia di un principio che regoli il risanamento e la risoluzione degli enti creditizi in un quadro di sorveglianza armonizzato che sia in grado di limitare il più possibile il ricorso a finanziamenti pubblici per il salvataggio degli istituti che, però, tradotto nel nostro Paese, ha causato delle conseguenze inaspettate anche sui piccoli investitori non professionisti;

premesso inoltre che:

il disegno di legge in oggetto prevede norme intitolate a favore degli investitori delle banche in liquidazione ed altre misure finanziarie ed esecutive volte, ad opinione del Governo, «a semplificare e a rendere più flessibile» il sistema delle garanzie dei crediti concessi agli imprenditori;

in realtà, tali disposizioni, costituiscono, ancora una volta, un *favor* alle banche, a sostegno dei poteri economici del Paese, in quanto accelerano oltremisura le procedure esecutive per lo spossessamento dei beni dati in garanzia e rende altresì difficoltoso e complicato, per gli investitori che hanno perso i propri risparmi nelle quattro Banche in liquidazione, accedere al rimborso (tra l'altro forfettario) a causa dei diversi limiti imposti, nonché dei difficili calcoli da effettuare e della mole di documentazione da allegare;

la disciplina, di certo, si è resa necessaria, da un lato, a causa della crisi finanziaria che ha causato un numero pericoloso di sofferenze bancarie e crediti non rimborsati nel nostro sistema bancario, dall'altro, per aiutare quest'ultimo a superare indenne la crisi finanziaria appena trascorsa e le relative conseguenze, ancora pericolose, che questa ha lasciato in termini di titoli tossici presenti nei bilanci delle banche italiane e di situazioni patrimoniali a rischio di crisi;

considerato inoltre che:

la responsabilità dell'attuale situazione è imputabile anche, e in buona parte, alla gestione negligente di alcuni vertici che, nell'impunità e nell'irresponsabilità più totale, hanno contribuito ad aggravare la situazione patrimoniale delle banche da loro gestite, consapevoli che poi i rischi sarebbero ricaduti sui risparmiatori, non risparmiando neanche le fasce più deboli;

semberebbe quindi ugualmente necessario prevedere una riorganizzazione del sistema creditizio che stabilisca la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, ossia tra le banche che raccolgono e distribuiscono credito ad imprese e famiglie e le banche che operano nei mercati finanziari con attività speculative ad alto rischio;

l'effetto di una riorganizzazione del sistema bancario, attraverso precise distinzioni delle partecipazioni azionarie e un diverso trattamento fiscale che avvantaggi le banche commerciali, comporterebbe una consi-

stente immissione di liquidità che potrebbe risollevarne l'economia reale e la situazione economica di imprese e famiglie colpite duramente da tutti questi anni di crisi;

considerato infine che:

se il principio della separazione fosse stato introdotto prima si sarebbero potute contenere tutte le drammatiche conseguenze che i nostri cittadini hanno scontato: da un lato, le continue ricapitalizzazioni degli istituti di credito e il *credit crunch* che hanno innescato una grave carenza di liquidità delle imprese; dall'altro, la crisi dei debiti sovrani e le conseguenti politiche di austerità che hanno portato a manovre economiche procicliche ed aumentato la pressione fiscale diretta ed indiretta, causando l'aumento indiscriminato dei prezzi, anche dei prodotti di prima necessità, con una significativa perdita di potere d'acquisto da parte delle famiglie;

da ultimo, si sarebbero potute anche evitare le procedure di risoluzione che hanno interessato le quattro banche CariFerrara, Banca Etruria, Banca Marche e CariChieti, i cui oneri sono ricaduti pesantemente anche sui risparmiatori, tra cui pensionati e fasce economicamente meno agiate, che hanno visto svanire il loro piccolo capitale accumulato con enorme fatica;

impegna il Governo,

a prevedere, in opportuni provvedimenti, una riorganizzazione del sistema bancario al fine di introdurre un principio attraverso il quale venga valorizzato il modello di banca tradizionale che raccoglie depositi ed eroga credito alle famiglie e al sistema produttivo rispetto alle banche d'affari che attuano operazioni finanziarie ad alto rischio, prevedendo altresì delle agevolazioni fiscali a favore delle prime, tenuto conto della loro attività a sostegno dell'economia reale e in particolar modo in favore delle piccole e medie imprese, come specificato in premessa.

G/2362/12/6

TOSATO, COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2362 di conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

premessi che:

e noto come l'attuale crisi finanziaria, generata dal crollo dei mutui *sub-prime* nell'estate del 2008 che portò al fallimento a catena di alcune banche d'affari, tra cui la celeberrima *Lehman Brothers*, si sia poi

riversata sull'economia reale del mondo intero, e in particolare, in Europa, del nostro Paese, con ripercussioni gravissime sui livelli occupazionali, sull'attività delle imprese, soprattutto delle piccole e medie, e sullo stato di salute dei bilanci pubblici;

la bolla finanziaria che ha portato alla conseguente crisi mondiale è stato il risultato di una ripetuta e globale pratica di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità dovuta ad un utilizzo spropositato di alte leve finanziarie associate alla compravendita di titoli tossici, al fine di moltiplicare i profitti di investitori desiderosi di accumulare immensi guadagni a fronte di un investimento minimo di capitale;

tra gli strumenti finanziari maggiormente usati si ritrovano i derivati, associati a leve finanziarie elevate, oggetto di contrattazione in molti mercati, soprattutto in quelli al di fuori dei centri borsistici ufficiali, ossia in mercati non regolamentati, i cosiddetti OTC, creati da istituzioni finanziarie e da professionisti tramite reti telematiche, secondo il principio dell'incontro tra la domanda e l'offerta, in maniera slegata rispetto all'andamento delle Borse Mondiali;

la tanto decantata autoregolamentazione del mercato si è rivelata fallimentare e rischiosa in quanto il sistema finanziario, sottratto ad ogni tipo di controllo istituzionale, ha lasciato il passo a prassi speculative rischiosissime, in cui gli operatori si sono sottratti a qualsiasi responsabilità di ordine debitorio ed etico;

in caso di fallimento di uno solo di questi soggetti, l'elevata interconnessione del sistema bancario speculativo espone al rischio di *default* l'intero sistema finanziario e bancario di un Paese, con ripercussioni anche internazionali, e richiede la necessità di un intervento statale con giganteschi piani di salvataggio e ricapitalizzazione, così come è avvenuto negli Stati Uniti d'America;

la ricapitalizzazione pubblica delle banche è uno strumento di salvataggio estremamente iniquo nei confronti dei cittadini su cui lo Stato che stanziava i fondi per la ricapitalizzazione scarica il peso di debiti accumulati da un sistema finanziario pensato per far incassare dei profitti elevatissimi a pochi speculatori senza scrupoli, socializzando però il passivo in caso di perdita;

l'Unione europea, infatti, dopo anni di crisi e ricapitalizzazioni pubbliche gravanti sui cittadini, si è risolta all'introduzione, nell'ambito dell'opera di armonizzazione dei modelli bancari, del principio del *bail-in* nella risoluzione delle crisi bancarie, che, però, tradotto nel nostro Paese, ha causato delle conseguenze inaspettate anche sui piccoli investitori non professionisti;

a questo proposito, sembrerebbe altresì necessaria la previsione di ulteriori misure che possano perfezionare, ovviamente nel rispetto della legislazione europea, il quadro degli strumenti prudenziali al fine di contenere l'abuso degli strumenti finanziari, la deflagrazione delle conseguenti crisi e le loro inevitabili ripercussioni sull'economia reale, come anche sui debiti sovrani. Il tutto al fine di non far ricadere il peso economico di questi fenomeni sui cittadini e sulle imprese;

considerato che:

il compito dello Stato, soprattutto in una fase di congiuntura economica così grave, è quello di porre in essere una politica economica espansiva al fine di creare degli ammortizzatori sociali ed economici in modo da tutelare i propri cittadini e le proprie imprese e non quello di salvaguardare lo *status quo* di istituti bancari e finanziari che senza alcun riguardo etico praticano attività di speculazione rischiose nella convinzione che le eventuali ripercussioni negative saranno poi pagate dalla società civile;

in una ottica di necessaria esigenza di eticità che deve informare gli enti della pubblica Amministrazione si ritiene giusto e adeguato l'intervento della Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 2013) nella parte in cui ha profondamente innovato la normativa riguardante il ricorso a strumenti finanziari derivati da parte degli enti territoriali, rendendo permanente il divieto per detti enti di ricorrere a tali strumenti, salvo le ipotesi espressamente consentite dalla legge;

tra il 1998 e il 2008, il nostro Paese ha fatto un ingente uso di strumenti finanziari, in particolare di *cross-currency swap* e di *interest rate swap*, ma anche di cessioni di crediti in cartolarizzazioni a cui si è parallelamente accompagnata un'implementazione normativa volta a snellire le procedure e a favorire la crescita dei mercati finanziari. Ma, se fino al 2008 lo Stato ne aveva guadagnato un ricavo di 8 miliardi, con l'arrivo della crisi il *trend* si è invertito;

in questa spirale di debiti sono coinvolti i principali Comuni italiani, tra cui Milano, Torino, Genova, Reggio Calabria, Firenze, Teramo, Pisa, Benevento e Pistoia, così come le regioni del Lazio, del Piemonte e della Toscana, per un ammontare debitorio di difficile stima;

già le leggi finanziarie del 2007 e del 2008 avevano, rispettivamente, limitato l'utilizzo di strumenti finanziari derivati da parte di regioni ed enti locali e improntato la sottoscrizione dei contratti a criteri di massima trasparenza, anche una luce dei debiti accumulati dai diversi enti della Pubblica Amministrazione, compresa l'amministrazione sanitaria e pubblica e le agenzie di trasporto, che hanno utilizzato fondi pubblici per acquisire strumenti derivati e simili titoli finanziari;

considerato infine che:

il disegno di legge in oggetto prevede norme intitolate a favore degli investitori delle banche in liquidazione ed altre misure finanziarie ed esecutive volte, ad opinione del Governo, «a semplificare e a rendere più flessibile» il sistema delle garanzie dei crediti concessi agli imprenditori;

in realtà, tali disposizioni, costituiscono, ancora una volta, un *favor* alle banche, a sostegno dei poteri economici del Paese, in quanto accelerano oltremisura le procedure esecutive per lo spossessamento dei beni dati in garanzia e rende altresì difficoltoso e complicato, per gli investitori che hanno perso i propri risparmi nelle quattro Banche in liquidazione, ac-

cedere al rimborso (tra l'altro forfettario) a causa dei diversi limiti imposti, nonché dei difficili calcoli da effettuare e della mole di documentazione da allegare;

la disciplina, di certo, si è resa necessaria, da un lato, a causa della crisi finanziaria che ha causato un numero pericoloso di sofferenze bancarie e crediti non rimborsati nel nostro sistema bancario, dall'altro, per aiutare quest'ultimo a superare indenne la crisi finanziaria appena trascorsa e le relative conseguenze, ancora pericolose, che questa ha lasciato in termini di titoli tossici presenti nei bilanci delle banche italiane e di situazioni patrimoniali a rischio di crisi;

in realtà, la responsabilità dell'attuale situazione è imputabile anche, e in buona parte, alla gestione negligente di alcuni vertici che, nell'impunità e nell'irresponsabilità più totale, hanno contribuito ad aggravare la situazione patrimoniale delle banche da loro gestite, consapevoli che poi i rischi sarebbero ricaduti sui risparmiatori, non risparmiando neanche le fasce più deboli;

impegna il Governo, a prevedere gli opportuni provvedimenti al fine di:

a) escludere i soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione ad alto rischio, intendendosi per queste utilizzo di alte leve finanziarie ed emissione di titoli tossici, dalla partecipazione alle procedure di gare d'appalto bandite dalla pubblica Amministrazione per l'affidamento di servizi bancari e finanziari;

b) estendere permanentemente a tutti gli enti della Pubblica Amministrazione il divieto di ricorso a strumenti finanziari derivati, come già stabilito dalla Legge di stabilità 2014 che però prevede un tale divieto solo per gli enti territoriali.

G/2362/13/6

TOSATO, COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2362 di conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

premessi che:

con l'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si è introdotto l'obbligo del pagamento elettronico per le prestazioni professionali. La disciplina prevede che «a decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effet-

tano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito». Il decreto Ministeriale, così come stabilito del decreto-legge, ha successivamente stabilito a 30 euro, l'importo minimo oltre il quale si rende obbligatorio per gli esercenti accettare il pagamento elettronico da parte del cliente;

la legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) ne ha ulteriormente esteso l'applicazione, con il comma 4-*bis*, del suddetto articolo 15, prevedendo l'obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti elettronici anche per i pagamenti di importo contenuto, ovvero quelli di importo inferiore a 5 euro, prevedendo anche delle sanzioni, a partite dall'aprile del 2016, per coloro che non si adegueranno alla nuova normativa; a tal fine, il 4-*bis* prevedeva anche l'emanazione entro il 10 febbraio 2016, a cui non si è mai provveduto, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di un decreto per assicurare l'attuazione del regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento e del Consiglio europeo;

suddetto regolamento, in vigore dall'8 giugno 2015, stabilisce l'uniformazione delle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento operate con carta stabilendo l'applicazione di massimali uniformi di commissioni interbancarie; sulle transazioni nazionali ed transnazionali effettuate nei paesi dell'UE;

in Italia, però, non essendo stato ancora emanato il decreto di attuazione del regolamento (UE) n. 751/2015, la previsione dell'articolo 15 ha soltanto aggravato ulteriormente gli esercenti, senza alcun particolare vantaggio per i consumatori, la maggior parte dei quali, secondo ripetute stime, non sente la necessità di dover cambiare le proprie abitudini di pagamento;

infatti, mentre, per i consumatori, normalmente, non sono previste commissioni, non è così per gli esercenti che sono costretti a versare alle banche delle esose commissioni, quasi fosse un'imposta aggiuntiva gravante su questa parte di contribuenti. La percentuale di commissioni da versare agli istituti di credito, calcolata sugli importi incassati mediante carta di credito o di debito, è infatti pari a: in caso di *bancomat*, dallo 0,5 per cento allo 0,7 per cento e, in caso di carte di credito o *prepagate*, dall'1 per cento fino al 4 per cento. A questi costi si devono poi sommare la spesa per l'affitto del POS per un costo totale che raggiunge il 2-3 per cento del fatturato;

secondo il regolamento (UE) n. 751/2015, invece, a decorrere dal 9 dicembre 2015, è previsto un limite all'applicazione delle commissioni interbancarie pari allo 0,3 per cento del valore della singola transazione per le carte di credito e allo 0,2 per cento per le carte di debito e *prepagate*;

considerato, inoltre che,

il disegno di legge in oggetto prevede norme intitolate a favore degli investitori delle banche in liquidazione ed altre misure finanziarie ed esecutive volte, ad opinione del Governo, «a semplificare e a rendere

più flessibile» il sistema delle garanzie dei crediti concessi agli imprenditori;

in realtà, tali disposizioni, costituiscono, ancora una volta, un *favor* alle banche, a sostegno dei poteri economici del Paese, in quanto accelerano oltremisura le procedure esecutive per lo spossessamento dei beni dati in garanzia e rende altresì difficoltoso e complicato, per gli investitori che hanno perso i propri risparmi nelle quattro Banche in liquidazione, accedere al rimborso (tra l'altro forfettario) a causa dei diversi limiti imposti, nonché dei difficili calcoli da effettuare e della mole di documentazione da allegare;

il Governo, quindi, resta incurante delle problematiche ricadenti sulle piccole e medie imprese, sui commercianti e i professionisti in generale, anche di fronte alle gravi difficoltà economiche che questi si sono trovati a dover affrontare;

se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di gestioni avventati e negligenti ricadano ingiustamente sui loro risparmi, facendo pagare a tanti i costi esosi del profitto di pochi privilegiati;

considerato infine che:

nonostante le proteste degli esercenti e delle loro rappresentanze (Confesercenti ha infatti subito stimato una spesa aggiuntiva per le PMI pari a 5 miliardi di euro ogni anno), i Governi che si sono succeduti dal 2012 ad oggi, e questo in particolare, sono sempre rimasti impassibili di fronte alle difficoltà che questi hanno sollevato nei confronti dei maggiori oneri a cui sono stati sottoposti, continuando a ritenere tali misure come strumenti adeguati per la lotta all'evasione, mentre invece sembra essere più una normativa molto vantaggiosa per il settore bancario che in questo modo aumenta in modo certo i propri profitti;

questo Governo infatti non ha ancora proceduto all'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 15 del decreto-legge n. 179 del 2012, come novellato dall'ultima legge di stabilità, nonostante anche l'approvazione, da parte di questa Camera, di alcune mozioni, in data 10 giugno 2015, riguardanti la circolazione del denaro contante;

impegna il Governo:

a prevedere, nel corso dell'*iter* di approvazione del disegno di legge in oggetto, una revisione della disciplina in merito alle commissioni bancarie e alla spese di liquidazione trimestrale al fine di imporre al sistema bancario una normativa più equa e garantista nei confronti dei clienti, assicurando l'azzeramento o almeno la netta riduzione delle commissioni per i pagamenti elettronici e il relativo costo del dispositivo per commercianti e professionisti, provvedendo, contestualmente, all'emanazione

zione del decreto ministeriale di applicazione regolamento (UE) n. 751/2015 sulle commissioni interbancarie di cui in premessa.

G/2362/14/6

TOSATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2362 di conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

premessi che:

la Banca popolare di Vicenza è stata, appena un anno fa, dichiarata «sana» da parte di Bankitalia, ma alla fine di agosto dello scorso anno, il suo Presidente ha ammesso di aver necessità di altri 1,5 miliardi di euro per evitare il fallimento o il commissariamento a fronte di irregolarità negli aumenti di capitale, rilevati dalla BCE (e non dalla Banca d'Italia), e di una perdita di 1 miliardo registrata nei primi sei mesi del 2015;

la perdita di 1,05 miliardi si è accumulata in seguito alla combinazione di diversi fattori contabili: la riduzione di 269 milioni di euro del valore di avviamento che ha fatto seguito ad un'altra del valore di 600 milioni, per una riduzione totale dell'81,5 per cento in 18 mesi, nonostante i tassi in discesa; la perdita di 119 milioni di euro dovuta alla riclassificazione del valore di alcune partecipazioni in fondi Sicav per un valore totale di -55 per cento in 6 mesi, nonostante il rialzo dei mercati azionari; la perdita di 703 milioni dovuta ad un aumento dell'indice di copertura dei crediti deteriorati, passando in 6 mesi dal 35,1 per cento al 39,6 per cento, nonostante i segnali di miglioramento del mercato del credito italiano;

a ciò si aggiunge il rilievo da parte della BCE, a seguito della sua ispezione dell'ottobre 2015, di una riserva di capitale inflazionata artificialmente, perché derivante da aumenti di capitale effettuati a prestito e in parte mediante l'interposizione di un soggetto terzo;

tali aumenti di capitale realizzati nel 2013 e nel 2014 per quasi 1 miliardo di euro, infatti, sono avvenuti a fronte della concessione di prestiti a clienti e soci della banca, in molti casi con metodi «persuasivi» ai limiti del vero e proprio «ricatto»;

ancor più grave rilevare il fatto che la vendita sia avvenuta ad un prezzo irragionevolmente alto, di 62,50 euro per azione, anche nell'imminenza della svalutazione avvenuta di lì a poco, facendo difficilmente credere che i vertici della Banca non conoscessero la sua reale consistenza patrimoniale quando hanno venduto a «prezzo pieno» azioni che poco dopo, nella primavera di quest'anno, lo stesso consiglio di amministrazione ha svalutato del 23 per cento, portandole al valore unitario di 48

euro (prezzo che il mercato comunque non riconosce, rendendo di fatto illiquide le azioni);

considerato inoltre che:

con l'ultima Assemblea dei soci si è dato avvio all'*iter* di trasformazione della Popolare Veneto Banca in S.p.A.;

attualmente, la quotazione delle azioni di Veneto Banca di chi vorrà avvalersi del diritto di recesso è di 7 euro e 30 centesimi, indicativa del valore che avranno le azioni una volta che la società sarà quotata in Borsa, contro un valore di oltre 39 euro toccato solo ad aprile 2015;

il valore più realistico delle azioni di Veneto Banca si dovrebbe attestare tra i 18,45 e i 21,21 euro;

gli oltre 75 mila azionisti della Veneto Banca, in caso di quotazione a 7,30 euro, si troveranno quindi depauperati di ingenti somme, in taluni casi di tutto il risparmio, che era stato investito nella «banca del territorio»;

ad aggravare la situazione vi sono inoltre numerosi clienti della Banca che hanno effettuato investimenti, dietro sollecitazione al risparmio, senza i benché minimi requisiti di informazione sul livello di rischio dei medesimi, così come previsti dalla vigente normativa;

considerato, inoltre che,

il disegno di legge in oggetto prevede norme intitolate a favore degli investitori delle banche in liquidazione ed altre misure finanziarie ed esecutive volte, ad opinione del Governo, «a semplificare e a rendere più flessibile» il sistema delle garanzie dei crediti concessi agli imprenditori;

in realtà, tali disposizioni, costituiscono, ancora una volta, un *favor* alle banche, a sostegno dei poteri economici del Paese, in quanto accelerano oltremisura le procedure esecutive per lo spossamento dei beni dati in garanzia e rende altresì difficoltoso e complicato, per gli investitori che hanno perso i propri risparmi nelle quattro Banche in liquidazione, accedere al rimborso (tra l'altro forfetario) a causa dei diversi limiti imposti, nonché dei difficili calcoli da effettuare e della mole di documentazione da allegare;

il Governo, quindi, resta incurante delle problematiche ricadenti sulle piccole e medie imprese, sui commercianti e i professionisti in generale, anche di fronte alle gravi difficoltà economiche che questi si sono trovati a dover affrontare;

se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, e altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di gestione avventate e negligenze ricadano ingiustamente sui loro risparmi, facendo pagare a tanti i costi esosi del profitto di pochi privilegiati;

impegna il Governo:

ad inserire all'interno del provvedimento in esame, una deroga ai criteri di valutazione previsti dall'articolo 2426 del codice civile per i soggetti investitori non istituzionali che alla data del 31/12/2015 siano proprietari di azioni emesse dalle Banche poste in risoluzione di cui al comma 842 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dalla Banca popolare di Vicenza o da Veneto Banca, iscritte a bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie ovvero nell'attivo circolante, al fine di dare facoltà di iscrivere la svalutazione delle medesime a seguito dell'adeguamento al valore di mercato, in un'apposita voce degli oneri pluriennali da ammortizzare in un arco temporale di 5 esercizi.

G/2362/15/6

TOSATO, COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2362 di conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali; nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

premessi che:

la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ai commi 842 e seguenti, ha recepito il contenuto del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, recante disposizioni urgenti per il settore creditizio, attraverso cui sono state applicate in Italia le nuove regole europee (appena recepite con il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180) per il salvataggio bancario delle quattro banche CariFerrara, Banca Etruria, Banca Marche e CariChieti;

Governo e Banca d'Italia hanno dichiarato che: «La soluzione adottata assicura la continuità operativa delle banche e il loro risanamento, nell'interesse dei territori in cui esse sono insediate; tutela i risparmi di famiglie e imprese investiti nella forma di depositi, conti correnti e obbligazioni ordinarie, preserva tutti i rapporti di lavoro in essere; non utilizza denaro pubblico»: poiché non si fa ricorso al *bail-in*, e quindi si preservano i titolari di depositi superiori a 100 mila euro, l'intero onere del salvataggio è stato – formalmente – posto a carico del sistema bancario italiano grazie alla liquidità garantita al Fondo di risoluzione attraverso Intesa-San Paolo, Unicredit e Ubi-Banca, a cui si aggiungono gli altri istituti italiani, chiamati a contribuire con una rata annua di 600 milioni;

in realtà, l'onere è invece ricaduto anche sugli azionisti e sui titolari delle obbligazioni subordinate delle quattro banche: ciò ha quindi coinvolto circa 140 mila persone che hanno visto andare in fumo i ri-

risparmi di una vita e in difesa delle quali si sono schierate Federconsumatori e Adusbef che accusano il Governo di aver messo in campo «un *bail-in* mascherato per salvare i quattro istituti»;

molti risparmiatori affermano, infatti, di non essere stati sufficientemente informati dai loro istituti circa la pericolosità delle azioni e delle obbligazioni che sono stati invitati a sottoscrivere;

in mancanza di regole stringenti sul diritto di informazione, ma anche di comportamenti spesso poco trasparenti degli intermediari finanziari che si rendono responsabili della vendita di prodotti poco sicuri anche ai piccoli risparmiatori, si rende dunque necessario porre in essere una più ampia tutela degli investitori non istituzionali che non hanno le competenze e le conoscenze adeguate per giudicare l'affidabilità e la rischiosità delle diverse tipologie di titoli presenti sul mercato;

considerato, inoltre che,

il disegno di legge in oggetto prevede norme intitolate a favore degli investitori delle banche in liquidazione ed altre misure finanziarie ed esecutive volte, ad opinione del Governo, «a semplificare e a rendere più flessibile» il sistema delle garanzie dei crediti concessi agli imprenditori;

in realtà, tali disposizioni, costituiscono, ancora una volta, un *favor* alle banche, a sostegno dei poteri economici del Paese, in quanto accelerano oltremisura le procedure esecutive per lo spossessamento dei beni dati in garanzia e rende altresì difficoltoso e complicato, per gli investitori che hanno perso i propri risparmi nelle quattro Banche in liquidazione, accedere al rimborso (tra l'altro forfetario) a causa dei diversi limiti imposti, nonché dei difficili calcoli da effettuare e della mole di documentazione da allegare;

il Governo, quindi, resta incurante delle problematiche ricadenti sulle piccole e medie imprese, sui commercianti e i professionisti in generale, anche di fronte alle gravi difficoltà economiche che questi si sono trovati a dover affrontare;

se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, e altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di gestione avventate e negligenti ricadano ingiustamente sui loro risparmi, facendo pagare a tanti i costi esosi del profitto di pochi privilegiati;

impegna il Governo:

a prevedere, all'interno del provvedimento in oggetto, un sistema di tutela più ampio dei risparmiatori investitori non professionisti, stabilendo che sul sito *internet* della Banca d'Italia siano pubblicati annualmente, in un'apposita sezione informata ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché anche gli utenti investitori non istituzionali possano conoscere e comprendere in maniera chiara, i dati informativi indicanti la solidità di tutti gli istituti bancari e finanziari che operano sul

territorio nazionale secondo un punteggio crescente di rischio di sottoposizione a procedure di risoluzione o gestione della crisi da 1 a 10.

G/2362/16/6

TOSATO, COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2362 di conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione,

premessi che:

la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ai commi 842 e seguenti, ha recepito il contenuto del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183 recante disposizioni urgenti per il settore creditizio, attraverso cui sono state applicate in Italia le nuove regole europee appena recepite con il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180) per il salvataggio bancario delle quattro banche CariFerrara, Banca Etruria, Banca Marche e CariChieti, Governo e Banca d'Italia hanno dichiarato che: «La soluzione adottata assicura la continuità operativa delle banche e il loro risanamento, nell'interesse dei territori in cui esse sono insediate; tutela i risparmi di famiglie e imprese investiti nella forma di depositi, conti correnti e obbligazioni ordinarie, preserva tutti i rapporti di lavoro in essere; non utilizza denaro pubblico»: poiché non si fa ricorso al *bail-in*, e quindi si preservano i titolari di depositi superiori a 100 mila euro, l'intero onere del salvataggio è stato – formalmente – posto a carico del sistema bancario italiano grazie alla liquidità garantita al Fondo di risoluzione attraverso Intesa-San Paolo, Unicredit e Ubi-Banca, a cui si aggiungono gli altri istituti italiani, chiamati a contribuire con una rata annua di 600 milioni;

in realtà, l'onere è invece ricaduto anche sugli azionisti e sui titolari delle obbligazioni subordinate delle quattro banche: ciò ha quindi coinvolto circa 140 mila persone che hanno visto andare in fumo i risparmi di una vita e in difesa delle quali si sono schierate Federconsumatori e Adusbef che accusano il Governo di aver messo in campo «un *bail-in* mascherato per salvare i quattro istituti»;

molti risparmiatori affermano, infatti, di non essere stati sufficientemente informati dai loro istituti circa la pericolosità delle azioni e delle obbligazioni che sono stati invitati a sottoscrivere;

in mancanza di regole stringenti sul diritto di informazione, ma anche di comportamenti spesso poco trasparenti degli intermediari finanziari che si rendono responsabili della vendita di prodotti poco sicuri anche ai piccoli risparmiatori, si rende dunque necessario porre in essere una più

ampia tutela degli investitori non istituzionali che non hanno le competenze e le conoscenze adeguate per giudicare l'affidabilità e la rischiosità delle diverse tipologie di titoli presenti sul mercato;

considerato, inoltre che,

il disegno di legge in oggetto prevede norme intitolate a favore degli investitori delle banche in liquidazione ed altre misure finanziarie ed esecutive volte, ad opinione del Governo, «a semplificare e a rendere più flessibile» il sistema delle garanzie dei crediti concessi agli imprenditori;

in realtà, tali disposizioni, costituiscono, ancora una volta, un *favor* alle anche, a sostegno dei poteri economici del Paese, in quanto accelerano oltremisura le procedure esecutive per lo spossessamento dei beni dati in garanzia e rende altresì difficoltoso e complicato, per gli investitori che hanno perso i propri risparmi nelle quattro Banche in liquidazione, accedere al rimborso (tra l'altro forfetario) a causa dei diversi limiti imposti, nonché dei difficili calcoli da effettuare e della mole di documentazione da allegare;

il Governo, quindi, resta incurante delle problematiche ricadenti sulle piccole e medie imprese, sui commercianti e i professionisti in generale, anche di fronte alle gravi difficoltà economiche che questi si sono trovati a dover affrontare;

se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, e altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di gestione avventate e negligenze ricadano ingiustamente sui loro risparmi, facendo pagare a tanti i costi esosi del profitto di pochi privilegiati;

impegna il Governo:

a prevedere, all'interno del provvedimento in oggetto, un sistema di tutela più ampio dei risparmiatori investitori non professionisti, stabilendo che sul sito *internet* della Banca d'Italia siano pubblicati annualmente, in un'apposita sezione informata ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché anche gli utenti investitori non istituzionali possano conoscere e comprendere in maniera chiara, l'elenco di tutti i titoli, le obbligazioni e gli strumenti finanziari emessi ed offerti da ciascun istituto bancario e finanziario in cui è indicato il livello di rischio secondo un ordine crescente di rischio da 1 a 10.

G/2362/17/6

TOSATO, COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2362 di conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione,

premessso che:

da un recente studio di Confedilizia emerge che i proprietari di immobili, per il quarto anno consecutivo, hanno subito, nel 2015 un livello di imposizione tributaria insostenibile: infatti, fra il 2012 ed il 2014 la proprietà immobiliare ha versato complessivamente circa 69 miliardi di euro di imposte di natura patrimoniale e il carico fiscale sugli immobili del 2014, con l'attuale governo, dato da IMU e TASI, è stato di oltre 1 miliardo superiore rispetto a quello IMU 2012;

nonostante il taglio previsto dall'ultima legge di stabilità alla tassazione sulla prima casa, restano comunque insostenibili gli oneri tributari sostenuti dai contribuenti e il nostro Paese resta uno fra quelli europei con la più alta tassazione;

a ciò si aggiunge una difficoltà sempre maggiore dei cittadini ad acquistare un immobile di proprietà se la disoccupazione e le condizioni precarie dei contratti di lavoro a termine hanno impedito, e impediscono ancora, un facile accesso al mutuo bancario, il *credit crunch*, ma soprattutto l'aumento dei tassi di interesse dei mutui causati dalla crisi finanziaria, hanno oberato e stanno oberando in modo gravoso i risparmiatori;

negli anni di crisi, le banche italiane hanno registrato un boom dei pignoramenti e delle esecuzioni immobiliari, avviati in seguito all'impossibilità di molte famiglie di pagare i mutui. Come hanno denunciato Adu-sbef e Federconsumatori, soltanto tra il 2008 e il 2012 i pignoramenti e le esecuzioni sono aumentati del 97,8 per cento, con un ulteriore aumento, a dicembre del 2014, che ha sfiorato l'11 per cento rispetto all'anno precedente, come ha calcolato uno studio di Accord;

sembrerebbe opportuno prevedere che le banche contribuiscano, in solido, al pagamento dell'imposta comunale riferita al titolo di proprietà dell'immobile, in maniera proporzionale e decrescente rispetto al rimborso del capitale da parte del mutuatario; infatti, parrebbe logico ritenere gli istituti di credito proprietari in solido dell'immobile per cui è stato richiesto il mutuo, prevedendo, la normativa, l'acquisizione della proprietà da parte delle banche in caso di mancato rimborso del mutuo;

sarebbe altresì opportuno prevedere un meccanismo alternativo al pignoramento e all'esecuzione immobiliari in modo da evitare, per quanto più possibile, che cittadini in gravi difficoltà finanziarie non si vedano espropriare la casa di prima proprietà senza poter trovare una soluzione abitativa per sé e la propria famiglia soltanto perché non più in grado di assolvere al pagamento delle rate del mutuo;

premessò inoltre che con l'articolo 2 del presente provvedimento viene introdotto nel nostro ordinamento giuridico il cosiddetto «patto marciano», ossia un accordo tra cliente e il soggetto finanziatore relativo alla prestazione di garanzia a fronte di un finanziamento. Nello specifico la norma prevede che il contratto di finanziamento possa essere garantito dal trasferimento, in favore del creditore, della proprietà di un immobile o di un altro diritto immobiliare dell'imprenditore. Tale trasferimento si intende sospensivamente condizionato all'inadempimento del debitore, parrebbe che per finanziamenti in essere, e qualora le parti decidano di sostituire il bene originariamente dato in garanzia, vi sia la necessità di stipulare un «nuovo» atto notarile che preveda la modifica delle condizioni contrattuali, e che il debitore debba fornire una garanzia su di un immobile di pari valore, ma se ciò non accadesse, la banca potrebbe richiedere condizioni economico finanziarie peggiorative;

impegna il Governo:

a) ad adottare gli opportuni provvedimenti, anche di necessità ed urgenza, al fine di contenere la speculazione bancaria sulla concessione di prestiti, finanziamenti e mutui, prevedendo il contenimento dei tassi di interesse applicati ai prestiti e finanziamenti di mutui ipotecari fondiari o edilizi, ai prestiti e finanziamenti a imprese e ai leasing immobiliari per imprese, nonché su prestiti, finanziamenti e mutui di ogni altra natura accordati dalle banche e dagli istituti finanziari, e in particolare:

1) prevedere, per i mutui ipotecari fondiari o edilizi, per i prestiti e i finanziamenti alle imprese e per i leasing immobiliari accordati alle imprese, un tasso di interesse non superiore a tre punti percentuali rispetto al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea;

2) prevedere, per ogni altro prestito, mutuo o finanziamento, un tasso di interesse non superiore a quattro punti percentuali rispetto al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea;

b) ad adottare gli opportuni provvedimenti al fine di stabilire norme per la partecipazione delle banche e degli istituti di credito all'imposizione contributiva locale sugli immobili legata al titolo di proprietà, in modo da prevedere un meccanismo contributivo al fine di individuare le banche e gli istituti di credito quali soggetti passivi al pagamento dell'imposta comunale riferita al titolo di proprietà dell'immobile, qualora la banca o l'istituto di credito abbia accordato un mutuo ipotecario fondiario o edilizio per l'acquisto o la costruzione dello stesso immobile;

c) a prevedere un tavolo di concertazione tra il Governo, le associazioni di rappresentanza dei consumatori e gli istituti di credito al fine di studiare una soluzione alternativa al pignoramento e alle esecuzioni immobiliari volta alla rinegoziazione della proprietà in modo che il mutuatario in stato di necessità che non riesca più ad assolvere al rimborso del capitale possa ottenere dall'istituto di credito di convertire la propria proprietà con un immobile di valore minore, il più vicino possibile al precedente

domicilio, di cui riesca ad assolvere al pagamento del mutuo di conseguenza ridotto, lasciando alla banca la proprietà del primo immobile.

G/2362/18/6

TOSATO, COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2362 di conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione,

premessi che:

il disegno di legge in oggetto prevede norme intitolate a favore degli investitori delle banche in liquidazione ed altre misure finanziarie ed esecutive volte, ad opinione del Governo, «a semplificare e a rendere più flessibile» il sistema delle garanzie dei crediti concessi agli imprenditori;

in realtà tali disposizioni, costituiscono, ancora una volta, un *favor* alle banche, a sostegno dei poteri economici del Paese, in quanto accelerano oltremisura le procedure esecutive per lo spossamento dei beni dati in garanzia e rende altresì difficoltoso e complicato, per gli investitori che hanno perso i propri risparmi nelle quattro Banche in liquidazione, accedere al rimborso (tra l'altro forfetario) a causa dei diversi limiti imposti, nonché dei difficili calcoli da effettuare e della mole di documentazione da allegare;

tenuto conto che:

il risparmiatore, nella fattispecie l'obbligazionista subordinato, non soltanto deve scegliere tra il ricorso all'Arbitrato ANAC, di cui non si conoscono ancora le procedure, e l'istanza per l'erogazione dell'indennizzo forfetario al Fondo di solidarietà, ma, per poter accedere all'indennizzo forfetario, è anche soggetto ad alcune limitazioni, quali un tetto di 35.000 euro di reddito IRPEF lordo o un patrimonio mobiliare di proprietà dell'investitore al 31/12/2015 di valore inferiore ai 100.000 euro);

l'accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta presenta inoltre diversi dubbi interpretativi e molti ostacoli tecnici per il risparmiatore che intendesse accedere al fondo: non è assolutamente chiaro come venga determinato il corrispettivo per l'acquisto degli strumenti finanziari subordinati detenuti alla data della risoluzione della banca in liquidazione e calcolato, oltretutto, al netto degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione d'acquisto; i risparmiatori che non sono in possesso di adeguata documentazione, per lo più irreperibile o in possesso delle Banche

in liquidazione, che consenta loro di svolgere tale complicato calcolo, sono esclusi dall'accesso all'indennizzo;

non si comprende perché l'indennizzo forfettario sia dell'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto, quando mediante il ricorso all'ANAC è possibile ottenere invece anche il 100 per cento;

inoltre, l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario deve essere presentata, a pena di decadenza», entro 4 mesi dalla data di conversione del presente decreto: il termine è molto stretto, in quanto è assai probabile che molti risparmiatori non siano in possesso, in tempi adeguati, della dichiarazione dei redditi 2015, in corso di elaborazione e che potrebbe non essere ancora stata consegnata al contribuente nel momento di entrata in vigore della legge di conversione, o non riescano ad ottenere dai CAAF il modello ISEE sulla consistenza del proprio patrimonio mobiliare;

il Governo, quindi, resta incurante delle problematiche ricadenti sulle piccole e medie imprese, sui commercianti e i professionisti in generale, anche di fronte alle gravi difficoltà economiche che questi si sono trovati a dover affrontare;

se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di gestione avventate e negligenze ricadano ingiustamente sui loro risparmi, facendo pagare a tanti i costi esosi del profitto di pochi privilegiati;

impegna il Governo:

a rivedere in maniera estensiva, nel corso dell'*iter* di conversione in legge del presente decreto, i limiti temporali e di accesso all'indennizzo forfettario, semplificando, nel contempo, la documentazione richiesta all'investitore.

G/2362/19/6

TOSATO, COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2362 di conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione,

premesso che:

il disegno di legge in oggetto prevede norme intitolate a favore degli investitori delle banche in liquidazione ed altre misure finanziarie ed esecutive volte, ad opinione del Governo, «a semplificare e a rendere

più flessibile» il sistema delle garanzie dei crediti concessi agli imprenditori;

in realtà, tali disposizioni, costituiscono, ancora una volta, un *favor* alle banche, a sostegno dei poteri economici del Paese, in quanto accelerano oltremisura le procedure esecutive per lo spossamento dei beni dati in garanzia e rende altresì difficoltoso e complicato, per gli investitori che hanno perso i propri risparmi nelle quattro Banche in liquidazione, accedere al rimborso (tra l'altro forfettario) a causa dei diversi limiti imposti, nonché dei difficili calcoli da effettuare e della mole di documentazione da allegare;

tenuto conto che:

il risparmiatore, nella fattispecie l'obbligazionista subordinato, non soltanto deve scegliere tra il ricorso all'Arbitrato ANAC, di cui non si conoscono ancora le procedure, e l'istanza per l'erogazione dell'indennizzo forfettario al Fondo di solidarietà, ma, per poter accedere all'indennizzo forfettario, è anche soggetto ad alcune limitazioni, quali un tetto di 35.000 euro di reddito IRPEF lordo o un patrimonio mobiliare di proprietà dell'investitore al 31/12/2015 di valore inferiore ai 100.000 euro);

l'accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta presenta inoltre diversi dubbi interpretativi e molti ostacoli tecnici per il risparmiatore che intendesse accedere al fondo: non è assolutamente chiaro come venga determinato il corrispettivo per l'acquisto degli strumenti finanziari subordinati detenuto alla data della risoluzione della banca in liquidazione e calcolato, oltretutto, al netto degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione d'acquisto; i risparmiatori che non sono in possesso di adeguata documentazione, per lo più irreperibile o in possesso delle Banche in liquidazione, che consenta loro di svolgere tale complicato calcolo, sono esclusi dall'accesso all'indennizzo;

non si comprende perché l'indennizzo forfettario sia dell'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto, quando mediante il ricorso all'ANAC è possibile ottenere invece anche il 100 per cento;

inoltre, l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario deve essere presentata, «a pena di decadenza», entro 4 mesi dalla data di conversione del presente decreto: il termine è molto stretto, in quanto è assai probabile che molti risparmiatori non siano in possesso, in tempi adeguati, della dichiarazione dei redditi 2015, in corso di elaborazione e che potrebbe non essere ancora stata consegnata al contribuente nel momento di entrata in vigore della legge di conversione, o non riescano, ad ottenere dai CAAF il modello ISEE sulla consistenza del proprio patrimonio mobiliare;

il Governo, quindi, resta incurante delle problematiche ricadenti sulle piccole e medie imprese, sui commercianti e i professionisti in generale, anche di fronte alle gravi difficoltà economiche che questi si sono trovati a dover affrontare;

se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tu-

telare i consumatori ed evitare che i costi di gestioni avventate e negligenzi ricadano ingiustamente sui loro risparmi, facendo pagare a tanti i costi esosi del profitto di pochi privilegiati;

impegna il Governo:

ad aumentare, nel corso dell'iter di conversione in legge del presente decreto, la percentuale dell'importo dell'indennizzo forfettario e a prevedere che questo non sia calcolato al netto degli oneri e delle spese direttamente connessi all'operazione di acquisto.

G/2362/20/6

TOSATO, COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2362 di conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione,

premesso che:

il disegno di legge in oggetto prevede norme intitolate a favore degli investitori delle banche in liquidazione ed altre misure finanziarie ed esecutive volte, ad opinione del Governo, «a semplificare e a rendere più flessibile» il sistema delle garanzie dei crediti concessi agli imprenditori;

in realtà, tali disposizioni, costituiscono, ancora una volta, un *favor* alle banche, a sostegno dei poteri economici del Paese, in quanto accelerano oltremisura le procedure esecutive per lo spossamento dei beni dati in garanzia e rende altresì difficoltoso e complicato, per gli investitori che hanno perso i propri risparmi nelle quattro. Banche in liquidazione, accedere. al rimborso (tra l'altro forfettario) a causa dei diversi limiti imposti, nonché dei difficili calcoli da effettuare e della mole di documentazione da allegare;

tenuto conto che:

il risparmiatore, nella fattispecie l'obbligazionista subordinato, non soltanto deve scegliere tra il ricorso all'Arbitrato ANAC, di cui non si conoscono ancora le procedure, e l'istanza per l'erogazione dell'indennizzo forfettario al Fondo di solidarietà, ma, per poter accedere all'indennizzo forfettario, è anche soggetto ad alcune limitazioni, quali un tetto di 35.000 euro di reddito IRPEF lordo o un patrimonio mobiliare di proprietà dell'investitore al 31/12/2015 di valore inferiore ai 100.000 euro);

l'accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta presenta inoltre diversi dubbi interpretativi e molti ostacoli tecnici per il risparmiatore.

tore che intendesse accedere al fondo: non è assolutamente chiaro come venga determinato il corrispettivo per l'acquisto degli strumenti finanziari subordinati detenuto alla data della risoluzione della banca in liquidazione e calcolato, oltretutto, al netto degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione d'acquisto; i risparmiatori che non sono in possesso di adeguata documentazione, per lo più irreperibile o in possesso delle Banche in liquidazione, che consenta loro di svolgere tale complicato calcolo, sono esclusi dall'accesso all'indennizzo;

non si comprende perché l'indennizzo forfettario sia dell'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto, quando mediante il ricorso all'ANAC è possibile ottenere invece anche il 100 per cento;

inoltre, l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario deve essere presentata, la pena di decadenza, entro 4 mesi dalla data di conversione del presente decreto: il termine è molto stretto, in quanto è assai probabile che molti risparmiatori non siano in possesso, in tempi adeguati, della dichiarazione dei redditi 2015, in corso di elaborazione e che potrebbe non essere ancora stata consegnata al contribuente nel momento di entrata in vigore della legge di conversione, o non riescano ad ottenere dai CAAF il modello ISEE sulla consistenza del proprio patrimonio mobiliare;

il Governo, quindi, resta incurante delle problematiche ricadenti sulle piccole e medie imprese, sui commercianti e i professionisti in generale, anche di fronte alle gravi difficoltà economiche che questi si sono trovati a dover affrontare;

se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di gestioni avventate e negligenti ricadano ingiustamente sui loro risparmi, facendo pagare a tanti i costi esosi del profitto di pochi privilegiati;

impegna il Governo:

a prevedere, nel corso dell'iter di conversione in legge del presente decreto, che la Banca d'Italia predisponga un modello unico per la presentazione dell'istanza di accesso all'indennizzo forfettario e che le Nuove Banche si facciano mediatrici della presentazione dell'istanza, svolgendo altresì le operazioni di complesso calcolo previste per la determinazione degli importi dell'indennizzo e dell'ammontare del patrimonio immobiliare.

G/2362/21/6

TOSATO, COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2362 di conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione,

premessi che:

il disegno di legge in oggetto prevede norme intitolate a favore degli investitori delle banche in liquidazione ed altre misure finanziarie ed esecutive volte, ad opinione del Governo, «a semplificare e a rendere più flessibile» il sistema delle garanzie dei crediti concessi agli imprenditori;

in realtà, tali disposizioni, costituiscono, ancora una volta, un *favor* alle banche, a sostegno dei poteri economici del Paese, in quanto accelerano oltremisura le procedure esecutive per lo spossamento dei beni dati in garanzia e rende altresì difficoltoso e complicato, per gli investitori che hanno perso i propri risparmi nelle quattro Banche in liquidazione, accedere al rimborso (tra l'altro forfettario) a causa dei diversi limiti imposti, nonché dei difficili calcoli da effettuare e della mole di documentazione da allegare;

tenuto conto che:

il risparmiatore, nella fattispecie l'obbligazionista subordinato, non soltanto deve scegliere tra il ricorso all'Arbitrato ANAC, di cui non si conoscono ancora procedure, e l'istanza per l'erogazione dell'indennizzo forfettario al Fondo di solidarietà, ma, per poter accedere all'indennizzo forfettario, è anche soggetto ad alcune limitazioni, quali un tetto di 35.000 euro di reddito IRPEF lordo o un patrimonio mobiliare di proprietà dell'investitore al 31/12/2015 di valore inferiore ai 100.000 euro);

l'accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta presenta inoltre diversi dubbi interpretativi e molti ostacoli tecnici per il risparmiatore che intendesse accedere al fondo: non è assolutamente chiaro come venga determinato il corrispettivo per l'acquisto degli strumenti finanziari subordinati detenuto alla data della risoluzione della banca in liquidazione e calcolato, oltretutto, al netto degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione d'acquisto; i risparmiatori che non sono in possesso di adeguata documentazione, per lo più irreperibile o in possesso delle Banche in liquidazione, che consenta loro di svolgere tale complicato calcolo, sono esclusi dall'accesso all'indennizzo;

non si comprende perché l'indennizzo forfettario sia dell'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto, quando mediante il ricorso all'ANAC è possibile ottenere invece anche il 100 per cento;

inoltre, l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario deve essere presentata, «a pena di decadenza», entro 4 mesi dalla data di conver-

sione del presente decreto: il termine è molto stretto, in quanto è assai probabile che molti risparmiatori non siano in possesso, in tempi adeguati, della dichiarazione dei redditi 2015, in corso di elaborazione e che potrebbe non essere ancora stata consegnata al contribuente nel momento di entrata in vigore della legge di conversione, o non riescano ad ottenere dai CAAF il modello ISEE sulla consistenza del proprio patrimonio mobiliare;

il Governo, quindi, resta incurante delle problematiche ricadenti sulle piccole e medie imprese, sui commercianti e i professionisti in generale, anche di fronte alle gravi difficoltà economiche che questi si sono trovati a dover affrontare;

se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di gestioni avventate e negligenti ricadano ingiustamente sui loro risparmi, facendo pagare a tanti i costi esosi del profitto di pochi privilegiati;

impegna il Governo:

a espungere, nel corso dell'iter di conversione in legge del presente decreto, l'alternanza tra l'accesso all'indennizzo forfettario e l'arbitrato previsto nella legge di stabilità 2016 e a prevedere che siano rimborsabili mediante indennizzo gli strumenti finanziari acquistati fino alla data del 16 novembre 2015.

G/2362/22/6

TOSATO, COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2362 di conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione,

premesso che:

l'articolo 1 della legge 20 luglio 2004, n. 215, recante norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi, il quale prevede che «i titolari di cariche di Governo, nell'esercizio delle loro funzioni, si dedicano esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e si astengono dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazione di conflitto d'interessi»;

nell'ultimo anno, però, l'operato del Governo in carica non sembra aver rispettato la normativa già vigente in materia di conflitto di interesse: già all'inizio del 2015, con la vicenda del decreto-legge sulle banche popolari e, da ultimo, due mesi fa, con la questione della procedura di riso-

luzione delle quattro banche Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti, con il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183 trasposto poi nella legge di stabilità;

dunque non soltanto si è proceduto a due importanti interventi legislativi attraverso la decretazione d'urgenza che, come noto, non rende possibile quell'attenta valutazione d'impatto che invece si può operare attraverso il normale iter legislativo, ma sembrerebbe anche che la presenza, all'interno della compagine di Governo, di un membro molto vicino agli ambienti interessati dai due provvedimenti, potrebbe far profilare la mancata osservanza del disposto della legge n. 215 del 2004, così come in futuro potrebbe comportare la violazione delle nuove violazioni del provvedimento in esame, alla luce del fatto che interventi governativi in ambito bancario sono ancora in itinere;

ad esempio, per il caso delle Banche popolari, già il Presidente della Commissione nazionale per la società e la borsa (Consob), Giuseppe Vegas, in sede di audizione svoltasi presso le Commissioni riunite della Camera VI e X, aveva denunciato operazioni potenzialmente anomale sui titoli di comparto delle banche popolari prima del 16 gennaio 2015, precedentemente quindi a qualsiasi annuncio sulla riforma;

anche volendo ammettere che il legame parentale fra la Ministra Boschi e il consigliere Boschi (dal 2011 nel consiglio di amministrazione e da maggio 2013, tre mesi dopo che sua figlia entrasse nel Governo, vicepresidente della Banca Etruria) non abbia compromesso la riservatezza di informazioni che dovevano rimanere assolutamente private per non sconvolgere gli equilibri di mercato, non si può negare il coinvolgimento personale di un membro del Governo nelle vicende legate alla Banca Etruria;

considerato, inoltre che,

il disegno di legge in oggetto prevede norme intitolate a favore degli investitori delle banche in liquidazione ed altre misure finanziarie ed esecutive volte, ad opinione del Governo, «a semplificare e a rendere più flessibile» il sistema delle garanzie dei crediti concessi agli imprenditori;

in realtà, tali disposizioni, costituiscono, ancora una volta, un *favor* alle banche, a sostegno dei poteri economici del Paese, in quanto accelerano oltremisura le procedure esecutive per lo spossamento dei beni dati in garanzia e rende altresì difficoltoso e complicato, per gli investitori che hanno perso i propri risparmi nelle quattro Banche in liquidazione, accedere al rimborso (tra l'altro forfettario) a causa dei diversi limiti imposti, nonché dei difficili calcoli da effettuare e della mole di documentazione da allegare;

il Governo, quindi, resta incurante delle problematiche ricadenti sulle piccole e medie imprese, sui commercianti e i professionisti in generale, anche di fronte alle gravi difficoltà economiche che questi si sono trovati a dover affrontare;

se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di gestioni avventate e negligenzi ricadano ingiustamente sui loro risparmi, facendo pagare a tanti i costi esosi del profitto di pochi privilegiati;

impegna il Governo:

ad agire nel rispetto della volontà parlamentare di introdurre norme più stringenti riguardanti il conflitto di interessi superando nei modi e nei termini che ritiene più opportuni qualsiasi dubbio che possa inficiare il trasparente operato del Governo in relazione alla consequenzialità tra gli interessi personali dei singoli membri dell'esecutivo e le scelte programmatiche e politiche intraprese e da intraprendere.

G/2362/23/6

CARRARO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

impegna il Governo

al fine di massimizzare il valore delle garanzie immobiliari nell'ambito dei contratti di finanziamento di cui all'articolo 48-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a promuovere la stipula di accordi tra l'Associazione bancaria italiana e le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese per l'adozione di linee guida che individuino i criteri per la definizione delle clausole dei contratti di finanziamento garantiti ai sensi del presente articolo compresi i termini per il versamento dell'eccedenza di cui al comma 2.».

G/2362/24/6

CARRARO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 9.155.

G/2362/25/6

BOTTICI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 9.154.

1.8 (testo 3)

I RELATORI

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1 sostituire le parole «loro concessi» con le seguenti: «concessi a loro o a terzi».*

b) *al comma 2, primo periodo dopo le parole: «beni mobili, anche immateriali, destinati all'esercizio dell'impresa» sono aggiunte le seguenti: «e sui crediti derivanti da o inerenti a tale esercizio».*

c) *al comma 7 lettera b) dopo le parole: «alla escussione» sono aggiunte le seguenti: «o cessione».*

1.21 (testo 2)

I RELATORI

Al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Se il prodotto risultante dalla trasformazione ingloba, anche per unione o commistione, più beni appartenenti a diverse categorie merceologiche e oggetto di diversi pegni non possessori, le facoltà previste dal comma 7 spettano a ciascun creditore pignoratizio con obbligo da parte sua di restituire al datore della garanzia, secondo criteri di proporzionalità, sulla base delle stime ef-

fettuate con le modalità di cui all'articolo 7, lettera a), il valore del bene riferibile alle altre categorie merceologiche che si sono unite o mescolate. È fatta salva la possibilità per il creditore di promuovere azioni conservative o inibitorie nel caso di abuso nell'utilizzo dei beni da parte del debitore o del terzo costituente il pegno.».

1.27 (testo 2)

I RELATORI

All'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 4, le parole: «si costituisce» sono sostituite dalle seguenti: «ha effetto verso i terzi», le parole: «dalla data» sono sostituite dalle seguenti: «dal momento della» e dopo le parole: «è opponibile ai terzi e nelle procedure» sono inserite le seguenti: «esecutive e»;*

b) *al comma 5 dopo le parole: «o da un pegno anche non possessorio» inserire la seguente: «successivo»;*

c) *dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:*

«10-bis. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al libro sesto, titolo III, capo III, del codice civile.».

1.51 (testo 3 riformulato)

I RELATORI

All'articolo, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 7, primo periodo sono apportate le seguenti modifiche:*

1) *dopo le parole: «il creditore» sono aggiunte le seguenti: «previa intimazione notificata, anche direttamente dal creditore a mezzo di posta elettronica certificata, al debitore e all'eventuale terzo concedente il pegno, e»;*

2) *sono soppresse le parole: «al datore della garanzia e»;*

3) *le parole: «trascritto successivamente» sono sostituite dalle seguenti: «trascritto nonché al debitore del credito oggetto del pegno»*

3-bis) *alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dandone comunicazione al datore della garanzia»;*

4) *alla lettera c) le parole: «delle imprese» sono sostituite con le seguenti: «di cui al precedente comma 4» e la parola: "valutazione" è sostituita con la seguente: "determinazione" e le parole: "il creditore pignoratizio comunica immediatamente per iscritto il datore della garanzia*

stessa" sono sostituite con le seguenti: "il creditore pignoratorio comunica immediatamente per iscritto al datore della garanzia stessa il corrispettivo e le altre condizioni della locazione pattuite con il relativo conduttore";

5) alla lettera d) le parole: "delle imprese" sono sostituite con le seguenti: "di cui al precedente comma 4":

b) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. Il debitore e l'eventuale terzo concedente il pegno hanno diritto di proporre opposizione entro cinque giorni dall'intimazione di cui al comma 7. L'opposizione si propone con ricorso a norma delle disposizioni di cui al Libro IV, Titolo I, Capo III-bis del codice di procedura civile. Ove concorrano gravi motivi, il giudice, su istanza dell'opponente, può inibire, con provvedimento d'urgenza, al creditore di procedere a norma del comma 7.

7-ter. Se il titolo non dispone diversamente, il datore della garanzia deve consegnare il bene mobile oggetto del pegno al creditore entro quindici giorni dalla notificazione dell'intimazione di cui al comma 7. Se la consegna non ha luogo nel termine stabilito, il creditore può fare istanza, anche verbale, all'ufficiale giudiziario perché proceda, anche non munito di titolo esecutivo e di precetto, a norma delle disposizioni di cui al libro terzo, titolo III del codice di procedura civile, in quanto compatibili. A tal fine, il creditore presenta copia della nota di iscrizione del pegno nel registro di cui al comma 4 e dell'intimazione notificata ai sensi del comma 7. L'ufficiale giudiziario, ove non sia di immediata identificazione, si avvale su istanza del creditore e con spese liquidate dall'ufficiale giudiziario e anticipate dal creditore, di esperto stimatore o di un commercialista da lui scelto per la corretta individuazione, anche mediante esame delle scritture contabili, del bene mobile oggetto del pegno, tenendo conto delle eventuali operazioni di trasformazione o di alienazione poste in essere a norma del comma 2. Quando risulta che il pegno si è trasferito sul corrispettivo ricavato dall'alienazione del bene, l'ufficiale giudiziario ricerca, mediante esame delle scritture contabili ovvero a norma dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile, i crediti del datore della garanzia, nei limiti della somma garantita ai sensi del comma 2. I crediti rinvenuti a norma del periodo precedente sono riscossi dal creditore in forza del contratto di pegno e del verbale delle operazioni di ricerca redatto dall'ufficiale giudiziario. Nel caso di cui al presente comma l'autorizzazione del presidente del tribunale di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile è concessa, su istanza del creditore, verificata l'iscrizione del pegno nel registro di cui al comma 4 e la notificazione dell'intimazione.

7-quater. Quando il bene o il credito già oggetto del pegno iscritto ai sensi del comma 4 sia sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione, il giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore, lo autorizza all'escussione del pegno, stabilendo con proprio decreto il tempo e le modalità dell'escussione a norma del comma 7. L'eventuale eccedenza è corrisposta in favore della procedura esecutiva, fatti salvi i crediti degli aventi diritto a prelazione anteriore a quella del creditore istante».

c) al comma 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) le parole: «di cui alle lettere a), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma 7,»;
 - 2) le parole: «quando la vendita» sono sostituite con le seguenti: «quando l'escussione»;
 - 3) le parole: «alle predette lettere a), c) e d),» sono sostituite con le seguenti: «a), b), c) e d) del comma 7»;
 - 4) dopo le parole: «il prezzo della vendita,» sono aggiunte le seguenti: «il corrispettivo della cessione,»;
 - 5) alla fine, le parole: «di cui alla lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera d)».
-

1.51 (testo 3)

I RELATORI

All'articolo, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7, primo periodo sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) dopo le parole: «il creditore» sono aggiunte le seguenti: «previa intimazione notificata, anche direttamente dal creditore a mezzo di posta elettronica certificata, al debitore e all'eventuale terzo concedente il pegno, e»;
- 2) sono soppresse le parole: «al datore della garanzia e»;
- 3) le parole: «trascritto successivamente» sono sostituite dalle seguenti: «trascritto nonché al debitore del credito oggetto del pegno»
- 4) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dandone comunicazione al datore della garanzia»;
- 5) alla lettera c) le parole: «delle imprese» sono sostituite con le seguenti: «di cui al precedente comma 4» e la parola: "valutazione" è sostituita con la seguente: "determinazione" e le parole: "il creditore pignoratizio comunica immediatamente per iscritto il datore della garanzia stessa" sono sostituite con le seguenti: "il creditore pignoratizio comunica immediatamente per iscritto al datore della garanzia stessa il corrispettivo e le altre condizioni della locazione pattuite con il relativo conduttore";
- 6) alla lettera d) le parole: "delle imprese" sono sostituite con le seguenti: "di cui al precedente comma 4":

b) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. Il debitore e l'eventuale terzo concedente il pegno hanno diritto di proporre opposizione entro cinque giorni dall'intimazione di cui al comma 7. L'opposizione si propone con ricorso a norma delle disposizioni di cui al Libro IV, Titolo I, Capo III-bis del codice di procedura civile. Ove concorrano gravi motivi, il giudice, su istanza dell'opponente, può

inibire, con provvedimento d'urgenza, al creditore di procedere a norma del comma 7.

7-ter. Se il titolo non dispone diversamente, il datore della garanzia deve consegnare il bene mobile oggetto del pegno al creditore entro quindici giorni dalla notificazione dell'intimazione di cui al comma 7. Se la consegna non ha luogo nel termine stabilito, il creditore può fare istanza, anche verbale, all'ufficiale giudiziario perché proceda, anche non munito di titolo esecutivo e di precetto, a norma delle disposizioni di cui al libro terzo, titolo III del codice di procedura civile, in quanto compatibili. A tal fine, il creditore presenta copia della nota di iscrizione del pegno nel registro di cui al comma 4 e dell'intimazione notificata ai sensi del comma 7. L'ufficiale giudiziario, ove non sia di immediata identificazione, si avvale su istanza del creditore e con spese liquidate dall'ufficiale giudiziario e anticipate dal creditore, di esperto stimatore o di un commercialista da lui scelto per la corretta individuazione, anche mediante esame delle scritture contabili, del bene mobile oggetto del pegno, tenendo conto delle eventuali operazioni di trasformazione o di alienazione poste in essere a norma del comma 2. Quando risulta che il pegno si è trasferito sul corrispettivo ricavato dall'alienazione del bene, l'ufficiale giudiziario ricerca, mediante esame delle scritture contabili ovvero a norma dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile, i crediti del datore della garanzia, nei limiti della somma garantita ai sensi del comma 2. I crediti rinvenuti a norma del periodo precedente sono riscossi dal creditore in forza del contratto di pegno e del verbale delle operazioni di ricerca redatto dall'ufficiale giudiziario. Nel caso di cui al presente comma l'autorizzazione del presidente del tribunale di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile è concessa, su istanza del creditore, verificata l'iscrizione del pegno nel registro di cui al comma 4 e la notificazione dell'intimazione.

7-quater. Quando il bene o il credito già oggetto del pegno iscritto ai sensi del comma 4 sia sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione, il giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore, lo autorizza all'escussione del pegno, stabilendo con proprio decreto il tempo e le modalità dell'escussione a norma del comma 7. L'eventuale eccedenza è corrisposta in favore della procedura esecutiva, fatti salvi i crediti degli aventi diritto a prelazione anteriore a quella del creditore istante».

c) al comma 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *le parole:* «di cui alle lettere a), c) e d)» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma 7,»;

2) *le parole:* «quando la vendita» *sono sostituite con le seguenti:* «quando l'escussione»;

3) *le parole:* «alle predette lettere a), c) e d),» *sono sostituite con le seguenti:* «a), b), c) e d) del comma 7»;

4) *dopo le parole:* «il prezzo della vendita,» *sono aggiunte le seguenti:* «il corrispettivo della cessione,»;

5) *alla fine, le parole: «di cui alla lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera d)».*

2.6 (testo 2)

I RELATORI

All'articolo 2, comma 1, capoverso Art. 48-bis:

a) *al comma 1, dopo le parole: «nei confronti del pubblico» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 106» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La nota di trascrizione del trasferimento sospensivamente condizionato di cui al presente comma deve indicare gli elementi di cui all'articolo 2839, secondo comma, numeri 4), 5) e 6), del codice civile.»;*

b) *al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fatti salvi gli effetti dell'aggiudicazione, anche provvisoria, e dell'assegnazione, la disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando l'immobile è stato sottoposto ad espropriazione forzata in forza di pignoramento trascritto prima della trascrizione del patto di cui al comma 1 ma successivamente all'iscrizione dell'ipoteca; in tal caso, si applica il comma 10.»;*

c) *al comma 5, secondo periodo, le parole: «successivamente alla trascrizione del patto di cui al comma 1» sono soppresse;*

d) *al comma 6, terzo periodo, le parole: «successivamente alla trascrizione del patto di cui al comma 1» sono soppresse;*

e) *al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: «Il contratto di finanziamento» sono inserite le seguenti: «o lo sua modificazione a norma del comma 4.»;*

f) *al comma 9, dopo le parole: «condizione sospensiva» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 2668, terzo comma, del codice civile.»;*

g) *dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:*

«13-bis. Ai fini del concorso tra i creditori, il patto a scopo di garanzia di cui al comma 1 è equiparato all'ipoteca.

13-ter. La trascrizione del patto di cui al comma 1 produce gli effetti di cui all'articolo 2855 del codice civile, avendo riguardo, in luogo del pignoramento, alla notificazione della dichiarazione di cui al comma 5.».

2.45 (testo 2)

TURANO

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis.», al comma 5, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Qualora alla data di scadenza della prima

delle rate, anche non mensili, non pagate di cui al primo periodo il debitore abbia già rimborsato il finanziamento ricevuto in misura almeno pari all'85 per cento della quota capitale, il periodo di inadempimento di cui al medesimo periodo è elevato da nove a dodici mesi».

Al al secondo periodo sostituire le parole: "Al verificarsi dei presupposti" con le seguenti: "Al verificarsi dell'inadempimento".

2.62

STEFANI, TOSATO, CENTINAIO, COMAROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 5, dopo le parole: «dal presente articolo» aggiungere in fine le seguenti: «,precisando l'ammontare del credito per cui procede».

2.65

MATTESINI, BERTUZZI, FABBRI

Al comma 5, ovunque ricorra, sostituire le parole: « sei mesi» con le seguenti: «nove mesi».

2.100 (testo 2)

I RELATORI

Al comma 1, capoverso Art. 48-bis, comma 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il perito procede in conformità ai criteri di cui all'articolo 568 del codice di procedura civile»;

il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Entro sessanta giorni dalla nomina, il perito comunica, ove possibile a mezzo di posta elettronica certificata, la relazione giurata di stima al debitore, e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, al creditore nonché a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull'immobile»;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I destinatari della comunicazione di cui al periodo precedente possono, entro dieci giorni dalla medesima comunicazione, inviare note al perito; in tal caso il perito, entro i successivi dieci giorni, effettua una nuova comunicazione della relazione rendendo gli eventuali chiarimenti.».

2.101

MOLINARI, VACCIANO, MUSSINI, BENCINI, MASTRANGELI

Al comma 5, inserire in fine le seguenti parole: «, precisando l'ammontare del credito per cui procede».

2.107 (testo 2)

I RELATORI

Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 6, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Non può procedersi alla nomina di un perito per il quale ricorre una delle condizioni di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile.».

2.117 (testo 2)

BOTTICI, BUCCARELLA, BLUNDO

Al comma 1, al capoverso «Art. 48-bis», al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «conto corrente bancario» con le seguenti: «apposito conto corrente bancario senza spese».

3.2

FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto», con le seguenti: «da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;*

b) *al comma 8, sostituire le parole: «da stipularsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore», con le seguenti: «da stipulare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore».*

3.4 (testo 2)

I RELATORI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Con il decreto di cui al comma 3, lettera *b*), sentita la Banca d'Italia per gli aspetti rilevanti ai fini di tutela della stabilità finanziaria, sono altresì adottate le disposizioni per l'attuazione del registro, prevedendo:

a) le modalità di pubblicazione, rettifica, aggiornamento e consultazione dei dati e dei documenti da inserire nel registro, nonché i tempi massimi della loro conservazione;

b) i soggetti tenuti ad effettuare, in relazione a ciascuna tipologia di procedura o strumento, la pubblicazione delle informazioni e dei documenti;

c) le categorie di soggetti che sono legittimati, in presenza di un legittimo interesse, ad accedere, anche mediante un avvocato munito di procura, alla sezione del registro ad accesso limitato; il contributo dovuto per l'accesso, da determinare in misura tale da assicurare almeno la copertura dei costi del servizio, e i casi di esenzione; è sempre consentito l'accesso gratuito all'autorità giudiziaria;

d) le eventuali limitate eccezioni alla pubblicazione di documenti con riferimento alle esigenze di riservatezza delle informazioni ivi contenute o all'assenza di valore informativo di tali documenti per i terzi.».

3.5 (testo 2)

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, MASTRANGELI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Il registro deve consentire la ricerca dei dati secondo ciascuna tipologia di informazione e di documento in esso contenuti e di Tribunale e numero di ruoli dei procedimenti. Le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 3, lettera *b*) assicurano che il registro sia conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2015/848».

4.15 (testo 2 riformulato)

TURANO

Al comma dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) all'articolo 596, dopo il secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente:

"Il giudice dell'esecuzione può disporre la distribuzione, anche parziale, delle somme ricavate, in favore di creditori aventi diritto all'accantonamento a norma dell'articolo 510, terzo comma, ovvero di creditori i cui crediti costituiscano oggetto di controversia a norma dell'articolo 512, qualora sia presentata una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da uno dei soggetti di cui all'articolo 574, primo comma, secondo periodo, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi sopravvenuti, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all'effettiva restituzione. La fideiussione è escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla distribuzione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito del soggetto avente diritto all'accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma del primo periodo del presente comma".».

4.15 (testo 2)

TURANO

Al comma dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) all'articolo 596, dopo il secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente:

"Il giudice dell'esecuzione può disporre la distribuzione, anche parziale, delle somme ricavate, in favore di creditori aventi diritto all'accantonamento a norma dell'articolo 510, terzo comma, ovvero di creditori i cui crediti costituiscano oggetto di controversia a norma dell'articolo 512, qualora sia presentata una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da uno dei soggetti di cui all'articolo 574, primo comma, secondo periodo, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi sopravvenuti, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle operazioni di rifinanziamento principali, determinato secondo quanto previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali a decorrere dal pagamento e sino all'effettiva restituzione. La fideiussione è escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla distribuzione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito del soggetto avente diritto

all'accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma del primo periodo del presente comma".».

4.26

MANDELLI, SCIASCIA

Al comma 1,

a) alla lettera d), al numero 1) premettere il seguente:

«01) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile per l'opposizione ai sensi dell'articolo 617, la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per l'aggiudicatario o l'assegnatario o l'acquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca l'autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. Per il terzo che vanta la titolarità di un diritto di godimento del bene opponibile alla procedura, il termine per l'opposizione decorre dal giorno in cui si è perfezionata nei confronti del terzo la notificazione del provvedimento;"

b) alla lettera d), numero 1), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il custode intima alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato dal custode. Qualora l'asporto non sia eseguito entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione."».

Conseguentemente, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis*) all'articolo 587, primo comma, le parole: "costituisce titolo esecutivo per il rilascio", sono sostituite dalle seguenti: "è attuato dal custode a norma dell'articolo 560, quarto comma."».

4.61

FORNARO

Al comma 1, lettera d), numero 2), sostituire le parole: «Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro sette giorni dalla richiesta» con le seguenti: «Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta».

4.71

TURANO

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «e, dopo il terzo tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà» con le seguenti: «e, dopo il quarto tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà».

4.89 (testo 2)

I RELATORI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 2929-bis del codice civile, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

«Quando il bene, per effetto o in conseguenza dell'atto, è stato trasferito a un terzo, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario ed è preferito ai creditori personali di costui nella distribuzione del ricavato. Se con l'atto è stato riservato o costituito alcuno dei diritti di cui al primo comma dell'articolo 2812, il creditore pignora la cosa come libera nei confronti del proprietario. Tali diritti si estinguono con la vendita del bene e i terzi titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto ai creditori cui i diritti sono opponibili.

Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione di cui al titolo V del libro III del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma o che l'atto abbia arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore o che il debitore abbia avuto conoscenza del pregiudizio arrecato.

L'azione esecutiva di cui al presente articolo non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati a titolo oneroso dall'avente causa del contraente immediato, salvi gli effetti della trascrizione del pignoramento.»».

4.91 (testo 2)

MOLINARI

Sostituire il comma 2, lettera a,) con la seguente:

«2. All'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 9-*sexies* è sostituito dal seguente:

"9-*sexies*. Il professionista delegato a nonna dell'articolo 591-*bis* del codice di procedura civile, entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di vendita, deposita un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte. A decorrere dal deposito del rapporto riepilogativo iniziale, il professionista deposita, con cadenza semestrale, un rapporto riepilogativo periodico delle attività svolte. Entro dieci giorni dalla comunicazione dell'approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte successivamente al deposito del rapporto di cui al periodo precedente».

4.94 (testo 2)

I RELATORI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro il 30 giugno 2017, è accertata la piena funzionalità del portale delle vendite pubbliche previsto dall'articolo 161-*quater* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, aggiunto dal decreto-legge 27 dicembre 2015, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132. Il portale è operativo a decorrere dalla pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.»;

b) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-*bis*. La richiesta di visita di cui all'articolo 560, quinto comma, quarto periodo, del codice di procedura civile, introdotto dal comma 1, lettera d), numero 2), del presente articolo, è formulata esclusivamente mediante il portale delle vendite pubbliche a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 3-*bis*.»;

c) *il comma 5 è sostituito dal seguente:*

«5. La disposizione di cui al comma 1, lettera e), si applica alle vendite forzate di beni immobili disposte dal giudice dell'esecuzione o dal

professionista delegato dopo il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 3-*bis*.».

4.95 (testo 3)

I RELATORI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il rilascio dell'immobile il concedente può avvalersi del procedimento per convalida di sfratto, di cui al libro quarto, titolo I, capo III, del codice di procedura civile.»».

5.3 (testo 4 riformulato)

I RELATORI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di -vendita dei beni pignorati)

1. L'articolo 179-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 è sostituito dal seguente:

"Art. 179-*ter* (*Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita*). - Presso ogni tribunale è istituito un elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita. Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco i professionisti di cui agli articoli 534-*bis* e 591-*bis*, primo comma, del codice, che dimostrano, di aver assolto gli obblighi di prima formazione, stabiliti con decreto avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo decreto sono stabiliti gli obblighi di formazione periodica da assolvere, ai fini della conferma dell'iscrizione, sono fissate le modalità per la verifica dell'effettivo assolvimento degli obblighi formativi e sono individuati il contenuto e le modalità di presentazione delle domande.

È istituita presso ciascuna Corte di appello una commissione, composta in conformità a quanto disposto dal decreto di cui al primo comma. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di funzionamento della commissione. L'incarico di componente della commissione ha durata triennale, può essere rinnovato una sola volta e non comporta alcuna indennità o retribuzione a carico dello Stato, né alcun tipo di rimborso spese.

La commissione provvede alla tenuta dell'elenco, all'esercizio della vigilanza sugli iscritti, alla valutazione delle domande di iscrizione e all'adozione dei provvedimenti di cancellazione dall'elenco.

La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento, sentiti il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e il Consiglio nazionale notarile.

La commissione esercita le funzioni di cui al primo comma, anche tenendo conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui agli articoli 16-bis, commi 9-sexies e 9-septies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Valuta altresì i motivi per i quali sia stato revocato l'incarico in una o più procedure esecutive.

Quando ricorrono speciali ragioni, l'incarico può essere conferito a persona non iscritta in nessun elenco; nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere analiticamente indicati i motivi della scelta. Per quanto non disposto diversamente dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e seguenti in quanto compatibili. I professionisti cancellati dall'elenco non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo.»

2. Per attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 41.600,00 per l'anno 2016 e di euro 72.800,00 per l'anno 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per gli anni 2016 e 2017, del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016 — 2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti gli importi delle quote di partecipazione individuale ai corsi di formazione e di aggiornamento di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al citato regio decreto n. 1368 del 1941, nonché le modalità

di pagamento delle stesse, da versare su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia. Gli importi sono stabiliti in misura tale da garantire l'integrale copertura delle spese connesse all'organizzazione ed al funzionamento dei corsi.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Sino alla scadenza del dodicesimo mese successivo all'emanazione del decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 179-ter, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, le operazioni di vendita continuano ad essere delegate ad uno dei professionisti iscritti nell'elenco di cui al predetto articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

5.3 (testo 4)

I RELATORI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita dei beni pignorati)

1. L'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 è sostituito dal seguente:

"Art. 179-ter (*Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita*). - Presso ogni tribunale è istituito un elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita. Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco i professionisti di cui agli articoli 534-bis e 591-bis, primo comma, del codice, che dimostrano, di aver assolto gli obblighi di prima formazione, stabiliti con decreto avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo decreto sono stabiliti gli obblighi di formazione periodica da assolvere, ai fini della conferma dell'iscrizione, sono fissate le modalità di svolgimento della prova scritta per la verifica dell'effettivo assolvimento degli obblighi formativi e sono individuati il contenuto e le modalità di presentazione delle domande.

È istituita presso ciascuna Corte di appello una commissione, composta in conformità a quanto disposto dal decreto di cui al primo comma. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di funzionamento della commissione. L'incarico di componente della commissione ha durata triennale, può essere rinnovato una sola volta e non comporta alcuna indennità o retribuzione a carico dello Stato, né alcun tipo di rimborso spese.

La commissione provvede alla tenuta dell'elenco, all'esercizio della vigilanza sugli iscritti, alla valutazione delle domande di iscrizione e all'adozione dei provvedimenti di cancellazione dall'elenco.

La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento, sentiti il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e il Consiglio nazionale notarile.

La commissione esercita le funzioni di cui al primo comma, anche tenendo conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui agli articoli 16-bis, commi 9-sexies e 9-septies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Valuta altresì i motivi per i quali sia stato revocato l'incarico in una o più procedure esecutive.

Quando ricorrono speciali ragioni, l'incarico può essere conferito a persona non iscritta in nessun elenco; nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere analiticamente indicati i motivi della scelta. Per quanto non disposto diversamente dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e seguenti in quanto compatibili. I professionisti cancellati dall'elenco non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo.»

2. Per attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 41.600,00 per l'anno 2016 e di euro 72.800,00 per l'anno 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per gli anni 2016 e 2017, del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016 — 2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti gli importi delle quote di partecipazione individuale ai corsi di formazione e di aggiornamento di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al citato regio decreto n. 1368 del 1941, nonché le modalità

di pagamento delle stesse, da versare su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia. Gli importi sono stabiliti in misura tale da garantire l'integrale copertura delle spese connesse all'organizzazione ed al funzionamento dei corsi.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Sino alla scadenza dell'ottavo mese successivo all'emanazione del decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 179-ter, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, le operazioni di vendita continuano ad essere delegate ad uno dei professionisti iscritti nell'elenco di cui al predetto articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

6.7 (testo 2 riformulato)

Gianluca Rossi

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 110 sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Nel caso in cui siano in corso giudizi di cui all'articolo 98, il curatore, nel progetto di ripartizione di cui al presente comma indica, per ciascun creditore, le somme immediatamente ripartibili nonché le somme ripartibili soltanto previo rilascio in favore della procedura di una fidejussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da uno dei soggetti di cui all'articolo 574, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi resi nell'ambito dei giudizi di cui all'articolo 98, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all'effettiva restituzione. Le disposizioni del periodo precedente si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla ripartizione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito avente diritto all'accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma dell'articolo 98."».

6.7 (testo 2)

Gianluca Rossi

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) all'articolo 110 sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Nel caso in cui siano in corso giudizi di cui all'articolo 98, il curatore, nel progetto di ripartizione di cui al presente comma indica, per ciascun creditore, le somme immediatamente ripartibili nonché le somme ripartibili soltanto previo rilascio in favore della procedura di una fidejussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da uno dei soggetti di cui all'articolo 574, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi resi nell'ambito dei giudizi di cui all'articolo 98, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle operazioni di rifinanziamento principali, determinato secondo quanto previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali a decorrere dal pagamento e sino all'effettiva restituzione. Le disposizioni del periodo precedente si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla ripartizione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito avente diritto all'accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma dell'articolo 98."».

9.128

BERTUZZI

Al comma 6, sostituire le parole: «entro quattro mesi» con le seguenti: «entro sei mesi».

9.60

GUERRA, Gianluca ROSSI, FORNARO

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «lordo» con la seguente: «complessivo».

9.61

BOTTICI

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «2015» con la seguente: «2014».

9.140

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Al comma 8 sopprimere la lettera d).

9.157

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 8, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis. Ai fini del reperimento dei documenti, anche in copia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, le banche di cui al precedente articolo 8, comma 1, lettere b) e c), sono tenute a consegnarne copia all'investitore, entro 15 giorni dalla data della sua richiesta».

11.6 (testo 2)

Luigi MARINO

Al comma 6 sostituire le parole "versata dalla consolidante" con le seguenti: "versata in proprio o in qualità di consolidanti".

11.100

I RELATORI

Al comma 1 sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: "L'opzione è irrevocabile, comporta l'obbligo del pagamento di un canone annuo fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2029 e si considera esercitata con il versamento di cui al comma 7. Il canone è deducibile ai fini

delle imposte sui redditi e dell'IRAP nell'esercizio in cui avviene il pagamento.".

Al comma 7 sostituire la parola: "anno" con la seguente: "esercizio" e le parole: "31 dicembre 2015" con le seguenti: "31 dicembre 2016. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015 il versamento è effettuato, in ogni caso, entro il 31 luglio 2016 senza applicazione dell'articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435."

Al comma 9 sostituire le parole "di cui al comma 1" con le seguenti: "di cui al comma 7".

12.0.9

RICCHIUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche alla disciplina della cessione dei crediti di impresa)

1. All'articolo 1, comma 1, lettera *c*), della legge 21 febbraio 1991, n.52, le parole: "o un soggetto, costituito in forma societaria, che svolge l'attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari" sono sostituite dalle seguenti: "o un soggetto, costituito in forma di società di capitali, che svolge l'attività di acquisto di crediti, vantati nei confronti di terzi, da soggetti del gruppo di appartenenza che non siano intermediari finanziari oppure di crediti vantati da terzi nei confronti di soggetti del gruppo di appartenenza, ferme restando le riserve di attività previste ai sensi del Testo Unico Bancario"».

12.0.10

Gianluca Rossi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Al comma 2-*ter* dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: "ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi"

sono inserite le seguenti: ", ovvero alle banche e agli intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385,"».

Coord.1

I RELATORI

All'articolo 1, comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: "un'iscrizione" con le seguenti: "una nuova iscrizione".

All'articolo 2, comma 1, capoverso «48-bis», comma 4, sostituire le parole: "al momento dell'entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti: "alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

All'articolo 2, comma 1, capoverso «48-bis», comma 8, primo periodo sostituire le parole: "della predetta differenza" con le seguenti: "della differenza di cui al comma 2".

All'articolo 3, comma 3, lettera a), sostituire le parole "all'articolo 28, quinto comma," con le seguenti: "all'articolo 28, quarto comma, secondo periodo".

All'articolo 8, comma 1, lettera c), sostituire le parole: "Nuova Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio S.p.A." con le seguenti: "Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio società cooperativa".

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 8 giugno 2016

Plenaria

244^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e sospensione)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente MUCCHETTI dà conto del parere reso nella seduta antimeridiana di oggi dalla 5^a Commissione che è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 33.0.100/1, 33.0.100/17 e 33.0.18, che sono pertanto inammissibili. Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 33.0.100/2; non ostativo sui restanti emendamenti, ad eccezione degli emendamenti 52.0.200/1 (testo 2) e 52.0.200/2 (testo 2), sui quali il parere resta sospeso.

Riprende l'esame degli emendamenti precedentemente accantonati, a partire da quelli riferiti all'articolo 41.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme.

La senatrice VALDINOSI (*PD*) aggiunge la firma e ritira l'emendamento 41.21.

Il senatore PERRONE (*CoR*) ritira l'emendamento 41.22.

Posto ai voti, l'emendamento 41.1 (testo 2) è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 42, precedentemente accantonati, che vengono nuovamente accantonati su proposta del senatore COLLINA (*PD*), e del senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), che preannuncia la presentazione di una riformulazione del suo emendamento 42.1000/1 volto a superare la contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espressa dalla Commissione bilancio.

Su proposta del relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 46, precedentemente accantonati; egli invita a ritirare tutti gli emendamenti, sui quali altrimenti il parere è contrario.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) precisa, quanto all'emendamento 46.0.3, che l'invito al ritiro è giustificato dal fatto che il Governo sta lavorando ad un'apposita organica iniziativa in materia.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme.

La senatrice LANZILLOTTA (*PD*) ritira gli emendamenti 46.4 (resto 2) e 46.22 (testo 2) e presenta un ordine del giorno, che ne riprende i contenuti, pubblicato in allegato.

Anche la senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) ritira per trasformare in un ordine del giorno l'emendamento 46.12 (testo 2).

La senatrice FISSORE (*PD*) aggiunge la propria firma e trasforma in ordine del giorno l'emendamento 46.0.3.

Posto ai voti, l'emendamento 46.10 (testo 2) è respinto.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) chiede ai relatori di motivare il loro parere sull'emendamento 46.30 (testo 2). Ritiene infatti che, quanto alle società di odontoiatri, si debba limitare la partecipazione maggioritaria di capitali privati non riferibili a professionisti del settore.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) ricorda che sono stati presentati diversi emendamenti in materia di società odontoiatriche e che nel corso dei lavori della Commissione era già stato anticipato, d'accordo con il Ministero della Salute, che gli interventi avrebbero riguardato solo la figura del direttore sanitario, obbligatoriamente iscritto all'albo de-

gli odontoiatri, e le sanzioni relative all'esercizio abusivo della professione di odontoiatra, peraltro già disciplinate recentemente dal Governo. Personalmente si dichiara favorevole a una regolamentazione specifica delle società odontoiatriche, ma chiarisce che questo tema non verrà trattato dal provvedimento in esame.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) invita a una riflessione generale sul tema delle professioni, e in particolare sull'ingresso delle società di capitali, per evitare che si intervenga in maniera poco omogenea e solo su alcuni settori.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) concorda con il senatore Buemi. Riconosce infatti che la normativa non è organica e presenta marcate differenze tra i diversi settori. Auspica dunque che il Parlamento prossimamente intervenga in materia, in modo sistematico e organico.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*), alla luce delle parole del relatore, ritira l'emendamento 46.30 (testo 2) per trasformarlo in un ordine del giorno, auspicando che sia sottoscritto da tutti i componenti della Commissione.

Il senatore COLLINA (*PD*) ricorda l'importanza di tenere conto, in questa materia, dell'evoluzione della normativa europea.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) invita a considerare che, a volte, le leggi anticipano il mercato; in altri casi invece succede il contrario, come per le società di capitali che gestiscono cliniche multispecialistiche, tra le quali vi sono quelle del settore odontoiatrico, che ultimamente si sono imposte sul mercato. Evidenzia poi che la proposta emendativa del senatore Di Biagio, peraltro in un settore non disciplinato dal provvedimento approvato dalla Camera, prevede a suo giudizio, con l'obbligatorietà dei due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto a iscritti all'albo degli odontoiatri, una evidente forzatura.

Conferma quanto affermato dall'altro relatore, senatore Luigi Marino, in merito alla linea seguita dai relatori e dal Governo, ossia di limitare gli interventi, in questa fase, alla previsione di un direttore sanitario obbligatoriamente iscritto all'albo degli odontoiatri e di sanzioni per esercizio abusivo della professione di odontoiatra.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 47, precedentemente accantonati.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), evidenzia l'opportunità di una ulteriore riflessione sull'emendamento 47.1; quindi ne propone l'accantonamento, unitamente agli altri emendamenti di analogo contenuto 47.2, 47.3, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.8 e 47.9.

Il sottosegretario GENTILE concorda con i relatori sull'esigenza di un approfondimento volto a individuare la formulazione più corretta per le proposte emendative in questione, riferendo le perplessità emerse nell'ambito del Governo.

La senatrice LANZILLOTTA (PD) fa presente che l'emendamento 47.1 si pone l'obiettivo di un chiarimento interpretativo e che, peraltro, una recente sentenza della Corte costituzionale sembrerebbe avvalorarne la correttezza.

Il relatore Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)) invita a ritirare tutti i restanti emendamenti nonché i subemendamenti al 47.0.100, sui quali altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario GENTILE si pronuncia in modo conforme ed esprime parere favorevole sull'emendamento 47.0.100 dei relatori.

Il senatore SCALIA (PD) ritira l'emendamento 47.0.1 (testo 2).

La senatrice VALDINOSI (PD) ritira l'emendamento 47.0.2.

Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) ritira l'emendamento 47.0.4.

Gli emendamenti 47.1, 47.2, 47.3, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.8 e 47.9 sono nuovamente accantonati.

Con distinte votazioni sono quindi respinti i subemendamenti 47.0.100/1, 47.0.100/2, 47.0.100/3; gli identici 47.0.100/4 e 47.0.100/5; 47.0.100/6, 47.0.100/7; gli identici emendamenti 47.0.100/8, 47.0.100/9, 47.0.100/10 e 47.0.100/11; gli identici emendamenti 47.0.100/12 e 47.0.100/13; 47.0.100/15, 47.0.100/16 e 47.0.100/17.

L'emendamento 47.0.100, posto ai voti, è accolto.

Con distinte votazioni, gli identici emendamenti 47.0.3 e 47.0.5 e l'emendamento 47.0.6 sono respinti.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 48, il relatore Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)) preannuncia comunque che proporrà una riformulazione degli identici emendamenti 48.55, 48.56, 48.57 e 48.58.

Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) preannuncia, a sua volta, una riformulazione dell'emendamento 48.79 (testo 2), volta a superare la contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espressa dalla Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

*IN SEDE CONSULTIVA***(2217) Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura**

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 maggio.

La relatrice FABBRI (*PD*) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) e di astensione del senatore GIROTTO (*M5S*), a nome dei rispettivi Gruppi, e previa verifica del prescritto numero di senatori, lo schema di parere favorevole con osservazioni, proposto dalla relatrice, è quindi posto ai voti e risulta approvato.

Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (n. 297)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice FABBRI (*PD*), relatrice, illustra il provvedimento in titolo, predisposto in attuazione della delega per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, di cui agli articoli 16 e 18 della legge n. 124 del 2015, al fine di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e, in tal modo, anche la tutela e promozione della concorrenza; la normativa viene raccolta e riordinata in un testo unico, che si compone di 29 articoli.

L'articolo 1 definisce l'oggetto del testo unico, mentre l'articolo 2 precisa alcune definizioni, tra cui quella di società a partecipazione pubblica, di controllo analogo e di controllo analogo congiunto, di servizi di interesse generale e di servizi di interesse economico generale. L'articolo 3 stabilisce che la partecipazione pubblica è ammessa solo nelle società per azioni e a responsabilità limitata e reca disposizioni speciali relative all'organo di controllo delle società a responsabilità limitata e delle società per azioni a controllo pubblico.

Si sofferma poi sull'articolo 4, che prevede condizioni e limiti per la costituzione di società a partecipazione pubblica, diretta o indiretta, ovvero per l'acquisizione o il mantenimento di partecipazioni anche di minoranza. L'articolo 5 disciplina il procedimento di adozione e il contenuto dell'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto – anche indiretto – di partecipazioni, introducendo analitici obblighi in merito.

Il successivo articolo 6 definisce gli elementi essenziali dell'organizzazione e della gestione delle società a controllo pubblico, stabilendo che tali società, qualora svolgano attività economiche protette da diritti spe-

ciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, debbano adottare sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.

Cita l'articolo 7, che disciplina la forma, i contenuti (che integrano quelli statuiti all'articolo 5), i casi di mancanza o invalidità dell'atto con cui un'amministrazione pubblica delibera la costituzione di una società, le forme integrative della pubblicità dell'atto deliberativo, nonché la forma e i contenuti degli atti con i quali vengono sancite le più rilevanti vicende societarie. Inoltre, definisce le modalità di acquisizione delle partecipazioni private nella costituzione di società miste. L'articolo 8 dispone che, per l'acquisto di partecipazioni in società già costituite, si applichino i criteri e le regole previsti dall'articolo 7 in materia di forma e contenuti dell'atto deliberativo.

Richiama il contenuto dell'articolo 9, che reca disposizioni in materia di gestione delle partecipazioni pubbliche. In particolare, sono determinati i soggetti deputati a esercitare i diritti dell'azionista, e cioè il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri competenti per materia, per le partecipazioni statali; la Presidenza della Regione, per le partecipazioni regionali; il sindaco o il presidente o un loro delegato per le partecipazioni degli enti locali. In tutti gli altri casi, le partecipazioni sono gestite dall'organo amministrativo dell'ente.

L'articolo 10 disciplina la procedura di alienazione delle partecipazioni sociali ovvero di costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche.

Ricorda che le disposizioni di cui all'articolo 11 recano la disciplina in materia di composizione degli organi di amministrazione delle società in controllo pubblico, con riferimento sia al numero dei componenti, ai requisiti agli stessi richiesti, ai casi di incompatibilità e di inconfiribilità degli incarichi, sia ai compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo e ai dipendenti delle società in controllo pubblico. In particolare, il comma 8 stabilisce che gli amministratori delle società in controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche e il comma 10 sancisce il divieto di corrispondere agli amministratori o ai dirigenti delle società in controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente (legge o contrattazione collettiva), ovvero di stipulare accordi di non concorrenza.

Illustra poi l'articolo 12, che prevede che i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società partecipate siano soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, fatta salva l'ipotesi di danno erariale, e l'articolo 13, che detta specifiche disposizioni in tema di controllo giudiziario sull'amministrazione di società a controllo pubblico, anche costituite nella forma di società a responsabilità limitata.

Richiama l'articolo 14, con cui si sottopongono le società a partecipazione pubblica alla disciplina fallimentare e si regolamentano le ipotesi di crisi aziendale nelle società a controllo pubblico.

L'articolo 15 istituisce, nell'ambito del Ministero dell'economia, una struttura centrale con funzioni di monitoraggio e impulso sull'attuazione del testo unico.

Il successivo articolo 16, relativo alle società a controllo pubblico titolari di affidamenti diretti di contratti pubblici, coordina la disciplina nazionale in materia di *in house providing* con quella europea e, in particolare, con alcune delle disposizioni contenute nella direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici.

Ricorda che l'articolo 17 reca specifiche disposizioni relative alle società a partecipazione mista pubblico-privata, costituite per la realizzazione e gestione di un'opera ovvero per l'organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale in regime di partenariato con un imprenditore privato.

L'articolo 18 prevede la possibilità di quotazione in mercati regolamentati delle società a controllo pubblico, mentre l'articolo 19 reca disposizioni in materia di gestione del personale delle società a controllo pubblico.

Richiama il contenuto dell'articolo 20, che prevede che, ai fini della razionalizzazione del sistema societario, le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, eventualmente, anche un piano di riassetto ove ricorrano alcuni specifici presupposti.

Il successivo articolo 21 detta norme finanziarie sulle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali e prevede alcune misure in materia di riduzione dei compensi degli amministratori delle società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali.

L'articolo 22 prevede che le società a controllo pubblico siano tenute ad assicurare il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, mentre l'articolo 23 rinvia alla disciplina dell'arbitrato prevista dal codice dei contratti pubblici nel caso di determinate controversie.

L'articolo 24 contiene una clausola di salvaguardia, che prevede l'applicazione delle disposizioni del testo unico in esame alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione.

Gli articoli 25 e 26 recano, rispettivamente, la previsione di un procedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche, volto alla razionalizzazione delle stesse, e la disciplina transitoria in materia di personale delle società a controllo pubblico.

Infine, gli articoli 27 e 28 prevedono le necessarie disposizioni transitorie e di coordinamento con la legislazione vigente, mentre l'articolo 29 elenca le disposizioni da abrogare a seguito della definizione del testo unico in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,30, riprende alle ore 18,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore GIROTTO (M5S) lamenta la mancata evidenziazione, nel prospetto delle convocazioni della Commissione, dell'esame del disegno di legge n. 2217 sul contrasto al caporalato per la seduta pomeridiana di oggi; nel riconoscere come il disegno di legge fosse all'ordine del giorno, auspica una sollecita segnalazione nel medesimo prospetto degli argomenti da trattare e per i quali si prevede di votare.

Il presidente MUCCHETTI ricorda che il prospetto delle convocazioni costituisce uno strumento di lavoro con il quale si offre un'indicazione di massima di quanto si prevede di trattare nelle sedute indicate; come riconosce lo stesso senatore Girotto, l'esame in sede consultiva del disegno di legge in questione, già avviato la settimana precedente, era all'ordine del giorno delle sedute convocate per la settimana. Segnala infine che, qualora il senatore avesse richiesto di rinviare la votazione sulla proposta di parere illustrata dalla relatrice, non vi sarebbero state difficoltà a procedere in tal senso, come peraltro è avvenuto per la votazione sulla proposta di parere sul disegno di legge n. 2271 in materia di editoria.

IN SEDE REFERENTE

(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Ripresa dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, precedentemente sospeso.

Il presidente MUCCHETTI dà conto del parere reso oggi dalla 5^a Commissione che è di nulla osta sugli emendamenti 52.0.200/1 (testo 2) e 52.0.200/2 (testo 2), nonché, a rettifica di un precedente parere, sull'emendamento 33.0.1.

Informa che i relatori hanno presentato una riformulazione dell'emendamento 52.0.100, pubblicata in allegato e propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 12 di martedì 14 giugno.

Conviene la Commissione.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 33.

Il relatore Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)) invita a ritirare tutti i subemendamenti presentati all'emendamento dei relatori 33.0.100, sui quali altrimenti il parere è contrario; propone di accantonare nuovamente

gli emendamenti 33.0.1, 33.0.2 e 33.0.3, sui quali vi è stata la revisione del parere della Commissione bilancio.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme; esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento dei relatori 33.0.100.

Dopo che la senatrice VALDINOSI (PD) e la senatrice FABBRI (PD) hanno ritirato, rispettivamente, i subemendamenti 33.0.100/11 e 33.0.100/28, i subemendamenti 33.0.100/2, 33.0.100/3, 33.0.100/4, 33.0.100/5, 33.0.100/6, 33.0.100/7, 33.0.100/8, 33.0.100/9, 33.0.100/10, 33.0.100/12, 33.0.100/13, 33.0.100/15, 33.0.100/16, 33.0.100/19, 33.0.100/14, 33.0.100/20, 33.0.100/21, 33.0.100/22, 33.0.100/23, 33.0.100/24, 33.0.100/25, 33.0.100/26, 33.0.100/27, 33.0.100/29 e 33.0.100/30, posti separatamente ai voti, sono respinti.

L'emendamento dei relatori 33.0.100, posti ai voti, è approvato.

Su proposta del relatore Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)), gli emendamenti 33.0.1, 33.0.2 e 33.0.3 sono nuovamente accantonati.

Su proposta del relatore Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)), anche gli emendamenti riferiti all'articolo 34 e l'emendamento 37.0.6 (testo 4) sono nuovamente accantonati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 40.

L'emendamento dei relatori 40.0.100 e i relativi subemendamenti, nonché gli identici emendamenti 40.015, 40.016 e 40.0.17, che incidono sulla medesima materia, sono accantonati su proposta del relatore Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)), il quale invita a ritirare gli emendamenti aggiuntivi in materia di intermediazione immobiliare, dal 40.0.7 (testo 2) al 40.0.14 nonché l'emendamento 28.0.1, sui quali altrimenti il parere è contrario. Invita inoltre a ritirare anche gli emendamenti aggiuntivi in materia di informazione ed educazione finanziaria, dal 40.0.1 (testo 2) al 40.0.4, sui quali altrimenti il parere è contrario, segnalando come sia la Consob che la Banca d'Italia abbiano già realizzato iniziative nel senso indicato da queste proposte e ritenendo pertanto inopportuno intervenire con norma di legge.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme.

Il presidente MUCCHETTI, accogliendo l'invito del relatore, ritira gli emendamenti 40.0.1 (testo 2), 40.0.2 e 40.0.4; quanto all'emendamento 40.0.3 (testo 2), i cui contenuti sono stati inseriti nell'articolo 36 del disegno di legge europea 2015-2016 attualmente all'esame della Camera dei deputati, ritiene preferibile non ritirarlo, riservandosi, nel caso sia respinto,

di ripresentarlo per la discussione in Assemblea, tenendo conto dell'*iter* della legge europea stessa.

Ha quindi la parola la senatrice LANZILLOTTA (*PD*), che si dice costernata per il parere contrario espresso dai relatori e dal rappresentante del Governo sugli emendamenti in materia di intermediazione finanziaria. Si sofferma sull'emendamento a sua prima firma 40.0.7 (testo 2), che intende regolare situazioni di possibile conflitto di interessi delle banche e degli intermediari finanziari quando questi siano detentori di quote di partecipazione in imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare; a tale riguardo segnala l'importanza del suo comma 2, a norma del quale l'attività svolta dalle imprese o società di intermediazione immobiliare nelle quali banche ed intermediari finanziari detengono quote di partecipazione non può avere ad oggetto immobili sui quali siano in corso procedure esecutive da parte delle medesime banche. Dopo aver sottolineato come nel contesto attuale, in cui molte banche sono gravate da *non performing loans*, si rischi una grave alterazione del mercato immobiliare attribuendo loro un ingiustificato vantaggio, dichiara di non ritirare l'emendamento e invita i relatori e il Governo a riconsiderare il parere espresso.

La senatrice FABBRI (*PD*) ritira l'emendamento 40.0.8 (testo 2), mantenendo la propria firma al 40.0.7 (testo 2) e l'emendamento 40.0.12.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 40.0.13.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) assicura che i relatori seguono attentamente il dibattito in materia e ricorda che gli emendamenti presentati indicano, sostanzialmente, due soluzioni: una prima, più radicale, consiste nel divieto per le banche e gli intermediari finanziari di detenere partecipazioni nelle imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare; una seconda è quella illustrata dalla senatrice Lanzillotta. Quest'ultima, tuttavia, nel regolare i limiti entro cui possono operare le imprese di intermediazione immobiliare partecipate da banche o da intermediari finanziari, finisce per legittimare espressamente quelle partecipazioni che in altri emendamenti si intende vietare, come detto.

Dopo che il presidente MUCCHETTI ha incidentalmente rilevato come in questo quadro incidano anche le situazioni debitorie che non pochi immobilaristi hanno con le banche, il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) chiarisce che l'invito a ritirare gli emendamenti deriva dalla coesistenza di posizioni diverse e dunque dall'esigenza di un ulteriore approfondimento; conclude proponendo pertanto di accantonare nuovamente gli emendamenti in questione.

Ha quindi la parola il senatore SCILIPOTI ISGRÒ (*FI-PdL XVII*), il quale rileva polemicamente come la Banca d'Italia non possa essere chia-

mata in causa in queste vicende, poiché, essendo partecipata da banche, tende a intervenire a tutela di queste; conclude sollecitando una riflessione sull'opportunità che la Banca d'Italia torni a essere di proprietà pubblica.

La senatrice LANZILLOTTA (*PD*) interviene incidentalmente per ricordare che alla Banca d'Italia non sono affidati compiti pro-concorrenziali, di competenza di altra Autorità; ribadisce quindi le ragioni dell'emendamento 40.0.7 (testo 2).

Il presidente MUCCHETTI rammenta come la legislazione in materia bancaria abbia consentito alle banche di detenere partecipazioni azionarie, prevedendo cautele sotto il profilo patrimoniale, ma senza distinguere tra i diversi tipi di società o i settori in cui esse operano: esse derivano per lo più da crediti consolidati in partecipazioni.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) si dichiara molto preoccupato per la concentrazione che si delinea nella filiera del mercato immobiliare, che rischia di essere interamente nelle mani delle banche: non si tratta di difendere le agenzie immobiliari, quanto piuttosto di tutelare i cittadini.

Il presidente MUCCHETTI conviene con quanto osservato dal relatore Marino, circa la necessità di un'ulteriore riflessione.

Dopo che l'emendamento 40.0.3 (testo 2) è stato posto in votazione e respinto, su proposta del relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), gli emendamenti 40.0.7 (testo 2), 40.0.9, 40.0.10 (testo 2), 40.0.14 e 28.0.1 sono nuovamente accantonati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 42.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) invita a ritirare gli emendamenti da 42.3 a 42.12 e i subemendamenti all'emendamento dei relatori 42.100, sui quali altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in senso conforme.

La senatrice FINOCCHIARO (*PD*) ricorda che numerosi Governi e diverse maggioranze si sono occupati dell'annosa questione concernente la cosiddetta liberalizzazione della professione di notaio, proponendo misure a suo avviso errate, prevalentemente incentrate sulla riduzione di competenze e sulla loro attribuzione ad altre figure professionali. Questi interventi – come quello prefigurato nel testo originario del disegno di legge in esame in materia di compravendita di immobili, o nell'attuale articolo 44, in materia di società a responsabilità limitata semplificata – si sono infranti contro un dato inoppugnabile: la funzione del notaio ha un valore di certificazione pubblica strettamente finalizzata a garantire la le-

galità e la sicurezza dei traffici, assicurando così affidabilità al mercato, e svolge un ruolo di controllo tributario, a vantaggio dello Stato. Occorre tuttavia superare una concezione antica della professione, ormai inadeguata a fronteggiare strutture aggregate che operano in altri Paesi, favorendo la valorizzazione di una classe professionale giovane e competitiva. In questo senso muove l'emendamento a sua firma 42.100/1, che estende all'intero territorio nazionale l'ambito di attività del notaio e prevede la possibilità di associazioni di notai.

Conclude invitando la Commissione a valutare con particolare attenzione le norme in materia di costituzione di società a responsabilità limitata semplificata, che – come autorevolmente segnalato – possono comportare seri rischi in termini di riciclaggio e, in generale, offrire copertura ad attività della criminalità organizzata.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) ringrazia sentitamente la senatrice Finocchiaro per il suo intervento, che condivide in larghissima parte. Dopo aver ricordato l'*iter* attraverso il quale si è giunti a individuare in quello regionale – o del distretto, se più ampio – l'ambito territoriale di riferimento per l'attività dei notai, segnala come l'emendamento dei relatori non abbia aderito alla tendenza a ridurre le funzioni, bensì operi sulle modalità di esercizio della professione, prefigurando comunque un considerevole avanzamento rispetto alla legislazione vigente. Dopo aver ricordato le forti perplessità espresse da rappresentanti dei notai a un'estensione all'intero territorio nazionale, sostiene la validità della scelta compiuta con l'emendamento 42.100, che rappresenta un passo importante nell'ambito di un processo – non concluso – di progressiva apertura a una maggiore concorrenza e competitività della professione.

Il senatore SONEGO (*PD*) si dichiara favorevole a introdurre elementi di dinamismo e innovazione in questo settore, suscettibili, a suo giudizio, anche di migliorare il livello di competenze in specifici ambiti professionali; occorre al contempo ribadire che i notai svolgono un'irrinunciabile funzione, fortemente pubblicistica, di garanzia e terzietà.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) interviene per chiedere le ragioni della contrarietà al subemendamento 42.100/6, ricordando l'obbligo di bilinguismo per operare nella provincia autonoma di Bolzano.

La senatrice LANZILLOTTA (*PD*) conviene con la senatrice Finocchiaro che l'obiettivo da perseguire in materia sia quello di modernizzare l'esercizio della professione dei notai, non di ridurre le funzioni, né nel campo immobiliare, né in quello societario, paventando, altrimenti, una minore affidabilità del sistema.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) chiarisce la portata dell'emendamento 42.100/6, ribadendo il parere contrario.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) precisa che il subemendamento non intende porre alcuna barriera alla concorrenza, bensì tutelare un diritto costituzionalmente garantito. Rispondendo a una richiesta di chiarimento del presidente MUCCHETTI, il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) specifica che nel territorio della provincia di Bolzano si deve garantire il servizio nella lingua tedesca e in italiano; chiede una pausa di riflessione sulla questione, ritenendo opportuno, a tal fine, accantonare il subemendamento 42.100/6.

Il senatore SONEGO (*PD*) sostiene le ragioni del subemendamento in questione, sottolineando come l'uso della lingua tedesca nel territorio della provincia autonoma di Bolzano sia un diritto incompressibile.

Il presidente MUCCHETTI invita a valutare la possibilità di votare comunque il subemendamento, con l'impegno a individuare un'ideale soluzione per la discussione in Assemblea.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) assicura l'impegno dei relatori ad approfondire la questione, al fine di pervenire a una soluzione per la discussione in Assemblea.

Si unisce il sottosegretario GENTILE.

Il senatore SCALIA (*PD*) ritira l'emendamento 42.3.

La senatrice FISSORE (*PD*) aggiunge la propria firma e ritira gli emendamenti 42.4, 42.100/8 e 42.100/9.

Si passa quindi alle votazioni.

Previa dichiarazione di astensione della senatrice LANZILLOTTA (*PD*) e del presidente MUCCHETTI, gli identici emendamenti 42.5, 42.6, 42.7, 42.8 e 42.9 sono posti in votazione e respinti.

Con distinte votazioni sono poi respinti gli identici emendamenti 42.10 e 42.11 e l'emendamento 42.12.

Previa dichiarazione di voto favorevole del presidente MUCCHETTI, il subemendamento 42.100/1 è posto in votazione e respinto.

Con distinte votazioni sono poi respinti i subemendamenti 42.100/2, 42.100/3, 42.100/4 e 42.100/5.

Il senatore BERGER insiste per individuare una possibile riformulazione del subemendamento 42.100/6, che possa raccogliere il parere favorevole dei relatori e del Governo, ritenendo opportuno, a tal fine, accantonare il subemendamento.

Dopo un breve intervento del relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), il subemendamento 42.100/6 viene posto ai voti e respinto.

Anche il subemendamento 42.100/7, posto ai voti, è respinto.

L'emendamento dei relatori 42.100 è quindi posto ai voti e viene approvato, restando preclusi gli emendamenti 42.13 (testo 2), 42.14, 42.15, 42.16 e 42.28.

Su proposta del relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), l'emendamento 42.1000 viene nuovamente accantonato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 52.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) propone di accantonare nuovamente tutti gli emendamenti in materia di trasporto pubblico non di linea, tenuto conto che i relatori hanno presentato un emendamento in tema e che non è ancora scaduto il termine per la presentazione di subemendamenti; propone di accantonare altresì l'emendamento 52.0.200 e i relativi subemendamenti, preannunciando un orientamento favorevole sugli identici subemendamenti 52.0.200/1 e 52.0.200/2. Esprime parere favorevole sull'emendamento 52.0.46 (testo 3), invita a ritirare l'emendamento 52.0.50, segnalando che il nuovo codice degli appalti reca norme sulla cosiddetta «clausola sociale», ed esprime parere contrario sugli emendamenti 52.0.54, 52.0.56, 52.0.57, 52.0.65 e 52.0.69.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme.

La senatrice LANZILLOTTA (*PD*) sostiene il suo emendamento 52.0.50 precisando che le norme del codice degli appalti abbiano contenuto diverso; si riserva di riformulare l'emendamento in termini di novella del codice medesimo, che non era ancora stato definitivamente approvato al momento della presentazione della proposta 52.0.50, di cui chiede l'accantonamento.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 52.0.69, segnalando l'intento di semplificazione ad esso sotteso.

Previo accantonamento degli emendamenti 52.0.50 e 52.0.69, l'emendamento 52.0.46 (testo 3) è posto ai voti e approvato. Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 52.0.54, 52.0.56, 52.0.57 e 52.0.65.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCOVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA E DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta della Commissione già convocata per le ore 20,30 di oggi e quella delle ore 14,30 di domani non avranno luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 19,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2217

La 10^a Commissione (Industria, commercio, turismo), esaminato il disegno di legge in titolo, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

apprezzato l'intervento normativo in esame, volto a dettare una serie di misure di contrasto reale del lavoro irregolare e specificamente della piaga del caporalato;

considerato che il provvedimento offre una risposta efficiente sulle condizioni di lavoro in agricoltura, in particolare per quanto riguarda i rapporti di lavoro accessori frequentemente irregolari, e caratterizzati dalla completa mancanza di misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;

atteso che siffatte condizioni di lavoro si sostanziano in un reale sfruttamento bracciantile lesivo della dignità umana, in assenza di qualsiasi livello di protezione del lavoratore, e sono d'altronde diffuse anche in campi diversi dall'agricoltura, ad esempio l'edilizia e i servizi, e anche in territori e aree metropolitane, fondandosi sulle pratiche tipiche ed estremamente diffuse del caporalato;

considerato che il provvedimento normativo integra l'azione di Governo espressa contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura disponendo misure preventive, interventi sui vari segmenti della filiera, rigorose sanzioni anche in materia di responsabilità degli enti, nonché interventi processuali e amministrativi che costituiscono un complessivo intervento sistematico idoneo a provocare un effetto deterrente;

condivisa la *ratio* del provvedimento volta a disarticolare e colpire lo sfruttamento e i tipici meccanismi economici di profitto sul lavoro irregolare,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che siano rafforzati i controlli interforze volti a garantire forme di presidio del territorio, con particolare riferimento alle aree in cui prestano attività lavoratori stranieri, e che sia garantito un efficace coordinamento tra l'Ispettorato nazionale del lavoro e le ASL per la vigilanza in materia di sicurezza del lavoro agricolo e che si prevedano misure volte ad assicurare un'efficace sorveglianza sulle agenzie di somministrazione;

la Commissione di merito valuti altresì l'opportunità di prevedere una vigilanza sui meccanismi commerciali che regolano la determinazione delle condizioni contrattuali dei prezzi dei prodotti agricoli tra i gruppi na-

zionali e multinazionali della grande distribuzione organizzata, i grandi mercati ortofrutticoli e le aziende agricole;

si invita, infine, la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere una revisione del decreto interministeriale 27 marzo 2013 al fine di garantire pienamente la sorveglianza sanitaria nonché una effettiva formazione e informazione per i lavoratori agricoli che prestino attività per un breve periodo lavorativo.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2085

G/2085/34/10

LANZILLOTTA

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premessò che:

è necessario realizzare un'opera di armonizzazione che garantisca un'effettiva concorrenzialità tra i soggetti che svolgono attività in ambito professionale attraverso l'eliminazione delle esistenti disparità di trattamento, di natura fiscale e di tipo contributivo-previdenziale, anche al fine di evitare il proliferare di un contenzioso in materia contributiva dovuto a norme non chiare che favoriscono forme di elusione;

è opportuno promuovere le scelte aggregative dei liberi professionisti (tramite reti di professionisti o consorzi stabili), favorendo lo sviluppo di sinergie tra il mondo professionale ed il mondo imprenditoriale per garantire la competitività di questo settore anche a livello europeo;

a tal fine è necessario prevedere che, analogamente a quanto avviene per le imprese, le aggregazioni e le scissioni tra attività professionali, quale che sia la veste giuridica, non siano soggette ad aggravii burocratici e improprie imposizioni tributarie, dirette e indirette;

considerato che:

al fine di prevenire l'abusivismo professionale e l'evasione fiscale e contributiva, è inoltre opportuno promuovere la sottoscrizione digitale;

impegna il governo:

ad intervenire con apposite norme per garantire gli obiettivi indicati in premessa;

a riconoscere ad ogni effetto di legge l'esercizio dell'attività professionale ordinistica, svolta in tutte le sue forme in cui essa può essere esercitata, prevedendo che il professionista sia tenuto a sottoscrivere tutti gli atti professionali e a prevedere il riconoscimento in modalità digitale con la verifica del ruolo e dei requisiti fiscali e contributivi;

a chiarire che le operazioni straordinarie dei soggetti esercenti in qualsiasi forma attività professionale si considerano effettuate in regime di neutralità ad ogni effetto di legge e, in particolare, secondo le disposizioni dei Capi III e IV del Titolo III del Testo Unico delle imposte sui

redditi di cui al decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917, considerando solo per tali fini l'organizzazione professionale quale azienda.

Art. 52.

52.0.100 (testo 2)

I RELATORI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Sistema nazionale di monitoraggio della logistica)

1. Per favorire la concorrenza degli operatori nel sistema logistico nazionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Sistema nazionale di monitoraggio della logistica, alimentato dalla piattaforma logistica nazionale digitale (PLN) di cui all'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27. A tal fine sono assicurate l'interoperabilità e la cooperazione applicativa della PLN con il Sistema PMIS (*Port Management Information System*) delle Capitanerie di Porto nonché con i Sistemi PIL (Piattaforma Integrata della Logistica) e PIC (Piattaforma Integrata Circolazione) delle Ferrovie dello Stato italiane, con i PCS (*Port Community System*) delle Autorità Portuali, con il SIMPT (Sistema Informativo per il Monitoraggio e la Pianificazione dei Trasporti) con il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche avvalendosi del Soggetto attuatore unico della PLN di cui all'art. 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27, e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, cooperano, mediante la stipula di apposito accordo, per l'utilizzazione dei "dispositivi di sicurezza dei container" (CSD) e dei corridoi controllati doganali.

3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2, è attribuito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il coordinamento delle azioni nazionali da operarsi nell'ambito dei settori e delle azioni prioritarie di cui alla Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010 relative al quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore dei trasporti, nonché il coordinamento dei soggetti pubblici o privati, che perseguono finalità di pubblico interesse, che concor-

rono alla gestione e allo sviluppo di sistemi e servizi telematici per il monitoraggio e il trasporto delle merci.

4. Le amministrazioni pubbliche e i soggetti di cui al comma 3, predispongono, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la documentazione descrittiva dei processi e dei dati implementati e trattati all'interno dei propri sistemi e li trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero, anche avvalendosi del Soggetto attuatore di cui al comma 2, redige in accordo con la singola amministrazione e/o soggetto interessato, gli standard di comunicazione e il piano di trasferimento e raccolta dei dati stessi.

5. Per la diffusione dei servizi erogati dalla PLN, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

gli standard dei protocolli di comunicazione degli apparati di bordo degli automezzi che aderiscono alla PLN;

le caratteristiche standard ed i requisiti infrastrutturali minimi volti a garantire l'identificazione e l'accesso veloce degli autotrasportatori ai nodi;

gli standard di trasmissione dei dati dei sistemi dei soggetti operanti all'interno dei nodi pubblici e delle piastre logistiche dei privati che aderiscono alla PLN.

6. Agli oneri recati dal presente articolo si fa fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali previsti a legislazione vigente».
